



PROVINCIA DI PERUGIA

1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Normativa

Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni

(punto e, comma 1, art.14 L.R. 28/95)

INDICE

TITOLO I - CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL PTCP

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Riferimenti ispiratori
- Art. 2 - Obiettivi generali
- Art. 3 - Natura e finalità

Capo II - CONTENUTI E COMPETENZE DEL PTCP

- Art. 4 - Elaborati costitutivi e loro contenuti
- Art. 5 - Valore dei contenuti
- Art. 6 - Revisione e varianti
- Art. 7 - Efficacia

Capo III - ATTUAZIONE DEL PTCP

- Art. 8 - Attuazione
- Art. 9 - Principi ed azione di copianificazione
- Art. 10 - Funzioni della Provincia

TITOLO II - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PRG COMUNALE PARTE STRUTTURALE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 11 - Stesura del PRG parte strutturale
- Art. 12 - Elaborati del PRG parte strutturale
- Art. 13 - Redazione concertata del PRG parte strutturale
- Art. 14 - Natura e contenuti degli indirizzi

TITOLO III - DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE STRUTTURALE

Capo I - DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE

- Art. 15 - Contenuti generali del PRG relativamente al rischio idrogeologico - geomorfologico, sismico, idraulico e alla vulnerabilità degli acquiferi
- Art. 16 - Rete stradale
- Art. 17 - Suddivisione dei comuni per classi di tendenza insediativa
- Art. 18 - Contenuti generali del PRG rispetto alle trasformazioni urbanistiche
- Art. 19 - Nuove modalità attuative del PRG
- Art. 20 - Dimensionamento delle previsioni di Piano
- Art. 21 - Revisione delle previsioni inattuate
- Art. 22 - Requisiti di sostenibilità nelle trasformazioni urbanistiche
- Art. 23 - Protezione civile

TITOLO IV - DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 24 - Principi informativi della pianificazione paesaggistica
- Art. 25 - Struttura paesaggistica provinciale

Capo II - DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE

- Art. 26 - Le Unità di paesaggio
- Art. 27 - Contenuti paesaggistici del PRG
- Art. 28 - Contenuti progettuali di componenti paesaggistiche
- Art. 29 - Ricomposizione paesaggistica
- Art. 30 - Redazione dei progetti paesaggistici
- Art. 31 - Scelta e distribuzione della flora

Capo III - STRUTTURA PAESAGGISTICA PROVINCIALE

Art. 32 - Sistemi paesaggistici

Art. 33 - Sistemi paesaggistici di pianura, di valle e collinari

Art. 34 - Qualificazione, controllo e valorizzazione dei sistemi paesaggistici alto-collinari e montani

Capo IV - BENI DI INTERESSE STORICO, VEDUTE E CONI VISUALI

Art. 35 - Beni di interesse storico, vedute e coni visuali

Art. 36 - Ambiti delle risorse naturalistico ambientali e faunistiche. Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico

Art. 37 - Infrastrutture di interesse paesaggistico

Capo V - PRESCRIZIONI DEL PTCP

Art. 38 - Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 139)

Art. 39 - Ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 146)

ALLEGATO 1 - Sintesi degli Indirizzi

ALLEGATO A - Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico

ALLEGATO B - Carta dei giardini storici detta "carta di Firenze"

ALLEGATO C - Abachi della specie vegetali

TITOLO I - CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL PTCP

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Riferimenti ispiratori

1. Il PTCP della Provincia di Perugia, quale strumento di indirizzo e coordinamento di cui alla L.R. 28/95 si ispira ai principi di cooperazione e sussidiarietà, cui si deve riferire l'azione degli Enti Pubblici nello svolgimento del proprio ruolo e delle proprie competenze, a tal fine assume la copianificazione quale metodo di lavoro e di confronto per la ricerca di convergenze verso obiettivi concordati di sviluppo territoriale.
2. Il PTCP modella il proprio quadro di riferimento sulla base dei contenuti della legislazione regionale in materia di Programmazione e Pianificazione Territoriale, di cui alle LL. RR. 28/95, 31/97, 27/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. 267/2000, nonché delle leggi di riforma n. 59/97 e n. 127/97 che tendono a valorizzare, nell'ambito dei processi pianificatori, moduli procedimentali improntati al modello della cooperazione sussidiaria.

Art. 2

Obiettivi generali

1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione di area vasta, si propone di perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a) promuovere e integrare, in relazione con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei vari Enti che hanno competenze sul territorio, una positiva e razionale coniugazione tra le ragioni dello sviluppo e quelle proprie delle risorse naturali e paesaggistiche, la cui tutela e valorizzazione sono riconosciuti come valori primari e fondamentali per il futuro della comunità provinciale;
 - b) costruire un quadro conoscitivo complesso delle caratteristiche socio-economiche, ambientali ed insediativo-infrastrutturali della realtà provinciale da arricchire e affinare con regolarità e costanza, attraverso il Sistema Informativo Territoriale provinciale, al fine di elevare sempre più la coscienza collettiva dei problemi legati sia alla tutela ambientale, sia alla organizzazione urbanistico-infrastrutturale del territorio, in modo da supportare con conoscenze adeguate i vari tavoli della copianificazione e concertazione programmatica interistituzionale.

Art. 3
Natura e finalità

1. Il PTCP, conformemente alla L.R. 28/95, così come modificata dalla L.R. 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni è:
 - a) lo strumento della pianificazione territoriale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore;
 - b) lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali;
 - c) lo strumento di riferimento per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica di rilevanza sovracomunale che si intendono attivare ai vari livelli istituzionali sul territorio provinciale.
2. Il PTCP assume il ruolo di essenziale punto di riferimento per:
 - a) la valutazione della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali;
 - b) la definizione e puntualizzazione delle iniziative di copianificazione interistituzionale che abbiano significativa rilevanza territoriale;
 - c) la redazione e definizione di piani o programmi di settore, provinciali o intercomunali di significativa rilevanza territoriale.
 - d) la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica della pianificazione comunale.
3. Il PTCP, in attuazione della L.R. 28/95 e successive modificazioni ed integrazioni, ha valore di piano paesaggistico ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 490/99 per le aree a tal fine individuate, rappresentate nella cartografia elaborato A.7.1., nelle tavole alla scala 1:10.000 e nel Repertorio 1:25.000. Ha valore ed effetto di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali, qualora la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza dell'intesa i Piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

Capo II - CONTENUTI E COMPETENZE DEL PTCP

Art. 4
Elaborati costitutivi e loro contenuti

1. Il PTCP è restituito in duplice forma: digitale e cartacea. In particolare la forma digitale, contenuta in un CD-ROM e consultabile con linguaggio ipertestuale, fornisce testi e cartografie alle diverse scale esportabili, nonché i tematismi relativi alle aree

soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui al punto d) comma 1 dell'art. 14 L. R. 28/95.

2. Gli elaborati costitutivi del PTCP sono:

- a) "Atlante della struttura del PTCP" contenente:
 - a) caratteri e strategie del Piano;
 - b) normativa di Piano suddivisa in: criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni;
- b) "Atlante del Sistema Ambientale e Paesaggistico" che raccoglie i tematismi inerenti al sistema, associando elementi descrittivi, indirizzi e specifiche rappresentazioni cartografiche che illustrano le problematiche proprie dei singoli tematismi trattati ed è composto da elaborati grafici e relative schede. Di seguito si riportano le Tavole che richiamano i vari tematismi:
 - A.1.1 Carta geolitologica e carta delle frane e della propensione ai dissesti
 - A.1.2 Episodi di esondazione e complessi idrogeologici con indicazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi
 - A.1.3 Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico
 - A.1.4 Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi
 - A.2.1 Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche
 - A.2.1.2 Direttive per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico
 - A.2.1.3 Elementi significativi per la biopermeabilità nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae
 - A.3.1 Nuclei storici ed emergenze puntuali storico-architettoniche
 - A.3.2 Aree e siti archeologici (Carta del tema archeologico)
 - A.3.3 Infrastrutturazione viaria storica
 - A.3.4 Coni visuali e l'immagine dell'Umbria
 - A.4.1 Unità ambientali ed usi del suolo
 - A.4.2. Sistemi paesaggistici ed unità di paesaggio
 - A.4.3 Caratterizzazione delle unità di paesaggio
 - A.5.1 Aree soggette a vincoli sovraordinati
 - A.6.1 Struttura delle reti idropotabili pubbliche
 - A.6.2 Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui
 - A.6.3 Localizzazione produttive inquinanti
 - A.6.4 Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani
 - A.7.1 Ambiti della tutela paesaggistica
 - A.7.2 Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale
- c) "Atlante del Sistema infrastrutturale-insediativo" che raccoglie i tematismi inerenti al sistema associando elementi descrittivi, indirizzi e specifiche rappresentazioni cartografiche che illustrano le problematiche proprie dei singoli tematismi trattati ed è composto dai seguenti elaborati grafici e relative schede:
 - I.1.1 Rete viaria su gomma e quadro della progettualità
 - I.1.2 Il nodo di Perugia.
 - I.1.3 La proposta di rete provinciale
 - I.2.1 Rete ferroviaria, offerta del TPL su gomma e quadro della progettualità
 - I.2.2 Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità
 - I.3.1 Impianti e reti tecnologiche ed energetiche
 - I.4.1 Quadro della pianificazione urbanistica comunale
 - I.4.2 Produzione in area extraurbana
 - I.4.3 Impianti ed attività estrattive

- I.4.4 I sistemi insediativi e l'armatura urbana a valenza provinciale
 - I.4.5 Rango dei centri nella struttura territoriale
 - I.5.1 Quadro di riferimento della protezione civile
 - I.6.1 Carta di sintesi della matrice infrastrutturale - insediativa
 - d) "Atlante della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale" quale contributo del PTCP alla definizione di una politica dei trasporti e indirizzi generali per la formazione dei Piani di bacino della Provincia di Perugia;
 - e) "Apparati del PTCP" che raccoglie i repertori di beni e siti significativi contenuti negli Atlanti 2) e 3).
 - f) "Repertorio delle componenti paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali ed insediative di definizione comunale" in scala 1:25.000 che specifica i contenuti di cui all'art.13 L.R. 28/95;
 - g) Tavole delle "aree tutelate degli artt. 139 e 146 del D. Lgs. 490/99" in scala 1:10.000.
3. Ai fini della verifica della corrispondenza tra gli elaborati sopra elencati e gli elementi previsti dall'art.14 della L.R. 28/95, per il PTCP, si precisa che:
- a) la parte descrittiva degli Atlanti 1), 2), 3) assolve anche alle funzioni delle lettere a) ed f), comma 1, art. 14, della L. R. 28/95;
 - b) la parte di criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni riportata nell'Atlante 1), assolve anche alle funzioni della lettera e), comma 1, art. 14 della L. R. 28/95;
 - c) la cartografia degli Atlanti 2), 3), il Repertorio di cui al punto f) del comma 2, le Tavole di cui al punto g) del comma 2 assolvono anche alle funzioni delle lettere b) e c), comma 1, art. 14 della L. R.28/95 e per quanto riguarda i tematismi: aree vincolate ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 490/99, aree boscate, aree di salvaguardia dei corsi d'acqua di rilevanza territoriale, aree in frana di cui all'art. 2 della L. 64/74 assolvono anche alle funzioni della lettera d), comma 1, art. 14 della L. R.28/95;
 - d) per quanto riguarda il punto g) comma 1, art.14 della L.R.28/95, si fa riferimento alla L. R. 11/98;
 - e) gli "Apparati del PTCP" di cui al precedente punto e) del comma 2 assolvono anche alle funzioni della lettera d), comma 1, art. 14 della L.R. 28/95.

Art. 5

Valore dei contenuti

1. Il contenuto normativo del PTCP è suddiviso in criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni.
2. I criteri sono disposizioni attraverso le quali il P.T.C.P. definisce le modalità per la formazione degli strumenti urbanistici e per la loro attuazione.
3. Gli indirizzi sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce gli obiettivi per la pianificazione urbanistica comunale. I Comuni in sede di predisposizione o adeguamento o varianti del PRG parte strutturale dovranno affrontare ed approfondire i tematismi richiamati dagli indirizzi con margini di discrezionalità nella specificazione, articolazione ed integrazione in relazione alle peculiarità locali.

L'approfondimento degli indirizzi, riportato negli elaborati del PRG, sarà oggetto di confronto in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97.

4. Le direttive sono disposizioni attraverso le quali il PTCP specifica alcuni contenuti degli indirizzi e disciplina l'assetto del territorio relativamente agli interessi sovracomunali. I Comuni in sede di predisposizione, o adeguamento o varianti del PRG parte strutturale devono osservare tali direttive o motivarne gli eventuali adattamenti alle peculiarità locali. Il contenuto delle direttive, riportato negli elaborati del PRG, sarà oggetto di valutazione in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97.
5. Le prescrizioni sono disposizioni inerenti le materie di competenza propria del PTCP (piano paesaggistico di cui al D. Lgs. 490/99). Esse hanno valore attuativo per gli ambiti vincolati e sono prevalenti, in materia paesistica e ambientale, sulla disciplina del PRG, dei piani attuativi, dei piani di settore e sugli atti amministrativi in contrasto, incidono direttamente sullo stato giuridico dei beni disciplinati regolandone l'uso e le trasformazioni. Alcune prescrizioni, come precisato nei singoli articoli, sono immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente; per altre i Comuni si adeguano nei tempi e modi fissati dal PTCP. Il contenuto delle prescrizioni, riportato negli elaborati del PRG parte strutturale, sarà oggetto di verifica di conformità in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97.

Art. 6 Revisione e varianti

1. Il PTCP dovrà essere sottoposto a revisione decennale e in tale periodo potranno essere adottate varianti al medesimo nel rispetto degli indirizzi e contenuti degli strumenti di pianificazione generale e/o settoriale sovraordinati secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale.
2. La revisione e le varianti al PTCP dovranno essere finalizzate all'adeguamento dello stesso al processo di Piano in rapporto sia all'aggiornamento del quadro analitico che al monitoraggio delle trasformazioni territoriali, nonché alle mutate caratteristiche del quadro legislativo e regolamentare di riferimento.
3. La revisione e le varianti al PTCP e le modifiche conseguenti al recepimento di normative comunitarie statali e regionali di settore ovvero per ragioni di pubblico generale interesse, nonché le previsioni dei piani di settore regionali sono apportate con le procedure previste dalla legislazione regionale vigente.
4. La perimetrazione delle aree soggette a nuovi atti di vincolo, o le modifiche a quelli già esistenti, nonché le previsioni dei PRG approvati, sono recepite automaticamente dal PTCP con atto della Giunta Provinciale.

Art. 7
Efficacia

1. Il PTCP costituisce quadro di riferimento per l'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti ed Amministrazioni pubbliche che hanno competenze di intervento sul territorio.
2. Il PTCP è lo strumento per la verifica di compatibilità, da parte della Provincia, del PRG comunale parte strutturale e sue successive varianti, e di compatibilità territoriale per l'approvazione dei Piani pluriennali di Sviluppo socio - economico delle Comunità Montane e suoi aggiornamenti.
3. Il PTCP è anche lo strumento di verifica di compatibilità, delle varianti parziali ai sensi dell'art. 30 L.R. 31/97, per gli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla L.R. 31/97
4. I Comuni adeguano il PRG ai contenuti del PTCP nei tempi previsti dalla legislazione regionale ove non diversamente disciplinato dal PTCP stesso. Fino a tale adeguamento non possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 18 L.R. 28/95, concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le previsioni immediatamente prevalenti del PTCP.

Capo III - ATTUAZIONE DEL PTCP

Art. 8
Attuazione

1. Il PTCP si attua attraverso il PRG comunale ed attraverso i sottoelencati strumenti di specificazione del PTCP, mediante processi di copianificazione, e in particolare:
 - a) i Piani di Settore con valenza territoriale redatti a livello Regionale e Provinciale ai sensi della legislazione regionale;
 - b) i Piani integrati d'area, anche in attuazione di patti territoriali e di altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) gli Accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000;
 - d) le Intese Istituzionali di cui alla L. 104/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) le Convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
 - f) i Consorzi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.
2. Sono specificatamente soggette al processo di copianificazione, di cui alla legge regionale in materia di pianificazione urbanistica comunale, tra Provincia e Comune e relativa intesa le localizzazioni territoriali, qualora non disciplinate da leggi o Piani specifici di settore, delle seguenti strutture:
 - ospedali;

- sedi per l'istruzione universitaria;
- sedi per l'istruzione medio-superiore;
- strutture di vendita e centri commerciali di nuova realizzazione di cui alle lettere G1 e G2 dell'art. 4 della L.R. 24/99;
- interporti, aviosuperfici e aeroporti;
- aree produttive (zone omogenee D) D.I. 1444/68) superiori a 15 ha per Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti; aree produttive superiori a 30 ha per Comuni con più di 20.000 abitanti; aree produttive per l'ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; aree produttive agricole; le attività estrattive come specificato all'art. 29;
- le grandi infrastrutture a rete di scala sovracomunali: la mobilità e le reti tecnologiche;
- discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti.

Possono, inoltre, essere oggetto di copianificazione le scelte strategiche di assetto del territorio e quelle relative alle politiche di settore.

Art. 9

Principi ed azioni di copianificazione

1. La copianificazione è intesa come un processo volto a definire i contenuti della pianificazione urbanistica e territoriale mediante il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti cointeressati a tale processo. Si attua attraverso idonei strumenti partecipativi ed azioni.
2. Il PTCP promuove e concorre al processo di copianificazione con i Comuni essenzialmente attraverso tre azioni:
 - a) dialogo e partecipazione alla formazione del PRG o sue varianti con l'approfondimento degli indirizzi che si configurano come "sistema delle coerenze" di riferimento per la stesura del piano;
 - b) partecipazione all'approfondimento dei contenuti del PTCP, da parte dei Comuni, con riferimento alla disciplina paesaggistica per la definizione di un livello puntuale di pianificazione;
 - c) partecipazione a progetti e piani strategici promossi dalla Provincia per affrontare problematiche relative a parti e sistemi del territorio provinciale.
3. Il PTCP promuove e concorre al processo di copianificazione con gli Enti parco e con i Comuni interessati per la redazione del Piano dell'Area naturale protetta al fine di integrare criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del PTCP, relativamente alla parte urbanistica e paesaggistica, con i corrispondenti contenuti del Piano dell'Area naturale protetta.
4. La copianificazione fra Provincia e Comune si attua, anche per le varianti ai sensi dell'art. 30 L.R. 31/97, per quanto riguarda i punti di cui al comma 2 dell'art. 8 con apposite Conferenze e relative intese.

Art. 10
Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge i compiti in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica secondo le funzioni ad essa assegnate dalle leggi nazionali e regionali.
2. Alla Provincia è affidata l'attività di gestione del PTCP inteso come Piano aperto, in quanto risultato del coordinamento di più soggetti sulla base dell'attività di concertazione tra Comuni, Comunità Montane e Provincia.
La Provincia assolve alle funzioni di cui alla L.R. 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
 - a) cura l'istruttoria ed attesta la compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale vigente al momento dell'adozione del PRG parte strutturale;
 - b) assolve ai compiti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 30 della L.R. 31/97;
 - c) fornisce la struttura progettuale di supporto per le azioni di copianificazione;
 - d) verifica la coerenza tra i contenuti del PTCP ed i programmi o progetti settoriali di propria competenza, collaborando alla loro definizione;
 - e) definisce e sviluppa programmi di ricerca ed approfondimento su ambiti sovracomunali ed in materia di ambiente e territorio promossi dalla stessa Provincia e dagli altri Enti territoriali;
 - f) cura i contenuti inerenti la pianificazione territoriale negli strumenti di specificazione ed attuazione del PTCP di cui al precedente art. 8.
3. La Provincia assolve alle funzioni di cui all'art. 28 comma 5 D. Lgs. 267/2000 anche attraverso la verifica di compatibilità delle indicazioni urbanistiche, contenute nel Piano Pluriennale di Sviluppo socio - economico delle Comunità Montane, con il PTCP.
4. La Provincia assolve alle funzioni di cui al comma 6 art. 12 L.R. 9/95, come modificato dall'art. 60 L.R. 3/99, e dell'art. 59 L.R. 3/99, verificando la compatibilità delle previsioni del Piano dell'Area naturale protetta relativamente alla pianificazione urbanistica e paesistica, valutando la corrispondenza delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dal Piano dell'Area naturale protetta con le direttive e le prescrizioni del PTCP.
5. La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 6 dell'art. 12 L.R. 9/95, come modificato dall'art. 60 L.R. 3/99, con le procedure di cui all'art. 9 L.R. 31/97. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza istituzionale con l'Ente Parco e i Comuni interessati. Degli esiti della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Provincia, dal Presidente dell'Ente Parco e dai Sindaci dei Comuni. La Provincia sulla base degli esiti della Conferenza, con delibera di Giunta, approva il Piano.
6. Per quanto riguarda l'Area naturale protetta "Parco del Tevere" la Provincia, in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97 per la verifica di compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della

pianificazione provinciale, valuta anche le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dal Piano dell'Area naturale protetta con gli indirizzi, direttive e prescrizioni del PTCP al fine di rendere coerenti i contenuti relativi all'area ricadente all'interno del Parco con quella esterna.

7. Per i Comuni che rientrano nell'Area naturale protetta "Parco Nazionale dei Monti Sibillini", fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25 L. 394/91, la Provincia, in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97 per la verifica di compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, verifica anche la compatibilità delle previsioni del PRG con il PTCP e la compatibilità delle previsioni riguardanti le aree interne al Parco con le previsioni paesaggistiche urbanistiche del Piano del Parco.

TITOLO II - CRITERI ED INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PRG COMUNALE PARTE STRUTTURALE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 11

Stesura del PRG parte strutturale

1. Il PRG parte strutturale e conseguentemente la parte operativa dovrà caratterizzarsi rispetto a tre tematiche di fondo:
 - a) concepire il progetto di piano alla luce dei principi ecologici contenuti nella recente legislazione nazionale e comunitaria che si ispirano alla ecosostenibilità dello sviluppo, ossia ad una compatibilità tra l'esercizio sul territorio dell'insieme delle attività antropiche e l'uso delle risorse fisico - naturali che ne costituiscono la struttura portante ed, in particolare, porre attenzione all'esito delle scelte di piano relativamente al consumo di suolo, operando una tutela attiva del territorio non ancora urbanizzato;
 - b) inserire nel nuovo piano il concetto della sostenibilità delle nuove trasformazioni urbanistiche e territoriali attivando procedure valutative che consentano di determinare a priori nel piano gli effetti e le conseguenze di tali trasformazioni;
 - c) inserire nella progettazione urbanistica criteri, regole, norme di carattere paesaggistico ambientale.
2. Il PRG parte strutturale approfondisce, nel contesto della realtà locale, gli indirizzi, attua le direttive, recepisce le prescrizioni del PTCP; il PRG parte operativa implementa i contenuti della parte strutturale. La normativa del PRG parte operativa deve essere conseguente alla normativa della parte strutturale, nel caso di contrasto prevale la normativa della parte strutturale.
3. Il PRG non dovrà essere considerato solo come strumento che sostanzia il diritto soggettivo ad edificare, ma dovrà tendere ad incorporare altri diritti ed altri compiti in campo ambientale, paesaggistico, e in generale della sostenibilità delle città e del territorio.
4. Il PRG rappresenta lo strumento di definizione progettuale sia delle tutele e delle valorizzazioni delle risorse paesaggistico - ambientali del PTCP, sia delle scelte urbanistiche compatibili con tali risorse.

Art. 12

Elaborati PRG parte strutturale

1. Il PRG parte strutturale, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 L. R. 31/97, deve avere i seguenti elaborati:
 - a) relazione che descriva:

- 1) lo stato di attuazione del PRG vigente;
 - 2) gli obiettivi generali e specifici che il nuovo Piano si prefigge di raggiungere, approfondendo quanto contenuto ed approvato nella relazione programmatica;
 - 3) le scelte operate in relazione all'ipotesi di sviluppo, di salvaguardia e di valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali del territorio comunale, nonché le azioni territoriali ed urbanistiche in termini qualitativi e quantitativi;
- b) cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 idonea a rappresentare le componenti strutturali ed in particolare:
- 1) carta dei "contenuti paesaggistici" che rappresenta tutti i contenuti ed i valori paesaggistici ed ambientali del territorio comunale;
 - 2) carta dei "contenuti territoriali ed urbanistici" che rappresenta il sistema delle infrastrutture e delle funzioni territoriali ed urbanistiche esistenti e di progetto;
- c) Norme Tecniche di Attuazione del PRG parte strutturale.

Art. 13

Redazione concertata del PRG parte strutturale

1. Il PTCP ha delineato, sulla base di caratteri unitari che determinano forti identità, le "Unità di copianificazione comunale", i "comuni con livello strutturale unitario" e, tenuto conto della forte peculiarità, le "Unità elementari di riferimento" come definiti nell'elaborato I.6.1.1.
2. Il PRG parte strutturale dovrà verificare e concertare le sue scelte di rilievo intercomunale con lo stato di fatto e con le previsioni di Piano dei Comuni appartenenti alla stessa "Unità di copianificazione comunale"; detta verifica e concertazione dovrà essere specificatamente effettuata per le scelte inerenti le infrastrutture per la mobilità, le aree per la produzione di beni e servizi e comunque per tutti quei servizi che per le loro caratteristiche dimensionali e funzionali assumono un rilievo intercomunale.
3. I "Comuni con livello strutturale unitario" dovranno raccordarsi, nella redazione del proprio PRG parte strutturale, al fine di elaborare strumenti urbanistici coerenti ed unitari, per la valorizzazione delle proprie risorse nell'ambito dell'unità di copianificazione.
4. Le "Unità elementari di riferimento" dei Comuni di Perugia, Foligno e Spoleto dovranno concertare le loro ipotesi di sviluppo infrastrutturale e insediativo con le "Unità di copianificazione comunale" con esse confinanti.
5. La Provincia collabora anche progettualmente alle azioni di copianificazione sopra richiamate, su richiesta dei singoli Comuni.

Art. 14
Natura e contenuti degli indirizzi

1. Gli indirizzi per la pianificazione comunale strutturale rappresentano un significativo contributo per rinnovare gli strumenti di pianificazione dei Comuni ed adeguarli alle nuove necessità.
2. Gli indirizzi definiscono i requisiti che la pianificazione comunale deve avere per garantire la "sostenibilità" dello sviluppo e la compatibilità e la coerenza con la programmazione regionale e provinciale; stimolano e valorizzano un ruolo degli strumenti urbanistici comunali teso a definire un corretto uso del suolo e delle sue risorse, volto alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'insieme delle risorse sia paesaggistiche che ambientali.
3. Gli indirizzi trovano completezza e corrispondenza rispettivamente nell'Atlante del sistema paesaggistico ambientale e nell'Atlante del sistema infrastrutturale - insediativo, dove sono anche riportate le relative descrizioni e le cartografie, che costituiscono parte integrante degli stessi indirizzi. Al fine di una rapida consultazione una sintesi degli indirizzi è riportata nell'Allegato 1 alle presenti norme.

TITOLO III - DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE STRUTTURALE

CAPO I – DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE

Art. 15

Contenuti generali del PRG relativamente al rischio idrogeologico - geomorfologico, sismico, idraulico e alla vulnerabilità degli acquiferi.

1. Rischio idrogeologico - geomorfologico (Elaborati A.1.1 e A.1.3).

Il PRG deve essere corredato da uno studio geologico i cui contenuti devono ricomprendere almeno quelli di cui alle D.G.R. 19 maggio 1982 n. 2739, e 18 giugno 1985 n. 3806.

Il PRG deve redigere, in scala non inferiore a 1:10.000, la carta geomorfologica di tutto il territorio comunale, dove sono rappresentati tutti i dissesti franosi, avendo cura di individuare per ciascun fenomeno: tipologia, stato di attività (attivo, quiescente, stabilizzato), nicchia di distacco, direzione del movimento, zona di accumulo, nonché le aree che, nel caso di ulteriore evoluzione del dissesto, verrebbero interessate dal movimento franoso (aree di influenza) (Comma 3 art. 46 L.R. 27/2000 - PUT).

Qualora le previsioni del PRG interessano le aree in dissesto:

a) frane attive e quiescenti:

- 1) non sono consentite tutte quelle opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio (es: opere per lo smaltimento delle acque nere, bianche e di qualsiasi derivazione; movimenti di terra che modificano in maniera sostanziale le condizioni geomorfologiche esistenti etc.);
- 2) sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio, le opere classificate tra quelle di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 457/78 finalizzate alla conservazione dell'edificio o di altre costruzioni esistenti;
- 3) l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di interventi di consolidamento da effettuarsi sulla base di specifiche indagini e studi di tipo geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area oggetto di intervento.

Le indagini e gli studi di cui sopra dovranno rifarsi allo studio generale ed inoltre provvedere:

- al rilievo di dettaglio, a scala idonea e comunque non inferiore ad 1:2.000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati;
- alla definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri);
- al campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;

- all'esecuzione di analisi di stabilità considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica/consolidamento, con riferimento ai parametri acquisiti di cui ai punti precedenti.

Comunque l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento.

- b) Aree in dissesto stabilizzate, aree con indizi di instabilità, aree prossime alle aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno (Elaborati A.7.2 e A.1.1.2):

l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio dovrà accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate mediante interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento presenti nell'area. La verifica dovrà avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio.

Gli studi di compatibilità geologica dovranno provvedere:

- al rilievo di dettaglio, non inferiore alla scala 1:2000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;
- alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti;
- al campionamento del terreno e caratterizzazione geotecnica dello stesso;
- alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica/consolidamento, con riferimento ai parametri acquisiti di cui ai punti precedenti.

Alle aree in dissesto individuate dall'Autorità di Bacino si applicano le norme individuate dal Piano Straordinario di Bacino (Delibera Autorità di Bacino n. 85/99 - Elaborato A.1.3).

Alle aree individuate dagli studi di microzonazione di cui all'art. 50 della L.R. 27/2000 - PUT e alle D.G.R. 14 marzo 2001, n. 226 e 4 luglio 2001 n. 745, si applicano le prescrizioni previste dalle suddette D.G.R.

Per i Comuni che hanno territori od aree che sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 2 L. 64/74 nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia antecedentemente al ritiro della concessione edilizia.

Il PRG recepisce in termini fondiari i siti dei movimenti franosi (Comma 3 art. 46 L. R. 27/2000 - PUT).

2. Rischio sismico (Elaborato A.1.3).

Il PRG sulla base dei livelli di pericolosità definiti dal PUT e riportati nella carta A.1.3. del PTCP, deve definire il rischio sismico mediante:

- a) lo studio della pericolosità sismica locale;
- b) lo studio della vulnerabilità del patrimonio edilizio;
- c) lo studio dell'assetto urbanistico - territoriale in funzione della pericolosità di base e locale.

Nell'ambito della valutazione degli effetti di sito e della pericolosità sismica locale assume importanza fondamentale la microzonazione sismica; vengono definiti due livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica (art. 50 L.R. 27/2000 - PUT e D.G.R. 14.03.2001 n. 226):

- Livello I (Comuni a sismicità elevata)
- Livello IIa (Comuni a sismicità media)
- Livello IIb (Comuni a sismicità bassa)

I Comuni a sismicità elevata (livello I) eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d'uso delle zone omogenee A), B), C), D), F), di cui al D.L. 2 aprile 1968 n. 1444, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 14 marzo 2001 n. 226 e dalla D.G.R. 4 luglio 2001 n. 745.

La Provincia, in attuazione delle D.G.R. 226/01 e 745/01 fornisce supporto tecnico per la pianificazione delle indagini ed esprime apposito parere in merito ad eventuali riduzione delle stesse.

3. Rischio idraulico (Elaborati A.1.2.1 e A.7.2).

Il PRG al fine di prevenire il rischio di inondazioni e i conseguenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture, ai beni mobili e immobili presenti nelle zone attraversate dai corsi d'acqua, deve:

- a) essere corredato da uno studio idraulico, redatto secondo i criteri definiti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, nonchè secondo la "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e la "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento" dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e secondo le disposizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Arno e Autorità di Bacino regionale delle Marche. Si possono prevedere ulteriori approfondimenti riguardanti le indagini idrauliche dei corsi d'acqua rispetto a quanto indicato nei disciplinari tecnici per esigenze di natura topografica, idrologica e idraulica. Lo studio dovrà essere preliminare alla formazione delle previsioni urbanistiche relativo ai bacini idrografici presenti nel territorio comunale, contenente apposite verifiche idrauliche condotte al fine di individuare e perimetrare, a scala non inferiore a 1:10.000, eventuali aree esondabili almeno per tutte le aree in cui ricadono zone urbanizzate o urbanizzabili;
- b) dettare la normativa che disciplina gli interventi consentiti all'interno delle aree esondabili di cui al punto a), compatibilmente con quanto emerso dallo studio idraulico. L'utilizzazione di tali aree per la realizzazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) D.L. 1444/68) è subordinata all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza qualora compatibili con il buon regime del corso d'acqua e a condizione che questi non pregiudichino la sicurezza idraulica a monte e a valle delle aree oggetto d'intervento, redatti secondo appositi studi idraulici approfonditi sull'area;
- c) recepire i vincoli di cui al R.D. 523/1904, come confermato al punto 3 della D.G.R. 13 gennaio 1993 n. 100;

- d) vietare le edificazioni e gli scavi a distanza inferiore a 30 m. dai corsi d'acqua in cui fossero realizzate opere idrauliche classificate, come specificato dalla D.G.R. n. 100/1993;
- e) recepire in termini fondiari i siti storicamente colpiti da inondazioni (comma 3 art. 46 L.R. 27/2000 - PUT).

All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a 100 m. dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua di cui alle carte 46 e 47 della L.R. 27/2000 - PUT è consentita l'attività agricola con le limitazioni di cui al comma 1 dell'art. 48 del PUT, sono consentiti inoltre gli interventi specificati al comma 5 dell'art. 48 del PUT per i quali il PRG deve dettare la normativa che li disciplina.

Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, può ridurre la distanza minima di 100 m., fino a 30 m., per le nuove previsioni urbanistiche motivando ed adeguatamente dimostrando tale scelta.

- 4. I contenuti, le scelte, gli indirizzi e le prescrizioni dei Piani di bacino di cui alla L. 183/89, il "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato", approvato con Deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999 ed il "Piano di bacino del Tevere - Il Stralcio Funzionale per il Lago Trasimeno", adottato con Deliberazione n. 93 del 31 maggio 2001, e ogni altro successivo Piano prevalgono sia sul PTCP che sul PRG.

- 5. Vulnerabilità degli acquiferi (Elaborati A.1.4 e A.7.2).

Il PRG deve valutare le proprie scelte di pianificazione in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, e dare conto di come le proposte di intervento formulate si rapportano a tale problema.

Il PRG, per le aree da sottoporre a tutela e per tutte le trasformazioni, deve tenere conto delle seguenti indicazioni associate ai diversi gradi di vulnerabilità degli acquiferi:

- a) aree alluvionali indicate nelle carte GNDCI-CNR e dal PTCP come "zone caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi elevata ed estremamente elevata"; zone di rispetto dei punti di captazione (art. 21 D. Lgs. 152/99).

In riferimento al D.P.R. 236/88, al D. Lgs. 152/99 e alle LL. RR. 9/79, 52/83 26/89, 27/2000, in queste aree deve essere vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere nonché lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, la dispersione di liquami zootecnici e l'uso di nutrienti e pesticidi e ogni attività indicata all'art. 21 comma 5 D. Lgs. 152/99. Sono da proibire inoltre gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'all. 2 del D. Lgs. 152/99; qualora tali condizioni non vengano rispettate si dovranno adottare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Per la realizzazione di nuove opere di emungimento le relative aree di rispetto devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della

superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento (D. M. 11.03.1988). Le opere dovranno rispettare rigidi criteri costruttivi tesi alla salvaguardia dell'acquifero. In assenza di tali studi l'area di rispetto deve avere un raggio di almeno 200 m.

- b) Aree alluvionali generalmente caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta; rete acquifera in formazioni litoidi fessurate con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta.

In queste aree devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero soggiacente applicando il "codice di buona pratica agricola" (Dir. CEE 91/676). Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici. Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'all. 2 del D. Lgs. 152/99.

- c) Depositi generalmente caratterizzati da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa o molto bassa (Flysch, scisti a fucoidi, depositi fluvio-lacustri).

In queste aree non sussistono vincoli per le attività insediate o da insediare fatte salve le verifiche puntuali. Non sono previste limitazioni d'uso per il suolo salvo che per il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata, nel quale caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'all. 2 del D. Lgs. 152/99.

Il PRG deve individuare gli allevamenti esistenti e relativi impianti, nonché i perimetri fertirrigui autorizzati (comma 4 art. 22 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG, nel rispetto della normativa vigente, deve dettare norme per la realizzazione di opere di emungimento affinché queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero.

Art. 16 Rete stradale

1. Il PRG deve definire la rete stradale di interesse comunale, assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale (comma 2 art. 33 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG, in coerenza con la disciplina dettata dalla legislazione nazionale e regionale e dai relativi regolamenti definisce e classifica la rete stradale di interesse comunale e relative pertinenze.

Il PRG per la realizzazione delle nuove infrastrutture, deve aderire a programmi progettuali concretamente attuabili nel periodo di validità dei piani, valutandone preventivamente, anche in riferimento al piano triennale delle opere pubbliche, i costi, le risorse programmabili e i finanziamenti disponibili.

Il PRG deve, per le infrastrutture principali esistenti predisporre misure di mitigazione ambientale ed acustica, nonché, per quelle di nuova realizzazione, prevedere forme di progettazione integrata e di inserimento ambientale, che consentano fin dalla fase di previsione, l'introduzione di elementi di abbattimento degli inquinamenti e di

riduzione degli impatti ambientali.

2. Il PRG deve definire la viabilità minore, quale elemento significativo dell'organizzazione territoriale agricola, salvaguardando il tracciato e dettando eventuali norme d'intervento.

Art. 17

Suddivisione dei Comuni per classi di tendenza insediativa

1. Il PTCP ha suddiviso i 59 Comuni della Provincia di Perugia in tre classi di tendenza insediativa:
 - a) appartengono alla classe della "concentrazione" i Comuni di: Assisi, Bastia, Campello sul Clitunno, Città di Castello, Corciano, Deruta, Foligno, Magione, Perugia, San Giustino, Spello, Spoleto, Torgiano, Trevi;
 - b) appartengono alla classe della "diffusione policentrica" i comuni di: Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Costacciaro, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Monte Castello Vibio, Montefalco, Nocera Umbra, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valtopina.
 - c) appartengono alla classe della "rarefazione" i comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Citerna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Massa Martana, Monteleone di Spoleto, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Norcia, Paciano, Piegara, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Valfabbrica, Vallo di Nera.

Art. 18

Contenuti generali del PRG rispetto alle trasformazioni urbanistiche

1. Per la tecnica di redazione del PRG vengono individuate tre questioni tematiche per le quali il PTCP ritiene opportuno fornire direttive specifiche: il meccanismo attuativo, la definizione degli indici di edificabilità, il controllo delle destinazioni d'uso delle aree urbane ed extraurbane.
2. Per l'attuazione delle previsioni, fermo restando quanto stabilisce la L.R. 31/97, il PRG deve definire con una estrema semplificazione la zonizzazione. A tal fine è auspicabile che l'articolazione del PRG in parte strutturale, ma soprattutto con il ruolo, a tal fine determinante, della parte operativa, definisca una effettiva soluzione del problema dell'attuazione delle previsioni di piano, sia nella città consolidata che nei nuovi complessi insediativi.
3. Il PRG deve tendere ad un disegno compiuto, coerente e funzionale della città e del territorio che relazioni la città di più recente formazione con quella storica e con il paesaggio e il territorio circostante. Il PRG deve elaborare tecniche di zonizzazione

che tendano a superare valutazioni esclusivamente funzionali per caratterizzarle rispetto ad una attenta lettura analitica dei contesti urbani e territoriali e della loro formazione in termini cronologici e morfologici.

4. Per gli indici di edificabilità, il PTCP, confermando di massima le tendenze in atto, definisce le seguenti direttive:
 - a) l'indice di utilizzazione territoriale (Ut) per i Comuni appartenenti alla classe della concentrazione non deve superare i 3.500 mq/ha nelle trasformazioni più intensive; mentre l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non deve superare il limite di 1 mq/mq;
 - b) per i Comuni appartenenti alla classe del policentrismo diffuso e per quelli della rarefazione tali indici sono: Ut 2.000 mq/ha e Uf 0,6 mq/mq.
5. Il PRG per le destinazioni d'uso e gli usi compatibili nelle aree urbanizzate, nel rispetto delle LL. RR. 55/87 e 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, deve:
 - a) favorire l'integrazione funzionale tra residenza, terziario e attività produttive compatibili sia nella città consolidata che nelle zone per nuovi complessi insediativi secondo regole generali che assegnino alla residenza (comprese le attività ricettive e alberghiere) un minimo del 40% della superficie realizzabile e al terziario (comprese le attività commerciali al servizio della residenza e l'artigianato di servizio) un minimo del 25%. Ciò assume particolare importanza per i comuni della classe della concentrazione;
 - b) per i centri e i nuclei storici, al fine di un loro recupero funzionale ed economico, facilitare e valorizzare l'integrazione degli usi, con particolare riferimento alla salvaguardia e al recupero delle attività produttive insediate compatibili e all'incentivazione di nuove localizzazioni nel rispetto delle qualità insediative e tipologiche presenti.

In generale non rientrano tra le destinazioni definite compatibili quegli usi che riguardano insediamenti specializzati, come i centri commerciali e direzionali, o le attività la cui produzione di beni e servizi risulta contrastante, a giudizio del PRG, dal punto di vista ambientale o edilizio e/o per le emissioni in atmosfera, per l'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, con le altre forme insediative;

 - c) favorire l'integrazione funzionale tra le attività di produzione e quelle di servizio sia per quanto riguarda le aree produttive di nuova previsione che la riorganizzazione di quelle preesistenti; definendo soluzioni finalizzate a migliorare e preservare le condizioni ambientali ed insediative dell'intorno prevedendo adeguate fasce di rispetto che dovranno essere opportunamente alberate e sistemate;
 - d) prevedere che la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali, o la ristrutturazione di quelli esistenti, avvenga nel rispetto delle norme statali e regionali in materia e che tali previsioni dovranno essere corredate da studi di valutazione dei flussi di traffico veicolare da esse indotto, rispetto ai quali vanno ridefiniti ed adeguati gli standard di parcheggio;
 - e) prevedere che la localizzazione di nuovi complessi insediativi o l'ampliamento di quelli esistenti non avvenga a distanza inferiore a metri 800 dagli impianti zootecnici o dalle industrie insalubri e viceversa (comma 6 art. 27 L.R. 24 marzo 2001 n. 27 - PUT).

Il PRG per le attività produttive non compatibili di cui al D.P.R. 17.05.1988 n. 175, al

D. Lgs. 17.08.1997 n. 334 e alla L. 21.01.1994 n. 61 deve prevedere, nel rispetto del D.M. 09.05.2001:

- f) l'ubicazione di aree destinate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante, definite con le forme della copianificazione di cui all'art. 8, deve avvenire:
 - tenendo conto delle interazioni con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili delle aree circostanti e degli elementi puntuali in esse presenti e dei confini territoriali comunali;
 - assicurare requisiti minimi di sicurezza per la popolazione, i centri abitati e le infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali;
 - prevedere adeguate fasce di rispetto opportunamente dimensionate e sistemate in relazione alla tipologia industriale ed agli effetti che essa potrebbe produrre;
- g) una specifica normativa che tenga conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali di area vasta e del controllo dell'urbanizzazione, accompagnata dall'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR);
- h) che nel rilascio delle concessioni edilizie e autorizzazioni si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti;
- i) che gli standard urbanistici necessari devono essere dimensionati in base alla soluzione che comporta i maggiori valori.

6. Per la destinazione d'uso e gli usi compatibili delle aree extraurbane, il PTCP riafferma il primario e fondamentale ruolo dell'attività agricola ed individua come preciso obiettivo l'integrazione tra la funzione produttiva e le esigenze ambientali. Il PRG per le aree extraurbane in sede di recepimento delle aree di particolare interesse agricolo e di quelle boscate secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 20 della L.R. 27/2000 - PUT deve:

- a) affrontare e dettare la normativa circa la problematica dell'integrazione tra funzione produttiva e ambientale favorendo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e a basso impatto, valorizzando le risorse multifunzionali dell'azienda agricola e le colture tipiche, tutelando i suoli ad alta vocazione agricola, salvaguardando le aree boscate, recuperando i territori marginali, localizzando appropriatamente gli insediamenti zootecnici, preservando il paesaggio rurale, facilitando lo sviluppo delle funzioni economiche e l'organizzazione aziendale;
- b) considerare il patrimonio edilizio esistente utilizzabile non soltanto per l'uso agricolo e residenziale, ma anche, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e dell'ambiente circostante e nel rispetto degli standard necessari, per le attività connesse previste dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. A tal fine il PRG compatibilmente con le normative regionali in materia deve:
 - 1) censire gli immobili sparsi nel territorio aventi valore storico e tipico dell'edilizia rurale sia abitativa che produttiva ai sensi dell'art. 6 della L. 53/74;
 - 2) definire, per gli edifici di cui al punto 1), normative appropriate per la conservazione, salvaguardia e uso individuando quelli per i quali sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) art. 31 L. 457/78 e quelli di cui alla lett. d) art. 31 L. 457/78 compatibili;
 - 3) considerare annessi agricoli solo quegli edifici che rivestono una funzione di dipendenza, supporto ed integrazione all'edificio principale avente

destinazione residenziale e che sono ubicati nelle immediate adiacenze di esso;

- 4) individuare gli edifici agricoli diversi da quelli residenziali e dagli annessi di cui sopra, ove sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 L. 457/78, e per i quali sono consentite variazioni delle destinazioni d'uso comunque compatibili con i caratteri ambientali e del paesaggio rurale.
- c) regolamentare l'edificazione in area agricola, nel rispetto della legislazione regionale vigente, e in particolare deve:
 - 1) delimitare il territorio agricolo, zone "E", in cui è consentita l'attività agricola e la realizzazione di nuovi edifici produttivi e residenziali con i limiti stabiliti dalla L.R. 31/97 e quelli di cui all'art. 36;
 - 2) subordinare la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza, o ad annessi agricoli, o per attività consentite:
 - alla non esistenza nel fondo agricolo di preesistenze edilizie che possano essere riutilizzate, la cui volumetria va comunque conteggiata;
 - alla dimostrazione, da parte dell'imprenditore agricolo con un piano produttivo aziendale i cui contenuti, sostenuti anche da una relazione tecnico - agronomica, sono fissati dal PRG, dell'indispensabilità per l'uso produttivo, delle nuove costruzioni;
 - ad un vincolo di asservimento registrato e trascritto nei modi di legge, dei terreni interessati;
 - ad un vincolo di destinazione d'uso ventennale dei nuovi edifici per annessi agricoli o per altre attività connesse;
 - 3) definire normative che regolamentano l'ambientazione dell'edificazione sia essa produttiva che residenziale in relazione ai caratteri definiti dalle singole unità di paesaggio;
 - 4) definire, nel rispetto della D.G.R. n. 7304 del 12.11.1997, la normativa per la realizzazione di serre;
 - 5) definire, anche nel rispetto della D.G.R. n. 1887 del 09.04.1997, la disciplina degli interventi che comportano movimenti di terra, salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità costituiscono una lettura del paesaggio connesso all'uso agricolo del territorio.

7. Il PTCP promuove e sostiene, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa regionale in materia, la valorizzazione delle produzioni vinicole ed olearie tipiche del territorio provinciale. A tal fine, qualora nell'area dell'azienda non vi siano edifici o quelli esistenti siano insufficienti a sostenere l'attività produttiva o di trasformazione, le aziende singole o associate, possono richiedere l'individuazione o la classificazione all'interno dell'azienda di un'area produttiva agricola "DE" (assimilata all'area omogenea D) D.I. 1444/68) finalizzata alla realizzazione di edifici da destinare esclusivamente a cantina o frantoio per la lavorazione dei prodotti propri dell'azienda.

La definizione di detta area e del relativo progetto devono avvenire col processo di copianificazione di cui all'art. 8.

I requisiti necessari alla formulazione di tale richiesta sono:

- per la cantina:

una superficie aziendale minima di ha 10 di vigneto specializzato ricadente nelle aree di produzione dei vini DOC, DOCG; che la trasformazione delle uve e l'imbottigliamento del vino avvenga all'interno della zona di produzione;

- per i frantoi:
una superficie aziendale minima di ha 20 di oliveto specializzato in produzione DOP; che le olive provengano dalla stessa zona di produzione.

Elemento indispensabile per la valutazione della richiesta è la predisposizione di un Piano aziendale redatto da un tecnico abilitato e approvato dal Consiglio Comunale dal quale risultino, oltre ai requisiti di cui sopra, anche la motivazione e dimostrazione della necessità di individuazione di un'area produttiva agricola.

Il Piano aziendale dovrà inoltre:

- a) descrivere e documentare la situazione attuale dell'azienda sia in termini produttivi che in relazione allo stato economico-finanziario, occupazionale e di mercato;
- b) descrivere e quantificare l'attività produttiva e quella di trasformazione che si intende perseguire attraverso un piano pluriennale di durata non inferiore a dieci anni e modificabile dopo il primo triennio annualmente;
- c) descrivere, localizzare e dimensionare tutti gli edifici esistenti, utilizzati e non, presenti nell'azienda e le relative superfici fondiari collegate, specificando l'attuale destinazione d'uso;
- d) localizzare, e dimensionare, attraverso un progetto corredato di tutti gli elaborati necessari, l'area da classificare, gli interventi edilizi privilegiando quelli di recupero, trasformazione o di ampliamento degli edifici esistenti e quelli di nuova realizzazione, tenendo conto:
 - degli aspetti territoriali, ambientali e paesaggistici definiti dal PTCP e dal PRG e di qualunque altro vincolo esistente nel territorio interessato;
 - degli aspetti geologici, idrogeologici, orografici;
 - del sistema infrastrutturale viario esistente;
 - che gli interventi edilizi devono essere realizzati rifacendosi ai caratteri tipologici, costruttivi e dei materiali propri dell'edilizia rurale del luogo;
 - che deve essere garantito l'approvvigionamento idrico, la depurazione, la disponibilità dell'energia e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- e) prevedere, con apposito atto d'obbligo unilaterale registrato e trascritto a spese del richiedente, che:
 - l'interessato si impegna a realizzare gli interventi previsti dal Piano aziendale e a non alienare separatamente dagli edifici la superficie fondiaria alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
 - il territorio produttivo è assoggettato a vigneto o oliveto per tutto il periodo di esistenza dell'azienda e comunque per un tempo non inferiore a venti anni;
 - la destinazione d'uso produttiva degli edifici a cantina o frantoio è vincolata per tutto il periodo di esistenza dell'azienda e comunque per un tempo non inferiore a venti anni;
 - il non rispetto di quanto contenuto nel piano aziendale è assoggettato a sanzioni che il Consiglio Comunale definisce nell'atto di approvazione.

Il Comune, qualora approvi il Piano aziendale, preso atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, verificate tutte le condizioni di cui sopra, provvede alla specifica variante al PRG parte strutturale, localizzando l'area produttiva agricola e convalidando gli interventi edilizi in essa contenuti, anche avvalendosi delle

procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98. Qualora il PRG non sia adeguato alla L.R. 31/97 è possibile procedere con la variante di cui all'art. 30 comma 3 lett. d) L.R. 31/97 compensando le superfici ed il volume corrispondente con le zone omogenee di tipo D.

8. I nuovi insediamenti turistici assimilati a zone omogenee C) o i nuovi impianti produttivi turistici assimilati a zone omogenee D) o F) (D.I. 1444/68), di cui all'art. 3 della L. R. 53/74 come integrata e modificata dalle LL.RR. 8/94 e 33/94, previsti dal PRG o dalle sue successive varianti, sono sottoposti alle limitazioni che regolamentano la localizzazione di dette zone omogenee, l'indice di utilizzazione territoriale massimo ammesso è di 830 mq/ha, esso va conteggiato nel dimensionamento del PRG come regolamentato dal successivo art. 20 o, in caso di varianti ai sensi dell'art. 30 lett. d) L.R. 31/97 compensato con le modalità di cui alla D.G.R. 8330 del 23/12/1997.

Art. 19

Nuove modalità attuative del PRG

1. L'approccio perequativo che il PTCP suggerisce a tutti i Comuni della Provincia, comporta due diversi meccanismi attuativi: uno riferito agli interventi negli insediamenti consolidati e l'altro relativo ai nuovi complessi insediativi:
- a) negli insediamenti consolidati (dove gli interventi saranno sostanzialmente quelli di recupero e di completamento) il regime immobiliare non potrà che essere quello attuale, governato da un mercato regolato; gli espropri, relativi alle aree strettamente indispensabili, saranno indennizzati con riferimento ai valori di legge;
 - b) nelle aree per nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68) il PRG deve definire:
 - 1) indici di utilizzazione territoriale omogenei per tipologie di aree, tali indici devono in generale essere più bassi di quelli usati tradizionalmente, perché relativi ad ambiti di dimensioni consistenti;
 - 2) l'attivazione delle aree individuate deve essere subordinata ad un unico strumento attuativo di iniziativa pubblica, privata o mista; per le zone omogenee F) il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale;
 - 3) lo strumento attuativo deve assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari indipendentemente dalle specifiche destinazioni, stabilire i criteri e metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, concentrare le volumetrie consentite su una parte minoritaria dell'area (ad esempio il 30%) e destinare la parte rimanente in prevalenza ad uso collettivo, assicurandone la eventuale cessione al Comune attraverso modalità compensative.

In entrambi i casi l'esproprio non deve essere più la "regola" dell'attuazione del piano, ma solo "l'eccezione", quando la cessione con modalità compensative non sarà possibile.

2. La soluzione di tipo perequativo deve comunque tendere a garantire un identico trattamento delle proprietà coinvolte dal PRG in relazione alle condizioni di stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni della pianificazione vigente.
3. Il PRG potrà definire e regolamentare altre forme di attuazione che rientrano in un corretto confronto pubblico privato incentrato su di un rapporto di consensualità.

Art. 20

Dimensionamento delle previsioni di Piano

1. Il PRG deve dimensionare le proprie previsioni secondo ipotesi credibili e attendibili sia rispetto alle dinamiche di sviluppo in corso, registrate anche dal PTCP, sia rispetto alla effettiva domanda di mercato per il sistema residenziale e produttivo (artigianale, industriale, commerciale, terziario). Il PRG parte operativa ripartisce tale dimensionamento.
In particolare il PRG deve:
 - a) dimensionare le scelte prevedendo una validità temporale non superiore a 10 anni;
 - b) dimensionare gli insediamenti prevalentemente residenziali (zone omogenee B), C) D.I. 1444/68) con riferimento alle dinamiche di mercato e a quelle sociali delle famiglie, con riferimento alla consistenza generale e ai trend di crescita del patrimonio edilizio (stanze e alloggi) effettivamente verificatisi nell'ultimo decennio;
 - c) dimensionare le attività produttive (zone omogenee D) D.I. 1444/68) coerentemente con lo sviluppo produttivo e le dinamiche occupazionali (attivi e addetti nei vari settori di attività) effettivamente verificatesi, con i trend di produzione edilizia per nuovi edifici produttivi (e/o significativi ampliamenti) verificatisi nell'ultimo decennio;
 - d) considerare le dinamiche registrate nelle unità di copianificazione, al fine di definire aree per la produzione di beni e servizi intercomunali, e nelle unità con livello strutturale unitario al fine di definire le aree per insediamenti e servizi;
 - e) relazionare il dimensionamento ai ruoli territoriali assegnati ad ogni Comune dal PTCP.
2. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, il dimensionamento del nuovo PRG, in relazione alle aree classificate dallo strumento urbanistico vigente (zone omogenee A), B), C), D), F) di cui al D.I. 1444/68), con esclusione delle aree classificate come parchi urbani, deve tener conto della parte inattuata delle previsioni. Non potranno essere previste dal PRG nuove aree fintanto che la superficie attuata risulta inferiore al 55% delle previsioni dello strumento urbanistico vigente; è invece ammesso un incremento di una quota pari all'1% della superficie attuata per ogni punto percentuale eccedente il 55% della previsione complessiva, fino al raggiungimento dell'incremento massimo del 10% della superficie attuata, corrispondente ad una attuazione pari al 65%.

3. Il PRG al fine del dimensionamento degli insediamenti deve tendere ad un duplice obiettivo: da un lato la riqualificazione, e cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni sociali ancora presenti e dall'altro la necessità di affrontare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e, in generale, degli insediamenti urbani.
- Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente deve rappresentare la precondizione per avvalorare ogni proposta di crescita insediativa sia per quanto concerne il dimensionamento residenziale, che quello produttivo. Il PRG non deve considerare tale tema solo sotto il profilo della offerta potenziale, ma definendo criteri che consentano di conseguire operativamente gli obiettivi, anche attraverso strumenti di fiscalità locale ed il superamento delle monofunzionalità delle destinazioni d'uso.
4. Il dimensionamento prevalentemente residenziale
- Il dimensionamento prevalentemente residenziale (zone omogenee A), B), C) D.I. 1444/68) deve essere espresso in termini di massima percentuale di accrescimento in relazione al patrimonio edilizio prevalentemente residenziale esistente e nel rispetto delle funzioni compatibili. In particolare:
- a) per i Comuni appartenenti alla classe della concentrazione la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non deve superare il 10% di quello esistente;
 - b) per i Comuni appartenenti alla classe della diffusione policentrica la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non deve superare il 20% di quello esistente;
 - c) per i Comuni appartenenti alla classe della rarefazione la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non deve superare il 30% del patrimonio edilizio esistente.
- Il superamento di detti valori deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrato in termini urbanistici ed ambientali. Gli incrementi di cui sopra non possono comunque superare il 10% delle previsioni edificatorie (comma 4 art. 27 L.R. 27/2000 - PUT).
5. Dimensionamento produttivo delle aree destinate alla produzione di beni e servizi.
- Il PRG deve integrare le attività di produzione e le attività di servizio, tener conto delle previsioni residue confermandole o rilocalizzandole, senza incrementare le stesse fino al loro esaurimento.
- Il PTCP definisce una crescita delle aree per la produzione di beni e servizi (zone omogenee D) D.I. 1444/68) a livello provinciale, per il periodo della sua validità, del 10%.
- Tale incremento potrà essere attivato qualora venga dai Comuni dimostrata l'avvenuta utilizzazione, anche a mezzo di piani attuativi adottati, delle aree produttive già previste dallo strumento urbanistico generale, per almeno l'80%. L'utilizzo della quota di crescita avverrà tenendo conto delle reali dinamiche di sviluppo, mediante processo di copianificazione, privilegiando le localizzazioni definite sulla base di studi ed accordi intercomunali con riferimento al modello ed agli ambiti di copianificazione di cui all'elaborato I.6.1.1.

Gli interventi ammessi devono tendere alla salvaguardia del sistema industriale in essere garantendone prioritariamente l'adeguamento tecnologico e le reali esigenze di ampliamento.

E' inoltre ammessa la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti previsti

(comma 7 art. 30 L.R. 27/2000 - PUT).

Le previsioni devono essere localizzate tenendo conto della facilità di accesso attraverso le infrastrutture viarie esistenti o previste.

I Comuni, qualora ne ricorrano le condizioni, possono comunque attivare le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Dimensionamento per servizi di quartiere e urbani.

Il PRG deve:

- a) confermare i minimi previsti dalla L.R. 27/2000 - PUT avendo, anche, ben presente la sentenza della Corte Costituzionale, 20 maggio 1999 n. 179;
- b) prevedere che, per gli interventi di trasformazione più consistenti, gli standard regionali siano recuperati totalmente e ceduti gratuitamente all'interno del perimetro di ogni piano attuativo;
- c) definire modalità di acquisizione delle aree di tipo compensativo e non di tipo espropriativo;
- d) prevedere una flessibilità normativa che consenta l'interscambiabilità tra le varie destinazioni d'uso pubbliche senza ricorrere, obbligatoriamente, alle varianti;
- e) prevedere parametri di qualità e di costi di gestione.

Per quanto riguarda le attrezzature di interesse comunale o sovracomunale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 58 comma 1 L.R. 27/2000 - PUT, (grandi parcheggi, istruzione superiore, università, salute e assistenza, parchi urbani, attrezzature per lo sport e attività culturali, infrastrutture tecnologiche), indicazioni più puntuali potranno ritrovarsi nei rispettivi programmi di settore predisposti dalla Regione e dalla Provincia. La localizzazione di tali servizi dovrà essere oggetto di copianificazione, pertanto sulla base degli eventuali accordi raggiunti il PRG deve individuare i luoghi adatti e definire linee guida sia per le iniziative dei vari settori comunali coinvolti, sia per i soggetti pubblici e privati che potrebbero essere interessati.

Il PTCP, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30 L.R. 27/2000 - PUT, in sede di copianificazione, e relative intese, nonché sulla base dei Piani di settore regionali o provinciali, individua le aree per le attrezzature e gli insediamenti di interesse intercomunale e le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale,

Art. 21

Revisione delle previsioni inattuate

1. Il PRG non deve necessariamente tagliare il residuo sovradimensionamento del piano, ma deve affrontarlo contestualmente al processo di valutazione e revisione

delle aree esistenti di completamento (zone omogenee B) D.I. 1444/68) e di quelle per nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68) senza uscire dai perimetri che l'espansione ha già definito e che la disciplina urbanistica ha, in qualche modo, sancito, applicando su queste aree una profonda revisione quantitativa e qualitativa di tutte le previsioni: indici, destinazioni, quantità, e parametri al fine di ridurre l'edificazione e aumentare la permeabilità del suolo, la sostenibilità e la qualità dell'insediamento.

2. Gli eventuali “tagli” dovranno riguardare le aree interessate dalle “invarianti” ambientali, cioè dal sistema dei vincoli paesaggistici atemporali e non indennizzabili individuati negli elaborati A.5.1. e riportati negli elaborati in scala 1:25.000. I tagli potranno anche riguardare le aree in dissesto con frane attive e quiescenti.
3. La revisione delle previsioni relative al sistema produttivo deve tener conto di quanto riportato al comma 5 del precedente art. 18 e comma 4 del precedente art. 20, nonché tendere a selezionare le localizzazioni che assicurino maggiori garanzie operative, anche prevedendo nuove aree in sostituzione o alternativa a quelle già previste, che potranno essere ridotte, riclassificate o cancellate per non sovradimensionare l'offerta di piano e orientare maggiormente le attuazioni su quelle di nuova previsione.
La revisione di dette aree inattuate deve essere affrontata con riferimento alle unità di copianificazione definite nell'elaborato I.6.1.1, anche attraverso la costituzione di Consorzi intercomunali che consentano di razionalizzare le politiche e condividere risorse e servizi.
4. La revisione delle previsioni inattuate deve riguardare in modo rigoroso il Piano dei Comuni ricadenti nella classe della concentrazione, potrà essere più flessibile per i Comuni appartenenti alla classe della diffusione policentrica e della rarefazione.

Art. 22

Requisiti di sostenibilità nelle trasformazioni urbanistiche

1. Per le trasformazioni urbanistiche relative ai nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68) o alla revisione di quelli già previsti, il PTCP definisce tre requisiti di sostenibilità:
 - a) concentrazione e integrazione degli insediamenti.
Il PRG deve prevedere la regolamentazione della concentrazione dell'edificabilità e la integrazione funzionale di cui al comma 5 dell'art.18, su una porzione minoritaria dell'area d'intervento destinando la parte residua, prevalente, a verde pubblico attrezzato e/o verde privato ecologico;
 - b) la permeabilità dei suoli urbani.
Il PRG deve introdurre, quale elemento qualificante, la permeabilità dei suoli urbani (IP). La sostenibilità delle previsioni dei PRG sarà valutata anche con riferimento alla permeabilità del suolo, all'aumento del fabbisogno idrico, allo smaltimento delle acque al fine di definire la compatibilità con le infrastrutture in

essere o in progetto (sistema fognario e di depurazione), e con la portata dei ricettori finali, con un bilancio idrico delle trasformazioni proposte dal Piano;

c) Il verde privato ecologico

Il PRG deve prevedere il verde privato ecologico (Ve) capace di garantire la qualità ecologica dei nuovi insediamenti. Tale parametro deve interessare una quota consistente della superficie territoriale da destinare ad uso condominiale che potrà essere dotato di alberature ed attrezzature sportive e ricreative.

2. Il PRG per le trasformazioni urbanistiche deve utilizzare largamente gli strumenti urbanistici di tipo integrato PRU (Programmi Riqualificazione Urbana), PII (Programmi Integrati d'Intervento), Programmi Urbani Complessi e Società di Trasformazione Urbana, in cui l'edilizia pubblica deve avere una quota parte costante dei comparti di trasformazione, (ad esempio dell'ordine del 15%).

*Art. 23
Protezione Civile*

1. Il PRG deve:

- a) definire le tipologie di rischio;
- b) individuare gli edifici di valore strategico ai fini dei soccorsi;
- c) dimensionare e localizzare le aree della protezione civile, anche in relazione alle vie di accesso, nel rispetto delle circolari 2251/95 e 2404/96, secondo le seguenti tipologie:
 - 1) aree di attesa;
 - 2) aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse;
 - 3) aree di ricovero.

Deve inoltre disciplinarne le modalità di realizzazione, la loro permanente manutenzione ed efficienza, regolandone le compatibilità con altre destinazioni d'uso e prevedendo anche integrazioni tra pubblico e privato nei programmi per la loro effettiva realizzazione.

TITOLO IV - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 24

Principi informatori della pianificazione paesaggistica

1. La pianificazione paesistica del PTCP è sviluppata aderendo ai principi della Convenzione Europea per il paesaggio.
2. Ai fini di una corretta valutazione paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio e per un più efficace coordinamento nella gestione degli stessi, sono stabiliti i seguenti principi informatori:
 - a) il paesaggio è il risultato formale derivato dall'interazione nel tempo di elementi ambientali ed antropici. Compito della qualificazione, controllo e valorizzazione è quello del governo del risultato formale cui il paesaggio perviene a seguito delle attività umane che si esplicano nel territorio, tenendo conto delle sue caratteristiche naturali e della evoluzione di queste nel tempo;
 - b) i contrasti tra le esigenze di sviluppo economico e sociale e quelle di conservazione delle condizioni naturali devono essere valutati e governati non sulla base di vantaggi immediati, ma garantendo la permanenza delle stesse condizioni naturali nel tempo;
 - c) nelle trasformazioni urbanistiche e ambientali devono prevalere le scelte che meglio rispettano i valori paesaggistici, privilegiando, in caso di conflitto, le ragioni della natura rispetto a quelle economiche e sociali. Tali scelte devono legittimare usi del suolo che ne consentano la conservazione, la rigenerazione e la diversificazione, su tempi lunghi. Ogni intervento sul paesaggio deve tenere conto delle esigenze fondamentali di ogni forma di vita interessata e delle ripercussioni, anche lontane nel tempo e/o nello spazio, che tali interventi comportano;
 - d) la qualità estetica del paesaggio è il risultato del rapporto equilibrato tra le opportunità economiche, culturali e sociali e la salute "fisiologica" del territorio;
 - e) ogni intervento di trasformazione deve essere ridotto alla dimensione minima necessaria per soddisfare l'esigenza che lo ha determinato. Ciò al fine di limitare gli impatti prodotti, minimizzare la quantità di suolo occupato e consentire nel tempo una diversificazione degli usi;

- f) negli esempi di architettura spontanea e tradizionale del luogo, le forme, le dimensioni, i materiali e i colori definiscono il paesaggio antropico. Questi elementi devono ispirare le azioni di intervento sul paesaggio.
3. Le trasformazioni urbanistiche e ambientali devono comunque garantire la congruenza formale con l'intorno e la continuità biologica degli ecosistemi interessati e, ovunque possibile, devono essere realizzate applicando principi e modalità "sostenibili" ovvero privilegiando l'impiego di tecnologie "dolci" (a basso consumo energetico e non impattanti), eseguite con materiali naturali e/o "viventi" e, preferibilmente, realizzati con le modalità dell'ingegneria naturalistica.

Art. 25

Struttura paesaggistica provinciale

1. La disciplina della struttura paesaggistica provinciale è definita al Capo II e si articola in quattro sistemi paesaggistici, descritti al successivo art. 32, in cui vengono definite tre diverse condizioni di gestione delle trasformazioni denominate: qualificazione, controllo e valorizzazione, la cui disciplina è contenuta ai successivi artt. 33 e 34.

Capo II - DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE

Art. 26

Le Unità di Paesaggio

1. Il livello minimo di disaggregazione analitica sono le Unità di Paesaggio (U.d.P.), definite territorialmente nell'elaborato A.4.2.
Le Unità di Paesaggio costituiscono le unità elementari della struttura paesaggistica provinciale che presentano caratteristiche intrinseche ambientali e d'uso (funzioni antropiche) diverse e distinguibili.
2. Il PRG nella carta dei "contenuti paesaggistici" deve riportare tali suddivisioni territoriali per lo sviluppo dei contenuti paesaggistici proponendo, con motivate scelte, le eventuali precisazioni, modifiche o ulteriori articolazioni.
3. Le Unità di Paesaggio costituiscono anche riferimenti per la pianificazione delle aree extraurbane per quanto concerne gli aspetti produttivi, insediativi ed ecologico - ambientali.

Art. 27

Contenuti paesaggistici del PRG

1. Il PRG o le varianti ad esso ai sensi della lettera d, comma 2, dell'art. 2 L.R. n. 31/97 e ai sensi dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, deve sviluppare per le aree urbane

vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, i contenuti paesaggistici di seguito descritti riportandoli nella carta dei "Contenuti paesaggistici" ad una scala non inferiore a 1:10.000. In particolare deve:

- a) definire il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna area vincolata,
 - b) definire rapporti quantitativi tra i volumi edilizi e le superfici libere, nonché la tipologia degli spazi aperti;
 - c) definire le norme per i diversi tipi di costruzione predisponendo una disciplina di tutela e valorizzazione per i centri e i nuclei storici individuati dal PTCP e per altri beni di valore storico - tipologico e tipico a valenza locale censiti ai sensi dell'art. 6 L. R. 53/74;
 - d) definire l'assetto edilizio indicando, anche attraverso elaborazioni particolareggiate, la posizione, la distribuzione, gli allineamenti obbligatori, i limiti delle visuali da rispettare;
 - e) definire in modo puntuale la disciplina di tutela e sviluppo del verde con riferimento al successivo art. 31.
2. Il PRG, per le scelte di pianificazione generale, per le disposizioni per i piani attuativi e per i progetti di trasformazione, deve basarsi su studi e ricerche specifici volti alla comprensione e definizione delle caratteristiche paesaggistiche proprie delle aree edificate. A tal fine, per le aree destinate a residenza, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 30 L.R. 27/2000 e in difesa dell'immagine dell'Umbria, deve definire le altezze massime degli edifici in relazione alla natura del sito ed a quella orografica del suolo, alla tutela paesaggistica dei crinali e in rapporto alle preesistenze storiche ed insediative finite; deve allegare all'elaborato "Contenuti paesaggistici" un prospetto sintetico che raffronti per comparti, ovvero per classi di zona, ovvero secondo altri criteri, le altezze ammesse comparate con le altezze degli edifici esistenti.
- I contenuti di cui sopra potranno essere ulteriormente sviluppati nel PRG Parte operativa e/o mediante piani di settore quali: Piani dell'Arredo Urbano, Piani del Verde e Piani del Colore tra loro integrati.

Art. 28

Contenuti progettuali di componenti paesaggistiche

1. Il PRG definisce la normativa che disciplina i criteri progettuali per le seguenti componenti paesaggistiche, sviluppando i contenuti di seguito riportati:
 - a) reti aeree di distribuzione.

Gli impianti a rete aerei devono essere realizzati, di norma, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole, alla conservazione dell'ambiente naturale e alla immagine paesaggistica complessiva. Dovrà essere valutata la possibilità del loro interrimento.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si dovrà avere cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che

vengano disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate (comma 2 art. 25 L.R. 27/2000 - PUT).

Fino all'adeguamento a tale norma del PRG, il PTCP attua tale direttiva dando parere preventivo al rilascio dell'atto autorizzatorio.

b) Recinzioni in ambiti extraurbani.

Le recinzioni in ambiti extraurbani dovranno essere realizzate, di norma, mediante siepi di specie autoctone indicate nell'allegato C alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali". Nei sistemi paesaggistici collinari, alto-collinari e montani di cui all'art. 32, oltre alle siepi, potranno essere utilizzati muri a secco o steccati di legno.

c) Terrazzamenti, ciglionamenti e dislivelli.

In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti esistenti devono essere salvaguardati e costituiscono soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Deve essere evitata la realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni.

d) Elementi dell'arredo del territorio.

Rientrano tra tali elementi sia i manufatti di particolare fattura stilistica, quali edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonché elementi vegetali rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni; nonché aree "speciali" quali boschi e/o monti sacri.

Il PRG deve censire tali elementi e le eventuali pertinenze assoggettandoli a vincolo di conservazione, vietandone la modifica, la sostituzione e la demolizione. Per le alberature va prevista la salvaguardia e l'eventuale sostituzione nei casi di danneggiamento.

e) Aree agricole periurbane.

Sono le zone agricole interne e di "bordo" dei centri urbani, che non partecipano né alla categoria "formale" e di funzionamento dell'edificato urbano né a quella dell'agricoltura intensiva. Esse svolgono un ruolo nella costruzione delle reti ecologiche urbane e di connessione tra gli ambienti naturali ed agricoli con la città. Il PRG deve recuperare sul piano funzionale e formale tali aree qualificandole, di norma, come "filtro" tra il paesaggio agricolo e l'edificato, definire il limite tra queste e l'ambito urbano, deve, inoltre, dettare la normativa che ne disciplina l'uso e l'assetto formale.

Art. 29

Ricomposizione paesaggistica

1. Attività estrattive

Il PRG, in coerenza con la L.R. 2/2000 e con il regolamento regionale 24 maggio 2000 n. 4, in sede di adeguamento alla L.R. 31/97, deve:

- a) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree di concessione di materiali di prima categoria di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (minerali

- solidi, risorse geotermiche, acque minerali) ricadenti nel territorio comunale, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- b) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree autorizzate per l'esercizio dell'attività estrattive di materiali di seconda categoria di cui al secondo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (materiali di cava), in esercizio dismesse chiuse o abbandonate, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
 - c) recepire i vincoli ostativi all'esercizio dell'attività estrattiva di materiali di seconda categoria e individuare, in termini fondiari, i relativi ambiti di tutela;
 - d) vietare l'apertura di nuove cave nelle aree che alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. sono vincolate ai sensi dell'art. 139 punti a), b), c), d) del D. Lgs. 490/99;
 - e) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree esterne all'area di cava autorizzate per l'esercizio dell'attività di prima lavorazione dei materiali estratti (frantumazione, selezione, lavaggio) e le aree per le attività di trasformazione dei prodotti di cava (calcestruzzi, conglomerati, calce cemento e micronizzati, laterizi industriali d'arte o artigianali, prefabbricati, premiscelati, ecc.); verifica la loro compatibilità urbanistica tenuto conto del carattere di temporaneità e di specificità della lavorazione ovvero la loro delocalizzazione in relazione anche alla particolarità della produzione e del mercato;

Nelle more dell'entrata in vigore del PRAE:

- f) il PRG parte strutturale individua attraverso il processo di copianificazione fra Comune, Provincia e Regione e con procedure d'intesa, sulla base di studi geologici, idrogeologici, idraulici, morfologici, paesaggistici ed ambientali, privilegiando le parti del territorio già utilizzate ai fini estrattivi in fase attiva o dismessa, sulle quali non gravano vincoli ostativi di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 2/2000, e non vincolate ai sensi dell'art. 139 punti a), b), c), d), D. Lgs. 490/99, l'ambito o gli ambiti del territorio comunale suscettibili di attività di cava per la presenza di materiali di seconda categoria (materiali di cava), e la presenza di condizioni morfologiche che consentano, al termine dell'attività, un efficace reinserimento dell'area di cava nel contesto paesaggistico e ambientale del territorio interessato.

All'interno dell'ambito:

- l'ampliamento di attività di cava in esercizio, la riattivazione di attività di cava dismesse chiuse o abbandonate e l'apertura di nuove attività di cava, dovranno avvenire sulla base dell'analisi storica del prelievo di materiali di cava, ovvero dei dati della statistica mineraria e delle perizie giurate di cui all'art. 12 della L.R. 2/2000 nonché delle necessità dell'industria delle costruzioni e della realizzazione di grandi opere infrastrutturali;
 - l'apertura di nuove attività di cava dovrà essere verificata con la non disponibilità di reperimento di materiale da cave in esercizio o dismesse.
- g) Il PRG, parte operativa perimetra in termini fondiari, all'interno degli ambiti di cui al punto f) le singole attività di cava sulla base del progetto definitivo approvato in Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 L.R. 2/2000. Il progetto definitivo approvato in Conferenza di Servizi ha anche valore di Piano Attuativo, la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale dell'avvenuta approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi, costituisce variazione di destinazione d'uso dell'area di cava che dovrà essere recepita con le procedure del PRG parte operativa;
 - h) al termine del processo di escavazione l'area del sito deve tornare ad avere la destinazione urbanistica precedente. Qualora si voglia una destinazione

urbanistica diversa da quella originaria tale diversa destinazione dovrà essere coerente con gli usi compatibili definiti in fase di copianificazione e riportati negli atti d'intesa di cui al punto f). La nuova destinazione è attuata con variante;

Nelle more di entrata in vigore del PRAE, e in attesa di adeguamento del PRG alla L.R. 31/97, l'apertura di nuove cave dovrà essere valutata con la possibilità di ampliamento di attività di cava in esercizio, la riattivazione di attività di cava dismesse chiuse o abbandonate, fermo restando il divieto di cui all'art. 5 comma 2 L.R. 2/2000 e nelle aree di cui all'art. 139 punti a), b), c), d) del D. Lgs. 490/99.

L'attività di cava è regolamentata dall'art. 19 della L.R. 2/2000 e relativo regolamento.

L'attività di cava, qualora interessi un crinale, attraverso il processo di copianificazione è assoggettata alla valutazione dell'impatto visivo che la stessa può produrre e all'efficace reinserimento dell'area di cava nel contesto paesaggistico - ambientale del territorio interessato.

2. Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione.
Il PRG deve localizzare e dettare la normativa che disciplina l'inserimento paesaggistico degli impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, l'eventuale deroga deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrata; non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 37 e dai punti di belvedere di cui al comma 7 dell'art. 38.
3. Aree per la produzione di beni e servizi (zone omogenee D) D.I. 1444/68)
Il PRG ed i relativi piani operativi ed attuativi devono dettare per tali aree la normativa che disciplina:
 - a) la definizione delle aree verdi pertinenziali che devono essere localizzate dentro e lungo il perimetro delle aree di produzione ed in modo tale da realizzare la connessione e la continuità con le aree verdi eventualmente preesistenti e con quelle agricole, in queste aree devono essere realizzate prioritariamente fasce alberate e/o boscate aventi oltre alla funzione di schermi visivi, anche la funzione ecologica per l'attenuazione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc.
 - b) la qualità delle componenti costruttive e delle finiture esterne e cromatiche degli edifici, degli elementi di arredo e degli impianti di segnaletica, ciò deve assumere particolare incidenza nel caso che dette aree produttive ricadano in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99.

Art. 30

Redazione dei progetti paesaggistici

1. Il PRG, in funzione dell'importanza e della dimensione territoriale delle trasformazioni previste e per gli ambiti in cui è richiesta, dagli indirizzi e/o dalle direttive, attenzione alla situazione paesaggistica, deve dettare la normativa che disciplina l'approfondimento, in sede progettuale, delle condizioni locali relativamente agli aspetti ambientali (caratteri geologici, pedologici, climatici, botanici, zoologici), alle caratteristiche paesaggistiche (i punti significativi di visibilità, tipologie, modalità

costruttive, materiali d'uso prevalenti nella zona, sistemazioni agricole tipiche e storiche), alle infrastrutture ed ai manufatti storici.

2. Nell'allegato A alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area e di progetto delle opere.
3. I contenuti dell'allegato A alle presenti norme " Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono obbligatoriamente sviluppati negli interventi previsti nelle aree di cui all'art. 39.

Art. 31

Scelta e distribuzione della flora

1. Il PRG deve recepire le direttive di seguito riportate ed integrarle con le relative procedure di attuazione.
2. Specie vegetali.
Nell'allegato C alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali" sono riportate le essenze e le caratteristiche delle stesse per la scelta della vegetazione da utilizzare in riferimento ai sistemi paesaggistici di pianura e valle, collinari ed alto-collinari, montani, questi ultimi relativi agli ambiti boschivi.
Negli ambiti urbani, oltre alle specie indicate dal sistema paesaggistico di appartenenza, sono consentite anche le essenze naturalizzate.
3. Rimboschimenti.
Sia negli ambiti che sono già stati interessati da rimboschimenti che in quelli di nuova individuazione sono da prevedere specifici interventi tesi al raggiungimento del climax in analogia a quello delle zone limitrofe di bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico - ambientale dell'intera area.
Tale risultato potrà essere perseguito oltre che con interventi di taglio selettivo anche con operazioni di bioingegneria.
I rimboschimenti devono, di norma, essere effettuati ricorrendo a soluzioni di impianto non rigidamente ordinato, in modo tale da consentire l'integrazione con l'immagine del bosco naturale.
Il rimboschimento nelle aree incendiate deve avvenire con le modalità di cui all'art. 39.
4. Alberature.
L'abbattimento o la modifica di alberature ornamentali (non destinate alla produzione di biomasse) sono disciplinati dalla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da apposita ed esauriente documentazione volta a specificare le ragioni degli abbattimenti richiesti e le relative proposte di reintegro. Gli elaborati devono indicare: la posizione, la specie e le caratteristiche delle alberature, le misure necessarie per il ripristino dei luoghi e gli accorgimenti necessari per assicurare la vita delle nuove piante.

Art. 32 - Sistemi paesaggistici

nella carta in scala 1:100.000 allegata al Repertorio e ne indica la disciplina generale che costituisce direttiva di riferimento per il PRG.

SISTEMA PAESAGGISTICO DI PIANURA E DI VALLE	SISTEMA PAESAGGISTICO COLLINARE	SISTEMA PAESAGGISTICO ALTO - COLLINARE	SISTEMA PAESAGGISTICO MONTANO
CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE Anbiti caratterizzati da depositi alluvionali recenti e da un'altitudine compresa tra 0 e 250 m. s.l.m. e da una giacitura pressoché pianeggiante dei suoli. CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI Anbiti denotati dalla prevalenza di seminativo semplice e dalla presenza dei seminati irrigui che assumono le forme dell'agricoltura meccanizzata con campi aperti e regolari nella quasi totale assenza di presenze vegetali sia arboree che arbustive (siepi), con sfardicate presenze di vigneti e, in prevalenza, fortemente connotati dall'edilizia e dalle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità; nonché caratterizzati, nella maggior parte delle situazioni, da una profonda trasformazione dell'immagine paesaggistica subito nel tempo. MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI Trama dell'insediamento agricolo (campi, fossi, scoline, strade poderai); sistemi vegetazionali (vegetazione ripariale, siepi di confine "fusi neri"); nuclei rurali dai grandi dimensioni; insediamenti rurali diffusi, edifici rurali tipici quali molini ed escavatori, edicole, viali. DIRETTIVE GENERALI - Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltretutto dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza dei corpi idrici superficiali e dalle formazioni ripariali ad essi collegate e che pertanto vengono tutelati. - Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale e, di norma, collocarsi lungo la rotta di pendenza tra l'area valliva e quella collinare. - Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito vallivo.	CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE Anbiti caratterizzati da una prevalenza di depositi fluvio lacustri e di facies marina di costa con un'altitudine compresa tra 250 e 500 m. s.l.m. e da una giacitura non molto acclive dei suoli (basse colline con morfologia "morbida"). CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI Anbiti denotati da rilevati collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed arrotondate tipiche del seminativo semplice con centralità, caratterizzate dalla presenza del seminativo semplice con significative presenze di coltivazioni a vigneto e a olivo, con sistemazioni a campi aperti prevalenti pur in presenza di residui di campi chiusi (mattoia a secco, siepi). Presenze di sistemazioni agrarie tipiche quali ciglionamenti e gradoni. Significative presenze di macchie boscate anche se circoscritte e non costituenti sistemi boscati. Immagine paesaggistica che mantiene ancora alcuni caratteri del paesaggio agricolo tradizionale anche se in un contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi dell'immagine dell'agricoltura meccanizzata ed industriale e che risulta condizionata anche dagli insediamenti urbani e dalle infrastrutture di recente realizzazione. MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI Trama dell'insediamento agricolo dovuta all'appoderaamento rurale regolare e minuto (campi a piccola); oliveti con ciglionamenti, connotazioni con "fusi neri"; nuclei rurali di medio formato; insediamenti rurali (torrioni, mulini, case coloniche); insediamenti di crinale, case di pendio, molini, frantii, edicole, viali. DIRETTIVE GENERALI - Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - paesaggistico delle culture tipiche (oliveti, vigneti e policultura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati. - La cultura dell'olivo è carattere peculiare e distintivo delle aree così individuate e rappresenta un valore paesaggistico che travalica l'ambito comunale costituendo uno degli aspetti più significativi a scala regionale. Per la motivazione sopra esposta gli incentivi e le misure comunitarie volte alla costituzione e al miglioramento degli oliveti, saranno prioritariamente rivolte a tali ambiti territoriali. L'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a "quionque" e in subordine secondo l'impianto in "quadro". - Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. - Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito collinare.	CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE Anbiti caratterizzati da una prevalenza di depositi flyschoidi e, in alcuni casi, da formazioni calcaree, con un'altitudine compresa tra i 500 e gli 800 m. s.l.m. e da una giacitura dei suoli caratterizzata da una certa acclività (alte colline con morfologia "aspra"). CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI La morfologia dei rilievi, le coperture boscate e le ampie zone a pascolo costituiscono i segni paesaggistici dominanti in cui caratteristiche arboree in presenza puniforme e diffusa di vigneti, oliveti e seminativi irrora tutti resti della policultura precedente. Paesaggio denotato da due diverse tendenze, da una parte da forti segni di abbandono che si concretizza con l'aumento dei pascoli espungibili, oltretutto del bosco, mentre, dall'altra, con la sostituzione delle culture tradizionali con altre colture. MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI Trama dell'insediamento agricolo - forestale costituita dai boschi cedui, ciglionamenti e terrazzamenti con a secco, sistemazioni a vigneti, oliveti, castagneti, uliveti, noceti, castagni, noccioli (pendimento - fosco - marchigiano), insediamenti di crinale, case di pendio, viali. DIRETTIVE GENERALI - Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato dalla loro giacitura, dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - paesaggistico delle culture tipiche (oliveti, vigneti e policultura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati. - I boschi e la policultura sono i caratteri peculiari e distintivi delle aree così individuate. Tali caratteri sono in trasformazione in ragione di un progressivo abbandono delle coltivazioni; ciò se da un lato incrementa la naturalità di tali luoghi (seminativi che evolvono verso il bosco) non sempre comporta situazioni di qualità ambientale (climax del bosco) e paesaggistica. Per tale ragione gli incentivi e le misure comunitarie volte al miglioramento dei boschi e per le opere di salvaguardia fitogeologica, saranno prioritariamente rivolte a tali ambiti territoriali. - Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. Di norma è da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli insetti naturali hanno nella zona. - Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito collinare e dei boschi.	CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE Anbiti caratterizzati da una prevalenza di formazioni calcari e, in alcuni casi, da depositi flyschoidi, con un'altitudine superiore agli 800 m. s.l.m. e da una giacitura dei suoli acclive con presenza, in alcuni casi, di pareti rocciose affioranti subverticali. CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI Anbiti fortemente connotati dai boschi di versante tra i quali si distinguono alcune formazioni pure (soprattutto lecchio e faggio e, più raramente, castagno) e dai pascoli caciuninali, con presenze puntuali e circoscritte di coltivazioni agrarie e dalla sporadica presenza di infrastrutture ed edifici. Paesaggio denotato da una sostanziale permanenza dei segni e degli usi del suolo tradizionali nel tempo, con l'eccezione di alcune situazioni di rilevanti dimensioni territoriali, in cui si è verificato l'abbandono delle culture tradizionali quali l'olivicoltura e il seminativo arborato. MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI Trama dell'insediamento territoriale costituita da boschi puri di lecchio, faggete e pascoli sommitali; insediamenti accentrati e d'altura, fontanili. DIRETTIVE GENERALI - Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalle coperture boscate e dai pascoli sommitali nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati. - I processi di trasformazione dei caratteri paesaggistici che hanno di natura tradizionale a favore dei boschi e dei seminativi semplici; ciò se da un lato incrementa la naturalità di tali luoghi non sempre comporta situazioni di qualità ambientale (climax del bosco). In tale quadro andranno favorite le operazioni di qualificazione dei boschi ed andranno evitati processi di omologazione territoriale. - I progetti relativi agli interventi di trasformazione ricadenti in tali ambiti dovranno essere redatti secondo i criteri indicati all'art. 30 delle presenti norme. - Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. Di norma è da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli insetti naturali hanno nella zona. - Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito dei boschi.

Art. 33 - Sistemi paesaggistici di pianura, di valle e collinari

1. Il PTCP nella seguente tabella indica le condizioni di gestione dei sistemi paesaggistici di pianura, di valle e collinari relativamente alle direttive di qualificazione, controllo e valorizzazione, come individuate nell'elaborato A.7.1 sia alla scala 1:400.000 che alla scala 1:100.000, ne indica la disciplina generale nonché le norme di tutela e di sviluppo che costituiscono riferimento per il PRG. Sulla base della "Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali" descritta nell'elaborato A.4.3, sono inoltre individuate le aree in cui prevalgono rispettivamente le direttive di tutela (aree con prevalenti situazioni di qualità) ovvero le direttive di sviluppo (aree caratterizzate da concentrazione di elementi di degrado) per gli interventi di qualificazione.

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI DI PIANURA, DI VALLE E COLLINARI			
	DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE	DIRETTIVE DI CONTROLLO	DIRETTIVE DI VALORIZZAZIONE
Norma Generale	Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare le presistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.	Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di co pianificazione con i Comuni, anche ai sensi della lettera d), 2° comma, art. 2, L.R. 21/10/97 n.31. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle presistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.	Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.
Norma Di Tutela	1. E' di norma da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola con l'esclusione delle parti all'interno di centri e nuclei abitati e nelle loro immediate adiacenze, privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona. 2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa la trasformazione sia della destinazione d'uso che la sostituzione di parti degli edifici, salvo che questi siano individuati quali beni storici o di valore tipologico dal presente Piano o dai Piani Comunali: in tal caso è comunque consentita una diversa destinazione d'uso. 3. In tali ambiti sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite solamente le operazioni silvo - colturali e ne è vietato il completo taglio a raso. In tali aree sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28.	1. Negli insediamenti rurali diffusi, negli annessi rurali e negli edifici tipici e' ammesso il cambiamento della destinazione d'uso; il P.R.G. indicherà quali manifesti possiedono i requisiti tipologici tali da essere tutelati come quelli già indicati nel presente Piano quali beni storico - tipologici; inoltre definirà gli elementi edilizi e/o strutturali che potranno essere eventualmente modificabili e quelli sottoposti alla esclusiva condizione del restauro architettonico. 2. Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale. 3. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28. 4. Il P.R.G. (parte strutturale) indicherà gli ambiti in cui è vietato il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola.	1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato dalla tipologia, dalla conformazione (descrizione) e dai beni specifici di tali sistemi paesaggistici per come precedentemente indicati e che pertanto vengono tutelati. 2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa, fatti salvi gli edifici censiti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 53/74, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni (interventi di restauro e di ristrutturazione anche urbanistica). 3. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28. 5. E' vietato procedere all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di modificare l'aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture.
Norma Di Sviluppo	4. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. dovranno evitare che si realizzi il collegamento di aree già edificate, mentre dovranno essere previste aree libere dall'edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che evitino il collegamento di più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate. 5. Nelle aree di nuova espansione si dovrà comunque assicurare che le superfici coperte o/o impermeabili (pavimentazioni non permeabili) non dovranno di norma essere complessivamente superiori al 50% del terreno a disposizione; e non superare il 60% nelle nuove previsioni per attività produttive. 6. Il P.R.G. individuerà gli ambiti in cui sono ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio agricolo e ne definirà la disciplina. 7. Gli ambiti così definiti sono quelli in cui potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale, di cui all'art. 19 della L.R. 10/04/95 n. 28 e progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più qualificato assetto paesaggistico dei siti più degradati.	5. In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana e le nuove aree produttive dovranno essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le presistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. Sono pertanto giustificati i completamenti che non costituiscano grandi aree edificate e che soprattutto non effettuino saldature tra più aree edificate esistenti. 6. Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola (strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e di siepi. 7. Negli ambiti così designati i Comuni individueranno le aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore assetto paesaggistico. 8. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.	6. Il P.R.G. non potrà di norma prevedere zone di espansione urbana e aree produttive in tali ambiti salvo che in casi particolari adeguatamente motivati dai Comuni. 7. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.

1. Il PTOC, nella seguente tabella indica le condizioni di gestione delle trasformazioni dei sistemi paesaggistici alto - collinari e montani relativamente alle direttive di qualificazione, controllo e valorizzazione, come individuate nell'elaborato A.7.1 sia alla scala 1:100.000 che alla scala 1:400.000, ne indica la disciplina generale nonché le norme di tutela e di sviluppo che costituiscono riferimento per il PRG. Sulla base della "Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali" descritta nell'elaborato A.4.3, sono inoltre individuate le aree in cui prevalgono rispettivamente le direttive di tutela (aree con prevalenti situazioni di qualità) ovvero le direttive di sviluppo (aree caratterizzate da concentrazione di elementi di degrado) per gli interventi di qualificazione.

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI ALTO - COLLINARE E MONTANO			
Norma generale	DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare la preesistenza residuale, o proporre una nuova immagine, pervenendo, in tal caso, alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in ogni caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. Gli interventi di trasformazione degli ammassi devono incrementare la qualità formale ed ambientale dei luoghi da essi interessati.	DIRETTIVE DI CONTROLLO Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di compianificazione con i Comuni, anche ai sensi della lettera d), 2 comma, art. 2, L.R. 2/17/097 n. 31. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i caratteri formali delle preesistenze adeguando ad essi ed integrandoli con gli interventi di trasformazione recente. In questi casi debbono essere previste misure di pianificazione o di compensazione.	DIRETTIVE DI VALORIZZAZIONE Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore inasprimento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.
Norma di tutela	Gli insediamenti rurali diffusi, degli ammassi rurali e degli edifici tipici è ammessa la trasformazione sia della destinazione d'uso che della destinazione di parti degli edifici, salvo che questi siano individuati quali beni storici o di valore tipologico dal presente Piano o dai Piani Comunali, in tal caso è comunque consentita una diversa destinazione d'uso. In tali ambiti sono tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite le operazioni silvo - culturali e ne è comunque vietato il completo taglio a raso. In tali aree sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28.	1. Negli insediamenti rurali diffusi, negli ammassi rurali e negli edifici tipici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso; il P.R.G. indiccherà quali mandati possiedono i requisiti tipologici tali da essere tutelati come quelli già indicati nel presente Piano quali beni storico - tipologici; inoltre definirà gli elementi edifici e/o strutturali che potranno essere eventualmente modificabili e quelli sottoposti alla esclusiva evoluzione del restauro architettonico. 2. Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale. 3. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28.	1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato altresì dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campagna, dalla presenza di tratti significativi del paesaggio agricolo, storico e dalla rilevante presenza di beni specifici di tale paesaggio i quali vengono pertanto tutelati. 2. Negli insediamenti rurali diffusi, degli ammassi rurali e degli edifici tipici è ammessa, fatti salvi gli edifici censiti ai sensi dell'art.6 della L.R. 55/74, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni (interventi di restauro e di ristrutturazione). 3. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno. 4. Il P.R.G. non potrà di norma prevedere zone di espansione urbana e aree produttive in tali ambiti salvo che in casi particolari adeguatamente motivati dal Comune. 5. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettando alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.
Norma di sviluppo	3. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio ambientale coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali coerenti di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse localizzate. 4. Il P.R.G. individuerà gli ambiti in cui sono ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio agricolo di enti sistemi paesaggistici, con particolare riguardo agli oliveti, alle aree terrazzate e ai boschi maggiormente significativi per dimensioni, visibilità e localizzazione e che non ne denotano l'abbandono. 5. Gli interventi ammessi dovranno quelli in cui potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale, di cui all'art. 19 della L.R. 100/095 n. 28 e, per progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più qualificato assetto paesaggistico dei siti più deprivati.	4. In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana e saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali coerenti di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse localizzate. 5. Negli ambiti così designati i Comuni individueranno le aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed un migliore assetto paesaggistico, assoggettando alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.	

CAPO IV - BENI DI INTERESSE STORICO, VEDUTE E CONI VISUALI

Art. 35

Beni di interesse storico, vedute e coni visuali

1. Rientrano in tale categoria (elaborato A.3.1. e A.3.4):
 - a) centri e nuclei storici;
 - b) insediamenti storici puntuali: conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica, molini, infrastrutture storiche civili e militari;
 - c) le vedute e coni visuali.
2. Il PRG per i beni di cui al punto a) del comma 1, siano essi attualmente in area urbana o in area extraurbana, deve: assegnare la classificazione di zona omogenea A) ai sensi del D.L. 1444/68, delimitare in termini fondiari tali beni e, al fine della salvaguardia dell'immagine storica degli edifici e del loro principale impianto tipologico strutturale, dettare, anche rifacendosi ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni, la normativa che disciplina:
 - la progettazione architettonica ed urbanistica e le modalità di intervento e di valorizzazione finalizzate alla manutenzione e alla trasformazione;
 - le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri storici degli edifici ed integrando produzioni artigianali e moderne tecnologie quale condizione di vita per tale tessuto urbano;
 - gli studi utili al processo di recupero, valorizzazione ed integrazione del centro o nucleo storico con il contesto circostante.
3. Il PRG per i beni di cui al punto b) del comma 1 deve:
 - eseguire il loro censimento ai sensi dell'art. 6 della L.R. 53/74 arricchendo, verificando e approfondendo, in tal modo, il repertorio elaborato dal PTCP;
 - delimitare in termini fondiari tali beni, dettare, anche rifacendosi ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni, la normativa che disciplina le modalità di intervento e valorizzazione, la loro tutela, i gradi di modificabilità e i possibili riusi funzionali;
 - individuare, ove necessario o ritenuto opportuno, ambiti di rispetto che esaltino le emergenze sia in quanto tali, che quali nodi della rete viaria.

Il PRG potrà assoggettare tali beni alla classificazione e relativa disciplina urbanistica prevista per le zone omogenee A) di cui al D.L. 1444/68. I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali beni negli elenchi di cui al D. Lgs. 490/99.
4. Per i beni di cui al punto c) del comma 1 il PTCP nell'elaborato A.3.4 presenta un repertorio di vedute o "coni visuali", che costituisce il risultato di una ricerca sulle vedute storiche su cui si basa "l'Immagine dell'Umbria". Il PRG deve recepire le indicazioni riportate nell'elaborato A.3.4, ampliare, se necessario, il repertorio relativamente al proprio territorio, dettare la normativa che disciplina le singole aree interessate. In particolare deve:

- per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
 - per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute.
5. Il PRG nel definire e disciplinare i contenuti paesaggistici del proprio territorio, verifica ed approfondisce la sussistenza delle situazioni critiche tipo individuate dal PTCP e descritte nell'elaborato A.3.1 sulla base dell'analisi comparata delle vedute indagate per aggregazioni insediative:
- a) ambiti della concentrazione.
 Ambiti dove il rapporto tra città e territorio è quasi sempre perduto, negato dallo sviluppo edilizio specie vicino alle grandi infrastrutture. Il PRG deve salvaguardare e conservare le permanenze paesaggistiche che assumono un valore essenziale; deve contrastare la tendenza alla saldatura dei centri, attribuendo particolare valore alle aree ancora libere.
 - b) Centri storici del policentrismo e della rarefazione.
 Il rapporto gerarchico tra città murata e territorio esterno risulta tuttora apprezzabile: è evidente in particolare, nei sistemi collinari, è offuscato in parte dai sistemi pianiziali e collinari, e lungo gli assi infrastrutturali ove la nuova città ha creato spesso fasce indefinite di transizione. Il PRG deve porre particolare attenzione alla definizione dei caratteri volumetrici e tipologici degli insediamenti evitando l'introduzione di tipologie estranee al contesto storico e disciplinando l'utilizzo e l'arredo degli spazi pertinenziali anche in rapporto al mantenimento dei con i visuali significativi. In particolare il PRG deve salvaguardare la conservazione delle visuali più interessanti anche attraverso un'adeguata politica settoriale del verde (privato e pubblico); regolamentare la segnaletica pubblicitaria; definire un rapporto equilibrato tra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.
 - c) Ambiti extraurbani.
 Il rapporto fra sistema agricolo, aree boscate ed insediamenti presenta una forte continuità rispetto a quello delle immagini storiche ed i cambiamenti si notano soprattutto nella fascia alto collinare con l'allargamento del bosco. Il PRG deve disciplinare, nelle aree ove sono più evidenti le trasformazioni, gli interventi e prevedere azioni specifiche allo scopo di conservare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storici prevedendone il recupero e la valorizzazione.
 - d) Grandi panorami (aree oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99 art. 139 comma 1 lett. d).
 In queste aree si evidenzia la permanenza dei fattori che definiscono la eccezionalità delle vedute, che richiedono un particolare approfondimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale. Si tratta di panorami molto vasti che interessano punti posti a quota e distanza molto elevata. Il PRG recepisce le aree suddette, verifica le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definisce le eventuali mitigazioni, disciplina la

pianificazione paesaggistica (artt. 30 e 31 PTCP), introduce norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

6. Il PRG individua e classifica i crinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e definisce, relativamente alle caratteristiche, un'adeguata fascia di rispetto, per ogni lato della linea di crinale, tale da garantire un orizzonte naturale percepibile dalla viabilità di interesse regionale e provinciale nonché dalle ferrovie. Nelle more di individuazione e classificazione dei crinali e delle fasce di rispetto, per un'ampiezza di m. 30 dalla linea di crinale per ogni lato è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

E' consentita:

- a) l'attività agricola silvo - pastorale;
- b) la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c) l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d) la manutenzione delle sedi stradali;
- e) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78, nonché la trasformazione e l'ampliamento di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74, come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97, che non ostacolano la visuale come sopra definita.

Sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone. Il PRG verifica le interferenze delle previsioni vigenti ricadenti nelle fasce di rispetto con i contenuti di cui sopra, definisce eventuali adeguamenti, revisioni e mitigazioni.

Art. 36

Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche. Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico

1. Il PTCP ha raggruppato e suddiviso in classi, di cui ai punti successivi, gli ambiti delle risorse naturalistico ambientali e faunistiche di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, della L.R. 27/2000 - PUT. Il PRG deve perimetrare alla scala 1:10.000 le aree delle singole classi con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento. Per ciascuna di dette aree dovrà dettare la relativa normativa tenendo conto del valore e delle limitazioni attribuiti a ciascuna di esse (Elaborati A.2.1 , A.7.2 e A.2.1.2.)
- a) Classe 1 (Aree urbane consolidate, aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previste dal PRG). Aree che, per le loro caratteristiche, richiedono un "basso" livello di tutela ad eccezione delle aree verdi urbane. Corrispondono agli insediamenti abitativi e produttivi esistenti ricadenti nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale. Il PRG deve disciplinare l'attività edilizia e il controllo delle trasformazioni valorizzando gli elementi di naturalità

ricadenti all'interno di tali aree e promuovendo la costruzione di reti ecologiche urbane in relazione attiva con quelle territoriali individuando la compatibilità, i criteri d'azione ed i presidi per mitigare l'impatto negativo che alcune attività possono avere sulle aree limitrofe e per favorire il miglioramento della qualità ambientale all'interno.

- b) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva: seminativi, oliveti, vigneti, rimboschimenti). Aree dove l'attenzione della pianificazione dovrà essere indirizzata verso la componente faunistica che in tali aree trova un favorevole habitat.

1) Nelle aree di agricoltura intensiva ricadenti in questa classe quali le aree di particolare interesse agricolo, gli oliveti e i vigneti specializzati, il PRG deve valorizzare e sviluppare le specifiche potenzialità produttive ovvero produzioni particolari e di pregio evitando situazioni di contrasto con l'eventuale presenza di aree di interesse faunistico, quali le zone di ripopolamento e cattura e di valichi faunistici. Laddove si verifica questa compresenza il Piano deve prevedere limitazioni alla tipologia colturale delle attività produttive intensive ovvero presidi per la limitazione dell'impatto.

2) Nelle altre aree agricole ricadenti in questa classe il PRG deve prevedere l'uso produttivo e favorire lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentivare la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale.

Il PRG deve disciplinare l'attività edilizia in conformità alla normativa di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97.

Il PRG deve tutelare tutte le forme storiche di sistemazione del suolo agricolo collegate alla policoltura dettando la relativa disciplina per le scarpate, ciglioni, terrazzamenti etc.

- c) Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi). Aree aventi forti connotati di naturalità meritevoli di maggiore tutela e che costituiscono l'attuale rete ecologico faunistica territoriale.

In queste aree è incompatibile l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), ed F) che non riguardino attrezzature o impianti a rete o puntuali di interesse pubblico D.I. 1444/68). Il PRG deve verificare la compatibilità delle eventuali previsioni residue, la loro riconferma dovrà essere dimostrata dalla impossibilità di soluzioni alternative e comunque dovrà prevedere soluzioni compensative finalizzate alla ricostruzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale; per il patrimonio edilizio esistente deve disciplinare l'attività in conformità alla normativa di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97; nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche. di cui all'art.9 del PUT e descritte nella tav.A.2.1.3., qualsiasi intervento edilizio non dovrà comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo.

Il PRG deve disciplinare la realizzazione delle infrastrutture garantendo un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori; per le grandi infrastrutture viarie, deve essere garantita, ai fini della biopermeabilità, la possibilità di attraversamenti adeguati sia per dimensioni che per frequenza; deve inoltre disciplinare le recinzioni

privilegiando la realizzazione di siepi con arbusti e piante autoctone rispetto a reti metalliche o altri materiali che limitano la biopermeabilità come disciplinato dall'art. 28.

Il PRG deve individuare le aree boscate su cui, per il valore delle specie o per particolare tipologia del bosco o per programmi di qualificazione forestale si rende opportuna una protezione tale da escludere interventi non finalizzati esclusivamente alla tutela del bene.

- d) Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale). Racchiude il territorio naturalisticamente più privilegiato sia di tipo floristico vegetazionale sia faunistico che geologico o naturalistico ambientale. Tenuto conto dell'alto valore di dette aree in queste è vietata l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee B), C), D) D.L. 1444/68). Per tali aree sono state definite due sottoclassi.

- 1) Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, aree faunistiche segnalate, geotopi estesi con esclusione della Gola del Bottaccione).

Il PRG deve subordinare qualsiasi tipo di previsione urbanistica al prevalente interesse conservazionistico del patrimonio biocenotico presente e verificando che non sia in contrasto con gli obiettivi di tutela di cui al comma 2 art. 12 del PUT.

Qualsiasi intervento edilizio, con esclusione di quelli previsti dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art 31 della L. 457/78, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la realizzazione di infrastrutture viarie, sono subordinati all'accertamento dell'assenza delle condizioni di divieto di cui al 3° comma dell'art. 12 del PUT.

Il PRG per le aree boscate comprese in questa sottoclasse deve tendere alla qualificazione e potenziamento del patrimonio vegetale sostenendo la trasformazione dei cedui in fustaie o cedui composti.

Il PRG potrà, per i geotopi estesi, approfondire la localizzazione e perimetrare in termini fondiari ogni singolarità geologica comprendendo anche quelle relative al censimento di cui all'art. 16 del PUT; per le parti restanti potrà articolare e disciplinare le previsioni urbanistiche nel rispetto di quanto previsto agli artt. 15 e 18 ricollocandole nelle classi 2 e 3 del presente articolo.

- 2) Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" (SIC, SIR, ZPS); oasi di protezione faunistica; singolarità geologiche e Gola del Bottaccione).

In dette aree è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Il PRG deve verificare la consistenza del patrimonio edilizio esistente su cui sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 L. 457/78 e definire i criteri di mitigazione per gli eventuali interventi di cui alle lettere d) ed e) di cui all'art. 31 L. 457/78 ammessi nel rispetto del comma 3 dell'art. 12 del PUT. Nel caso di siti "Natura 2000" i progetti che possano avere incidenze significative su tali siti dovranno essere sottoposti ad una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e relativi atti di recepimento e/o nei casi previsti dal D.P.C.M. 377/88, allegati A e B D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. 11/98, a valutazione d'impatto ambientale che ne verificano la compatibilità con il prevalente interesse di tutela delle componenti naturalistiche, abiotiche, biotiche ed ambientali d'insieme.

Il PRG per i siti "Natura 2000" deve di norma escludere la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente, la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e relativi atti di recepimento.

Il PRG deve definire in termini fondiari le singolarità geologiche e la gola del Bottaccione.

Le disposizioni delle sottoclassi 4a e 4b si applicano anche rispettivamente alle aree ad elevata diversità floristico vegetazionale (art. 12 L.R. 27/2000 - PUT) ed ai siti di interesse naturalistico (art. 13 L.R. 27/2000 - PUT) non ricompresi all'interno delle aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG, al fine di garantire la effettiva massima tutela , dei siti "Natura 2000" o delle loro parti, non ricompresi all'interno di aree di particolare interesse naturalistico - ambientale (art. 14 L.R. 27/2000 - PUT) ovvero di aree di elevata diversità floristico vegetazionale (art. 12 L.R. 27/2000 - PUT), individua per questi una adeguata fascia di rispetto e ne determina la disciplina.

2. Il PRG dovrà verificare la corrispondenza delle proprie previsioni rispetto alle singole classi ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTCP dovrà adeguarsi ai contenuti di cui sopra.

Art. 37

Infrastrutture di interesse paesaggistico

1. Rientrano in tale categoria le infrastrutture e gli ambiti indicati negli elaborati A.3.3. e A.7.1:
 - a) viabilità storica minore;
 - b) ambiti della centuriazione romana;
 - c) viabilità panoramica principale.
2. Il PRG deve individuare tali beni e in particolare deve:
 - a) per la viabilità storica minore:
 - 1) tutelare e valorizzare tale viabilità attraverso il recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
 - 2) consentire l'utilizzo, anche polivalente, garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinare le eventuali caratteristiche perdute, ma comunque definite;
 - 3) salvaguardare e correttamente valorizzare l'orditura per la lettura, del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato; essa deve avere, ove ciò sia consentito, carattere determinante rispetto alla definizione degli allineamenti dei nuovi interventi di trasformazione territoriale;
 - 4) evitare che sia asfaltata; è ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi di basso impatto;
 - 5) definire i criteri per la eventuale sdemanializzazione o modifica del tracciato;
 - b) per gli ambiti della centuriazione romana:

tutelare e valorizzare con particolare attenzione i segni peculiari di tale assetto (allineamenti, dimensioni della trama dei campi, fossi e canali, strade poderali, etc.);

c) per la viabilità panoramica principale:

- 1) prevedere adeguate fasce di rispetto delle visuali disciplinandone gli interventi possibili, vietando in esse la nuova edificazione, la trasformazione o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente sarà consentito qualora non siano di ostacolo o limitino la godibilità delle vedute panoramiche;
- 2) vietare lungo il tracciato l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

Il PRG può individuare e promuovere progetti di valorizzazione paesaggistica di tali infrastrutture ed ambiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 28/95.

I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali infrastrutture ed ambiti tra quelli tutelati dal D. Lgs. 490/99.

CAPO V - PRESCRIZIONI DEL PTCP

Art. 38

Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 139)

1. Le prescrizioni stabiliscono la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99.
2. La pianificazione comunale generale ed attuativa e gli interventi di trasformazione urbanistica, ambientale ed edilizia devono essere coerenti con le motivazioni contenute nei singoli provvedimenti di tutela e con la salvaguardia degli elementi paesaggistici che connotano gli ambiti vincolati. Gli interventi inoltre devono essere coerenti con l'allegato A alle presenti norme e quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rifarsi ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
3. I caratteri della tutela delle zone vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di paesaggio di cui all'art. 26 in cui tali zone ricadono.
4. Bellezze naturali e singolarità geologiche (punto a, art. 139 D. Lgs. 490/99)
Sono le zone individuate nell'elaborato A.7.1., nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000), costituite dalle bellezze naturali, dalle singolarità geologiche e dai beni paleontologici. Il PRG recepisce, alla scala 1:10.000 le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali zone:

- a) è vietata l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali eventualmente presenti, l'eliminazione degli esemplari botanici e la trasformazione delle associazioni vegetali;
- b) sono consentiti unicamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 31 della L. 457/78;
- c) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché ambientale che possano pregiudicare detti beni.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

5. Ville, giardini e parchi (punto b, art.139 D. Lgs. 490/99)

Sono le zone individuate nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000 e costituite da ville ed edifici annessi (casini, cappelle, limonaie, etc.), da giardini e parchi, comprensivi degli elementi di arredo e delle sistemazioni del terreno. Il PRG recepisce, alla scala più opportuna (1:10.000 - 1:2.000) le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali zone:

- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni;
- b) sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 31 L. 457/78 rivolti ad una migliore fruizione del bene, anche con variazione della destinazione d'uso, a condizione che non arrechino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale;
- c) gli interventi ai giardini storici e ai parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della "Carta dei giardini storici" (Carta di Firenze) redatta dall'Icomos-Ifla il 15/12/1982 riportata nell'allegato B alle presenti norme.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

6. Complessi caratteristici (punto c, art. 139 D. Lgs. 490/99).

Sono le zone così individuate negli elaborati A.7.1, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Il PRG recepisce, alla scala 1:10.000 le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali zone:

- a) sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95) ;
- b) sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell'art. 31 L. 457/78; quelli di nuova edificazione nelle zone omogenee B) D.I. 1444/68; quelli di attuazione di nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 previsti dal PRG vigente e dotati di strumenti attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP. Tali interventi devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rifarsi

anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.1999 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni fino a quando non sarà approvata la specifica normativa di cui alla lettera e).

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

c) per i Comuni parzialmente vincolati:

1) il PRG in sede di adeguamento, revisione o varianti non deve prevedere di norma nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.I. 1444/68 e, per le zone F) sono consentite solo le attrezzature e gli impianti di interesse generale). L'eventuale individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli previsti e non dotati di strumenti attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico-ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto deve documentare tale eventuale scelta.

2) nelle zone omogenee E) comprese nell'ambito vincolato sono ammessi di norma solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata, ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 35. L'indice di cui al comma 2 dell'art. 64 della L.R. 27/2000 non si applica in dette zone vincolate. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

d) per i Comuni totalmente vincolati, cioè quei Comuni il cui territorio, per non meno dell'80%, è assoggettato al vincolo di cui al punto c) dell'art. 139 del D. Lgs. 490/99:

1) il PRG in sede di adeguamento o revisione o variante deve definire gli ambiti del territorio dove, per particolari esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dove sono esclusi i nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68). L'individuazione di nuovi complessi insediativi, nonché la riconferma o la modifica di quelli previsti e non dotati di strumenti attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP, deve avvenire in relazione al contenuto del provvedimento di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 35;

2) nelle zone omogenee E) di cui al D.I. 1444/68 sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74, come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97.

I nuovi edifici devono essere ubicati in luoghi non in contrasto con i contenuti del provvedimento di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 35.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

e) Il PRG dei Comuni parzialmente o totalmente vincolati deve assoggettare le zone omogenee A), B), C), D), E), F) D.I. 1444/68 ricadenti nell'ambito vincolato ad una specifica normativa che:

- sulla base dei contenuti del provvedimento di vincolo;
- nel rispetto del precedente art. 27 e dell'Allegato A alle presenti norme;
- rifacendosi ai contenuti alla D.G.R. 28.07.1999 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente;
- raccordandosi alla disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 26;
- nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 35;

disciplina le modalità di intervento prioritariamente finalizzate alla valorizzazione degli elementi ambientali, ad un corretto inserimento paesaggistico degli edifici, alla qualificazione edilizia, alla difesa dei valori architettonici e tipologici di pregio presenti, al recupero e alla riqualificazione edilizia e urbanistica del patrimonio edilizio esistente; disciplina inoltre per le zone omogenee E), in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 18, le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di valore culturale e tipico censito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 53/74, nonché gli interventi relativi alla realizzazione di recinzioni, impianti aerei, muri di contenimento, elementi di arredo.

L'adeguamento del PRG ai contenuti di cui sopra, per quanto non immediatamente prevalente, deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTCP; trascorso tale termine senza che il PRG sia stato adeguato, negli ambiti tutelati di cui sopra:

- 1) sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), e) di cui all'art. 31 L. 457/78;
- 2) sono ammessi gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, quelli di cui alla legge 7 Agosto 1997 n. 270, quelli derivanti dall'applicazione di leggi conseguenti a calamità naturali, e quelli previsti dagli strumenti di programmazione e dai PRUSST di cui ai DD. MM. 08.10.98 e 28.05.99;
- 3) è esclusa l'edificazione nelle aree di completamento zone omogenee B) D.I. 1444/68);
- 4) è esclusa la nuova edificazione nelle zone omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 tranne quella prevista dai Piani Attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP;
- 5) è esclusa la nuova edificazione nelle zone omogenee E) D.I. 1444/68, tranne gli interventi di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 L.R. 53/74 come modificato dall'art. 34 L.R. 31/97.

7. Bellezze panoramiche (punto d, art. 139 D. Lgs. 490/99)

Sono gli ambiti identificati nell'elaborato A.7.1. nel Repertorio in scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g), art. 4, nonché dai tematismi

contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000. Il PRG recepisce, alla scala più opportuna (1:10.000) le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali ambiti:

a) sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

b) gli interventi ammessi sono quelli previsti al precedente comma 6 p.ti b), c) d). La loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

Il PRG deve verificare le interferenze con gli atti di vincolo, definire le mitigazioni necessarie, dettare, all'interno della specifica normativa di cui al precedente comma 6, la disciplina, facendo esplicito riferimento ai contenuti degli atti di vincolo ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 35. L'adeguamento del PRG al presente comma per quanto non immediatamente prevalente deve avvenire nei tempi previsti dal precedente comma 6.

8. All'interno delle aree di studio di cui all'art. 17 L.R. 27/2000 - PUT, in coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. 9/95 sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, quelli ricompresi in piani pubblici di settore, quelli di aree di valenza regionale.
9. Entro tali zone le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati alla disciplina di cui al comma 2 art. 39 L.R. 31/97.

Art. 39

Ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 146)

1. I caratteri della tutela e valorizzazione delle aree vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 26 , in cui tali aree ricadono.
2. Gli interventi ammessi devono essere progettati ed eseguiti in modo coerente con quanto riportato nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
3. Ambiti lacustri (lettera b), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131)

Gli ambiti lacustri comprendono il Lago Trasimeno e quelli interessati dal bacino del Chiascio:

a) Lago Trasimeno.

La disciplina paesaggistica inerente l'ambito lacustre del Lago Trasimeno, individuato nell'elaborato A.7.1., nel Repertorio in scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 dell'art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, attiene all'Area naturale protetta "Parco del Trasimeno", istituita con L. R. 9/95. Tale ambito, vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/99 (lett. c) art. 139) come complesso caratteristico è assoggettato a quanto previsto al comma 6 dell'art. 38 con particolare attenzione alla vegetazione caratteristica delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide. I prati umidi ricadenti in tale ambito sono tutelati e ne è espressamente vietata la messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla loro conservazione.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

b) Ambiti interessati dal Bacino del Chiascio.

Gli ambiti di rispetto dal Bacino del Chiascio sono individuati nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM. Il PRG recepisce tale limitazione. In tali ambiti:

1) sul patrimonio edilizio esistente salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97 finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate;

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

2) non devono essere di norma previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 della L.R. 27/2000 - PUT, nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.L. 1444/68, per le zone omogenee F) sono consentiti solo i nuovi complessi insediativi i cui servizi sono volti alla valorizzazione ambientale). La previsione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o variante dovrà documentare tale eventuale scelta

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

3) il PRG potrà prevedere aree per attrezzature di uso pubblico destinate esclusivamente alla fruizione del bene ed alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva limitatamente all'area del lago, a tal fine dovrà dettare la normativa che, in relazione ai caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ne definisce la localizzazione e disciplina le modalità di intervento e di valorizzazione.

4. Ambiti fluviali (lettera c), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131).

- a) Aree di interesse paesaggistico - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 e dai tematismi contenuti nel CD ROM a scala di acquisizione 1:10.000.

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

- 1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);
- 2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);
- 3) salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48 L.R. 27/2000 - PUT è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.L. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.
- 4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico - sanitarie
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
- 5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.L. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 L.R. 27/2000, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa

soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

- 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b,) c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L. R. 31/97 finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

- 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina (art. 48 comma 5 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG deve perimetrare in termini fondiari alla scala 1:10.000 dette aree.

- b) Il PTCP inoltre ha definito le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché dai tematismi contenuti nel CD ROM alla scala di acquisizione 1:10.000. In tali aree le limitazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) hanno valore di Direttive ai sensi dell'art. 5.

Il PRG dovrà recepire in termini fondiari, alla scala 1:10.000, dette aree, con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento.

5. Ambiti montani (lettera d), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99)

Sono le aree definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 mt. s.l.m. In tali aree:

- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;
- b) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F) di cui al D.I. 1444/68. La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta;

- c) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78 e ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 L.R. 31/97. Il PRG potrà prevedere attrezzature ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, a tal fine deve dettare la normativa che disciplina le modalità di intervento in relazione al carattere ambientale e paesaggistico dell'area.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

6. Ambiti dei parchi (lettera f), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99)

Nelle aree definite negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g), comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM a scala di acquisizione 1:10.000, costituite da Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" per quanto concerne il Parco Nazionale dei Sibillini e dai Piani delle Aree naturali protette regionali, come previsto dal comma 9 dell'art. 12 della L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino all'approvazione del Piano del Parco per le aree naturali protette gli interventi consentiti dall'art. 10 della L.R. 9/95, sono disciplinati dal comma 6 dell'art. 38

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

7. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99).

Le aree boscate sono quelle definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, ripresi dalla Carta Forestale regionale e delimitati in termini fondiari dal P.R.G.

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36, sono ammesse:

- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
- b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;
- c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a) b) c) d) art. 31 L. 457/78 e commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97;
- e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione

frangimento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e regolamento regionale 4/2000.

In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
- g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
- h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
- i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
- j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
- k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
- l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001.
- m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nel comma 3 dell'art. 31 "Indicazioni per i rimboschimenti".

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

8. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99)

Nelle aree definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000 e nella Carta Topografica Regionale delle perimetrazioni delle zone sottoposte a tutela, elaborata dalla Giunta Regionale, zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 146 D. Lgs. 490/99 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate".

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

9. Ambiti della zone umide (lettera i), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99).

L'area ed il sito compreso negli elenchi di cui al D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 di protezione delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) è quella della palude di Colfiorito ed è ricompresa entro il perimetro dei relativi Parchi regionali di cui alla L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale ambito è assoggettato a quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

10. Ambiti di interesse archeologico (lettera m), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99).

Sono le aree riportate negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui alla lettera g) art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, come "aree

archeologiche definite” che comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1, art. 146 del D. Lgs. 490/99:

Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), comma 1, art. 146 del D. Lgs. 490/99 l'esercizio delle funzioni Comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private;

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

- 11.** All'interno degli ambiti individuati dai commi 3, 4 punto 1 e commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati all'art. 39 comma 2 L.R. 31/97.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

- 12.** Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono assoggettate alle limitazioni e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 146 D. Lgs. 490/99.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

Allegato 1

SINTESI DEGLI INDIRIZZI

SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO

(A.1.3.) Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico

Qualsiasi scelta di trasformazione urbanistica del territorio dovrà tener conto delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

Il PRG dovrà, attraverso la raccolta di notizie storiche riguardanti l'evoluzione dei pendii e degli eventuali danni provocati alle strutture, la raccolta di dati sulle precipitazioni meteoriche e sui caratteri idrologici della zona, sui sismi e su precedenti interventi di consolidamento, adeguatamente studiare il territorio comunale rilevando tutti i dissesti significativi definendo per ciascuno i caratteri, la tipologia e lo stato di attività. Tale studio, che dovrà essere effettuato ed esplicitato attraverso i contenuti delle D. G. R. 19 maggio 1982 n. 2789 e 18 giugno 1985 n. 3806, richiamate dalla D.G.R. n. 6368 del 09.12.1998, oltre che approfondire e specificare in sede locale le indicazioni del PTCP, dovrà individuare le aree instabili che dovranno essere dettagliatamente definite attraverso le loro caratteristiche, e dovrà prevedere o riconfermare ovvero rimuovere le possibilità d'uso ai fini urbanistici o subordinarne l'uso alla preventiva realizzazione di opere necessarie alla stabilità. Lo studio dovrà essere particolarmente accurato qualora interessi aree ricadenti nei Comuni a sismicità elevata.

Per quanto attiene alla sensibilità al rischio sismico la classificazione macrosismica riportata nel PUT distingue tre livelli di macrosismicità sulla base della massima accelerazione orizzontale di picco (PGA): ad ogni territorio comunale viene assegnato il valore relativo al capoluogo distinguendo comuni a sismicità elevata ($PGA > 0.20\text{ g}$), a sismicità media ($0.12\text{ g} < PGA < 0.20\text{ g}$), a sismicità bassa ($PGA < 0.12\text{ g}$). La distribuzione della macrosismicità mostra una zona a bassa sismicità comprendente solo quattro comuni ad W-SW del Lago Trasimeno mentre la zona a sismicità media ed elevata occupa gran parte del territorio provinciale da NW a SE, raggiungendo i livelli più elevati ($PGA > 0.20\text{ g}$), in un'ampia zona orientale comprendente la Valnerina, lo spoletino, la Valle Umbra e parte della Valle del Tevere.

Per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica, considerando quanto riportato nell'art.50 del PUT e nella D.G.R. 14 marzo 2001 n. 226 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definiti due livelli di approfondimento:

Livello I riguardante i comuni a sismicità elevata;

Livello IIa riguardante i comuni a sismicità media;

Livello IIb riguardante i comuni a sismicità bassa.

Il PRG dovrà, a seconda del livello di appartenenza del Comune verificare le compatibilità delle destinazioni d'uso con gli effetti sismici locali.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 15.

(A.1.4.) Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi

Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Il PTCP recepisce le indicazioni del D. Lgs. 152/99 per quanto riguarda la disciplina generale per la tutela delle acque ed in particolare:

- 1) acquisisce dalla Regione la classificazione dei corpi idrici sotterranei realizzata sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato dall'ARPA distinguendo 5 classi di qualità: stato ambientale elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare;
- 2) acquisisce l'indicazione dei corpi idrici significativi per i quali la Regione ha stabilito gli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione d'uso e recepisce le proposte di intervento di Regione e ARPA finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui sopra;
- 3) acquisisce l'indicazione delle aree vulnerabili da nitrati e prodotti fitosanitari indicate dalla Regione, sentita l'Autorità di Bacino, sulla base dei risultati del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei condotto dall'ARPA e recepisce le proposte di intervento per la riduzione dell'impatto dovuto alle attività agricole, in particolare nei settori strategici per

l'approvvigionamento idrico e nelle zone in cui tali interventi hanno una ricaduta diretta sulla programmazione urbanistica.

La realizzazione di nuove opere per la captazione di acqua per scopi idropotabili deve essere protetta con zone di rispetto di almeno 200 m. di raggio. Si suggerisce tuttavia di affrontare la definizione dell'area di rispetto non soltanto in termini geometrici ma soprattutto attraverso studi geologici/idrogeologici che possano meglio perimetrare l'area che va tutelata al fine della protezione delle acque.

In attesa di una definizione legislativa regionale per l'utilizzazione agronomica dei reflui e di fanghi provenienti dalle attività zootecniche, agroalimentari e dagli impianti di trattamento dei reflui civili ed industriali, la loro utilizzazione ai fini della fertirrigazione dovrà avvenire in modo corretto al fine di evitare danni ambientali, pregiudicare l'igiene dei luoghi, provocare disturbi alla salute dell'uomo e pregiudicare il corretto svolgimento di altre attività economiche (turismo) e/o civili presenti nell'area e previsti dal PRG.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 15.

(A.2.1) Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche

Obiettivo del PTCP è il rapporto biunivoco che lega le politiche settoriali ambientali alla gestione delle trasformazioni territoriali e quindi di operare affinché le singole problematiche contribuiscano, per le loro specifiche connessioni, a definire gli strumenti e le regole per raggiungere i riferimenti assunti a tal fine.

Il PTCP ha messo insieme gli elementi contenuti nel PUT e quelli propri della Provincia procedendo ad una sovrapposizione incrociata dei molteplici tematismi e relative cartografie di settore al fine di individuare tutti gli ambiti di tutela e/o di valore, compresi quelli necessitanti di una particolare tutela per un'adeguata protezione e controllata fruizione delle modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela:

- 1) Corridoi ecologici ed aree critiche di adiacenza (artt. 9 e 10 L. R. 27/2000)
- 2) Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico - venatorio (art. 11 L.R. 27/2000)
- 3) Zone di elevata diversità floristico - vegetazionale (art. 12 L. R. 27/2000)
- 4) Siti di interesse naturalistico (art. 13 L. R. 27/2000)
- 5) Aree di particolare interesse naturalistico - ambientale (art. 14 L. R. 27/2000)
- 6) Aree boscate (art. 15 L. R. 27/2000)
- 7) Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 L. R. 27/2000).

Il territorio così analizzato è stato ripartito in classi in funzione delle condizioni d'uso, delle qualità e potenzialità espresse:

- 1) Classe 1 (Aree urbane consolidate o interessate da processi di urbanizzazione in atto o previste dal PRG)
- 2) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva: seminativi, vigneti, oliveti, rimboschimenti)
- 3) Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi).
- 4) Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).

Tenuto conto dell'alto valore di tali aree sono state definite due sottoclassi:

- a) Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, aree faunistiche segnalate, geotopi estesi con esclusione della Gola del Bottaccione)
- b) Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" (SIC, SIR, ZPS), oasi di protezione faunistica, singolarità geologiche e Gola del Bottaccione).

Il PRG dovrà assumere le tematiche dell'ambiente naturale riconoscendo nel patrimonio naturale ambientale una risorsa da tutelare in quanto capace di fornire valore aggiunto al proprio sistema insediativo ed utilizzabile sia come elemento attivo per la sua rigenerazione e sia come patrimonio da mettere a disposizione di coloro che non ne dispongono. Le politiche di tutela ambientale, ed in questo caso faunistica o vegetazionale, dovranno rappresentare un importante veicolo per la

diffusione delle proprie scelte ed insieme un momento di controllo dei risultati raggiunti, nonché una nuova ed efficace occasione per sperimentare la propria compatibilità con i processi di trasformazione territoriale in atto.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui agli artt. 35 e 36.

(A.3.1.) Nuclei storici ed emergenze puntuali storico architettoniche

Il PTCP ha raccolto nell'unica categoria "centri e nuclei storici" l'insieme degli insediamenti il cui tessuto urbano è caratterizzato da forme tipiche dell'agglomerato antico e ne conserva significativi manufatti. Tale semplificazione, che non nasconde l'evidente diversità tra il centro storico di una città moderna e l'aggregato rurale oggi abbandonato o semi abitato, vuole in primo luogo evidenziare l'attuale centralità del tema degli insediamenti storici e dell'intero patrimonio edilizio-urbanistico storico. Il problema del recupero è un tema a scala territoriale nel quale sono coinvolte: le problematiche dell'espansione insediativa; le questioni del rafforzamento degli assetti insediativi nelle zone a bassa densità e forte rarefazione; la valorizzazione, in senso anche produttivo, del ricco patrimonio ambientale di cui quello edilizio-urbanistico è parte significativa.

I centri ed i nuclei storici vengono così riconosciuti come elementi strutturali del territorio provinciale capaci di fornire una risposta al nuovo fabbisogno insediativo che potrà prendere corpo anche a seguito delle politiche di incentivazione urbanistica, tributaria e fiscale.

Particolare interesse rivestono anche gli insediamenti storici puntuali che sono disseminati nel territorio umbro rappresentati da conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica della cultura contadina e mezzadrile, molini, infrastrutture storiche civili e militari. Tali beni costituiscono una chiave interpretativa di carattere territoriale e, insieme alla viabilità storica da cui sono messe in rete, rappresentano i nodi del sistema insediativo e paesaggistico storico in quanto tale.

Significativa è la localizzazione e tutela dei con visuali da preservare in quanto veicoli di primaria importanza per la conservazione e diffusione dell'immagine dell'Umbria fondata su un equilibrato rapporto tra naturalità e storia e di per sé risorsa fondamentale della Regione stessa.

Il PTCP ha costruito un Repertorio di vedute ricavate da fonti di diverso genere: letteratura, immagine pittorica, documentazione fotografica, normativa vincolistica specifica.

La ricerca condotta non può essere considerata esaustiva ma quale elemento esemplificativo che il PRG dovrà ampliare alla scala locale.

Il PRG, per la salvaguardia e gestione del bene archeologico, dovrà prevedere che, nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99 art. 146, gli interventi siano soggetti a specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria. In tali aree, le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:

- 1) nelle aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante (vincolo diretto - art. 49 del D. Lgs. 490/99) sono da prevedere solo opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente e opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle presenze archeologiche sottoposte a tutela. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici o ad opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli;
- 2) nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99 (vincolo indiretto) le opere da prevedere devono rispondere alle prescrizioni specificate nel decreto di vincolo e più in generale devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e di decoro del bene archeologico oggetto di tutela, nonché la possibilità di fruirla nel suo inscindibile rapporto con la morfologia del territorio.

1.1.1.1.1 Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui all'art. 39.

(A.3.2.) Aree e siti archeologici

Il PTCP ha individuato le seguenti tipologie archeologiche:

- aree archeologiche definite vincolate ai sensi della lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99, (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000 e 1:10.000)
- aree archeologiche definite perimetrate dal PTCP e non soggette al vincolo di cui alla lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99, (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000)
- presenza di elementi ed indizi archeologici di varia natura e precisione che ancora non consentono di definire una perimetrazione (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:100.000).

1) Aree archeologiche definite vincolate.

Le aree archeologiche definite vincolate sono le aree oggetto di tutela archeologica ai sensi della lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99. Tali aree costituiscono luoghi di concentrazione della qualità del territorio pertanto richiedono un atteggiamento che veda nella conservazione e manutenzione un momento essenziale e prioritario rispetto a qualsiasi altra possibilità d'uso. L'esercizio delle funzioni comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

Le aree di interesse archeologico definite vincolate sono disciplinate nel comma 10, art.39.

Per tali aree si riportano di seguito le indicazioni relative agli interventi consentiti ed agli usi compatibili:

- GUBBIO, loc. Vittorina (D.G.R. 5 maggio 1987, n. 2897)

L'area sottoposta a tutela corrisponde al sito di una delle principali necropoli dell'antica Gubbio, sviluppatasi in relazione ad un importante asse viario antico. Tenuto conto che l'area di interesse archeologico si raccorda e in parte si sovrappone con un'area di notevole interesse ambientale tutelata con D.M. 6 aprile 1956 si evidenzia come gli interventi nell'area devono essere mirati alla rigorosa salvaguardia dello stato dei luoghi, pianificando la valorizzazione degli aspetti ambientali e archeologici attraverso la qualificazione dell'asse viario antico e la conservazione della sua connotazione extraurbana esplicitata dalla necropoli che si sviluppa in rapporto ad esso. Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere la manutenzione e il recupero della vegetazione d'alto fusto esistente, specialmente in quanto elemento che sottolinea il tracciato antico, mantenere la percezione della continuità del tracciato, limitare gli interventi edilizi alla sola manutenzione del patrimonio esistente con disposizioni atte ad armonizzare, attraverso l'impiego di materiali naturali, l'aspetto esterno degli edifici ai valori di pregio dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata la possibilità di operazioni di ripristino e restauro ambientale attraverso l'abbattimento di manufatti recenti o degradati o di superfetazioni e la trasposizione in condotta a terra dei servizi aerei.

La destinazione dell'area, considerati i caratteri di pregio sottoposti a tutela deve necessariamente essere indirizzata verso un uso pubblico di parco culturale, valutando la possibilità di integrare con aree a verde pubblico la fascia di 20 ml ai lati della strada che rappresenta attualmente il limite della zona sottoposta a tutela.

Considerata la presenza della necropoli antica deve essere evitata la realizzazione di infrastrutture che intervengano nel sottosuolo archeologico.

Dal momento che la necropoli rappresenta un elemento determinante per l'esplicitazione del valore culturale dell'area, sulla base dei dati archeologici disponibili deve essere valutata la possibilità di mantenere in vista settori della necropoli esplorata, o in alternativa, di prevedere almeno allestimenti di tipo didattico e illustrativo che consentano comunque di percepirne la presenza.

- PANICALE, loc. Monte Solaro (D.G.R. 8634 del 5 novembre 1992)

Il Monte Solaro è stato riconosciuto sede di un insediamento databile alla tarda età del bronzo, esteso su tutti i pendii della montagna anche a quote molto basse. L'importanza del sito è data principalmente dall'ampiezza dell'area interessata dai resti antichi e dal fatto che l'insediamento è fortunatamente arrivato sino a noi pressoché integro nei suoi elementi essenziali, protetto probabilmente dalla forte coltre vegetale, dovuta alle vicende geologiche e pedologiche del Monte Solaro che hanno garantito una notevole stabilità dei pendii. Inoltre il sito archeologico, per tipologia, cronologia e caratteristiche di conservazione ha caratteri di unicità nel bacino del Trasimeno e assume quindi un valore culturale di assoluto interesse.

Recenti lavori di rimboschimento hanno evidenziato che tali interventi non sono compatibili con le presenze archeologiche ivi presenti.

La pianificazione dell'area deve quindi porsi l'obiettivo di rigorosa salvaguardia del rapporto di inscindibile simbiosi tra le caratteristiche di valore panoramico-ambientale del monte e le testimonianze archeologiche che proprio la struttura geopedologica e morfologica del monte ha contribuito a conservare.

L'obiettivo di conservazione deve ovviamente unirsi a quello di valorizzazione dell'eccezionale contesto archeologico, mentre la necessità di manutenzione dell'equilibrio ambientale esistente consente solo la destinazione a pascolo dei terreni, con adeguata rotazione nello sfruttamento, onde permettere la giusta ricrescita di quella coltre vegetativa che ha rappresentato nel tempo la migliore protezione delle strutture archeologiche.

Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco archeologico dell'intera montagna, vista come insieme unico ed inscindibile, e la costruzione intorno ad essa di una fascia "propedeutica" all'area tutelata vera e propria che evidenzii attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che collegano la montagna con le realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell'insediamento.

- PIEGARÒ, loc. Monte Città di Fallera (D.G.R. 5807 del 10 settembre 1993)

L'altura di Monte Città di Fallera, insieme alla adiacente altura a quota 640 m s.l.m., è interessata da due insediamenti umbri di età preromana, la cui importanza è stata evidenziata dagli scavi condotti nel sito da Umberto Calzoni nel 1925.

Come specificato nel documento istruttorio, l'atto di tutela mira a garantire la conservazione della morfologia del suolo, essenziale per una corretta interpretazione storico-archeologica delle strutture accertate ancora in situ e di quelle che potrebbero ragionevolmente emergere nell'ambito della zona di presumibile urbanizzazione e della quale i due recinti d'altura sarebbero emergenze con funzioni specialistiche.

La destinazione dell'area sottoposta a tutela deve quindi essere quella del parco culturale a valenza archeologica territoriale, mirando a costruire intorno ad esso una fascia che armonizzi l'area tutelata con le destinazioni territoriali circostanti e attraverso una accorta valorizzazione ambientale consenta al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell'insediamento.

- CITTA' DI CASTELLO, loc. Castelvechio (D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996)

La collina di Castelvechio nel comune di Città di Castello è occupata da un insediamento di altura fortificato di età preromana. La qualità ambientale del sito, insieme alla vicina altura di Ghironzo, è inoltre stata acclarata e sottoposta a tutela con D.G.R. 8 aprile 1998, n. 1816, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 490/99.

Come evidenziato dal documento istruttorio al D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996, la tutela ai sensi dell'art. 146 lettera m) del D. Lgs. 490/99 è motivata dall'indiscutibile interesse archeologico -paesistico dell'altura di Castelvechio, determinato dall'inscindibile rapporto di consonanza e simbiosi tra morfologia dei luoghi e tipologia dell'insediamento e delle presenze storico - archeologiche, oltre che dall'eccezionale panoramicità del sito insita nella natura tipologica degli insediamenti storici e protostorici d'altura.

La destinazione dell'area deve quindi essere indirizzata alla rigorosa manutenzione delle qualità ambientali dell'area, che rappresentano i presupposti per la piena fruibilità delle testimonianze archeologiche. Tale manutenzione deve peraltro comprendere il controllo della crescita della vegetazione in maniera tale da consentire il perdurare di quelle condizioni di leggibilità delle presenze archeologiche realizzate in positivo (doppio aggere) e in negativo (vallo) molto evidenti nelle riprese aerofotografiche.

Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco culturale- territoriale del complesso delle due alture, viste come insieme unico ed inscindibile di uso diacronico del territorio, e la costruzione intorno ad essa di una fascia "propedeutica" al parco vero e proprio che evidenzii attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che ricollegano l'area alle realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la funzione di controllo territoriale che le due alture hanno espletato in maniera determinante nel corso del tempo.

- PERUGIA, capoluogo e dintorni (D.G.R. 5107 del 4 agosto 1993 e D.G.R. 5847 del 6 agosto 1996)

La dichiarazione della specificità archeologica di aree del territorio comunale di Perugia, avvenuta sulla base di una ricognizione dei dati archeologici disponibili e dello stato dei luoghi effettuata dalla Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, si propone di rendere possibile una attenta tutela e vigilanza nelle zone individuate, ed azioni tese alla conservazione di quei beni già in evidenza per i quali è altresì necessario prevedere anche un intorno di rispetto e d'ambientazione nello spirito del D. Lgs. 490/99.

Tenuto conto della frammentazione delle aree individuate, della diversità delle situazioni ambientali in cui esse si inseriscono e del diverso grado di definizione di conoscenza delle realtà archeologiche che si è inteso tutelare è indispensabile che i progetti di pianificazione urbanistica delle aree sottoposte a tutela siano preceduti da un approfondimento di indagine territoriale.

Occorre infatti stabilire e distinguere, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica con la nota 5 maggio 1995 prot. n. 4291, in quali aree sono presenti strutture archeologiche o sono raccolti o reimpiegati materiali antichi e per quali aree invece l'interesse derivi solo da notizie di rinvenimenti, senza conferma per ora della presenza di reperti e strutture sul posto.

Infatti, come previsto dagli atti di tutela, nel primo caso occorre individuare quali destinazioni rispondano all'obiettivo della conservazione dei beni già in evidenza, prevedendone altresì anche un intorno di rispetto e d'ambientazione nello spirito del D. Lgs. 490/99, nel secondo caso le destinazioni devono comunque rispondere alla necessità di una attenta tutela e vigilanza preliminare per evitare interventi incompatibili con eventuali presenze archeologiche non ancora pienamente definite nella loro collocazione. A questo fine i progetti attuativi dovranno essere corredati da indagine archeologica sistematica di dettaglio atta a definire l'esatta distribuzione e natura delle presenze archeologiche nel sottosuolo.

- MONTELEONE DI SPOLETO, POGGIODOMO E CASCIA, località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni (D.G.R. 4825 del 22 luglio 1997)

L'area comprendente le località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni costituisce un sistema insediativo antico in sé compiuto ed omogeneo che comprende in sequenza logica e funzionale l'insediamento preromano di Monte Pizzoro, con la necropoli di Colle del Capitano, proiettato attraverso una serie di quattro castellieri e di altre presenze insediative allo sfruttamento delle più immediate risorse silvopastorali e soprattutto al controllo di una serie di importanti assi di percorso naturali.

Come esplicitato nel documento istruttorio dell'atto di tutela, al fine di garantire la salvaguardia delle presenze archeologiche e della valenza archeologica della morfologia dei luoghi, nonché garantire per il futuro la possibilità di adeguata percezione visiva, sono stati posti i seguenti criteri e norme cautelari:

divieto di interventi di movimento terra, sbancamenti e terrazzamenti anche di entità limitata;

divieto di apertura di cave e di prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave in atto esistenti;

divieto di trasformazioni agrarie con impianto di colture diverse da quelle tradizionali;

divieto di esecuzione di arature profonde che possano raggiungere la stratigrafia archeologica non disturbata;

divieto di opere di forestazione e di colture a carattere non stagionale che alterino la possibilità di percezione visiva dell'andamento plano-altimetrico del terreno;

divieto di attraversamento di servizi su linea aerea e tralicci; i servizi in condotta possono essere realizzati purché secondo progetto e tracciato autorizzato secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi dell'art.146 lettera m) D. Lgs. 490/99;

i lavori edilizi devono essere limitati alla manutenzione e restauro degli immobili esistenti, con divieto di aumenti di volumetria e di costruzione di nuovi edifici o strutture anche a destinazione non abitativa;

divieto di installazione di ripetitori di segnali radio o di attrezzature similari;

divieto di realizzare recinzioni continue che impediscano la percezione visiva della conformazione del terreno e dell'articolazione dei campi;

divieto di rimuovere ed asportare, anche parzialmente, gli accumuli di pietrame che marginano gli appezzamenti di terreno;

divieto di realizzare nuove strade, anche di carattere privato, e di realizzare pavimentazioni bituminose tradizionali sulle strade esistenti;

le eventuali opere di regimazione delle acque che si debbano rendere necessarie per garantire la stabilità dei versanti montani devono essere autorizzate secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi dell'art.1 lettera m) D. Lgs. 490/99;

i lavori di manutenzione del patrimonio boschivo esistente non devono prevedere la sostituzione degli alberi eventualmente seccati e non devono aumentare o infittire la copertura esistente.

La destinazione dell'area tutelata può essere quella del mantenimento dell'attuale uso agrario e di pascolo del suolo, ferme restando le norme cautelari sopraelencate, specificate dall'atto di tutela integrata con usi compatibili rivolti soprattutto all'escursionismo ed al turismo culturale in grado di valorizzare le potenzialità ambientali. Attraverso la promozione di tali usi saranno possibili interventi di riqualificazione e restauro ambientale, necessari per la presenza di detrattori risalenti al periodo precedente all'apposizione della tutela ed, in particolare, l'eliminazione di alcune recenti costruzioni che disturbano gravemente lo stato dei luoghi, o almeno all'attenuazione del loro impatto visivo.

Al fine di consentire la percezione del valore culturale della porzione di territorio tutelata dovranno essere accortamente ripristinati i percorsi che collegavano le diverse emergenze monumentali in modo da recuperare il rapporto funzionale che le legava e che rappresenta la testimonianza più evidente del significato strutturale dell'insieme degli insediamenti. Analogamente dovranno essere dismesse le aree di cava attualmente esistenti e sarà necessario progettare il ripristino ambientale delle aree interessate. Parimenti occorrerà recedere da interventi di forestazione (impianto di pini) realizzati al di sopra di emergenze monumentali provvedendo progressivamente a ridurre la presenza del bosco per contemperarla con l'esigenza di tutela del castelliere ivi esistente.

- TERNI, ACQUASPARTA (TR), MASSA MARTANA (PG), via Flaminia antica (D.G.R. 4826 del 22 luglio 1997)

La tutela dell'asse di percorso storico rappresentato dalla via Flaminia rappresenta, insieme all'asse fluviale del Tevere, il mantenimento del principale asse strutturale del territorio umbro. Il documento istruttorio dell'atto di tutela specifica che dovranno ritenersi applicabili anche le forme di tutela e le sanzioni previste dalla L. R. 2 giugno 1992, n. 9 ed in particolare dall'art. 10 nella parte che dispone il divieto di qualsiasi intervento sulla viabilità "riconosciuta di interesse storico- ambientale dalle vigenti leggi in materia" fatta salva la manutenzione dello stato attuale.

Precisa quindi che dovranno essere conservate e, se mai, reintegrate le siepi e le alberature esistenti e le opere tradizionali, murarie e non, delimitanti e caratterizzanti i margini viari.

Obiettivo dell'atto di tutela è quindi da un lato la salvaguardia del significato culturale degli elementi territoriali ancora esistenti, dall'altro il loro specifico restauro inteso come restauro ambientale. Inoltre, accanto alla valorizzazione, qualificazione e restauro ambientale del tratto attualmente sottoposto a tutela e delle aree archeologiche monumentali ad esso collegate, occorre necessariamente rafforzare la salvaguardia del significato culturale del percorso attraverso, in primo luogo, il collegamento con i tratti ancora non tutelati e il raccordo, in termini di possibilità di percezione fisica e culturale, con i percorsi che sulla via Flaminia si innestano e, quindi, con gli insediamenti di più immediato riferimento. Anche tale obiettivo recepisce peraltro, dilatandole nel territorio, le disposizioni della già richiamata legge regionale 2 giugno 1992 n. 9 per quanto attiene le disposizioni in tema di tutela della viabilità minore d'interesse storico-ambientale.

La destinazione dell'area sottoposta a tutela deve pertanto essere fortemente connotata in senso culturale individuando nel percorso l'asse portante per una progettazione di parco culturale a valenza territoriale-strutturale. Intorno ad essa occorre articolare una fascia territoriale di armonizzazione al parco vero e proprio che evidenzia attraverso una accorta valorizzazione ambientale le realtà territoriali a valenza culturale ad esso collegate, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione strutturale dell'asse territoriale.

2) Aree archeologiche definite e non vincolate.

Sono le aree che, pur adeguatamente conosciute e studiate, non sono ancora sottoposte a vincolo, ma che il PTCP ritiene che costituiscano luoghi di particolare interesse ai fini della loro tutela.

Per queste aree il PRG dovrà considerare la loro condizione nel prevedere il proprio assetto territoriale ed in caso di previsioni insediative o di infrastrutture su dette aree garantirà la tutela del bene verificando, anche preventivamente, la sua valorizzazione all'interno dell'intervento.

In particolare la normativa del PRG potrà prevedere, per un permanente controllo in senso archeologico delle trasformazioni del territorio, per tutti gli interventi che comportano scavi o sbancamenti che venga data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per l'Umbria ai fini degli eventuali sopralluoghi e controlli e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio provinciale.

Inoltre il PRG per particolari situazioni, potrà prevedere che il progetto esecutivo d'interventi edilizi o di opere pubbliche sia accompagnato dalla redazione di studi e dall'esecuzione di indagini archeologiche dirette, a cura del soggetto attuatore, da effettuare con la collaborazione scientifica della Soprintendenza Archeologica.

Il PRG potrà inoltre prevedere, per la valutazione della compatibilità del progetto di cui sopra, con il bene oggetto di tutela, la collaborazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

3) Presenza di elementi ed indizi archeologici.

Sono i luoghi, riportati negli "Apparati del PTCP", che per la presenza di elementi e indizi, raccolti e/o per la variegata provenienza delle informazioni, necessitano di programmi di studio e di approfondimenti disciplinari. Tali luoghi evidenziano aree potenzialmente a rischio in caso di trasformazione urbanistica e territoriale.

Qualora le previsioni del PRG dovessero interessare tali luoghi il PRG stesso dovrà valutare e verificare, attraverso un processo di approfondimento conoscitivo (lettura di fonti bibliografiche, archivistiche, aerofotografiche, ricognizioni sistematiche di superficie effettuate secondo criteri e metodologie fornite dalla Soprintendenza Archeologica), la consistenza degli elementi e degli indizi.

Qualora tali verifiche portino alla possibile perimetrazione di aree, queste potranno essere ricomprese tra le aree definite perimetrate e non vincolate.

Nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 490/99, gli interventi sono soggetti a specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

In tali aree le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:

- 1) nelle aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante (vincolo diretto) sono da prevedere solo opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente e opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle presenze archeologiche sottoposte a tutela, i lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli
- 2) Nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 490/99 (vincolo indiretto) le opere da prevedere devono rispondere alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto di vincolo e più in generale devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare la prospettiva, la luce e le condizioni di decoro del bene archeologico oggetto di tutela, nonché la possibilità di fruirlo nel suo inscindibile rapporto con la morfologia del territorio.

(A.3.3.) Infrastrutturazione viaria storica

La viabilità storica minore, vale a dire quella non ricompresa o interessata dalla viabilità strutturale o urbana attuale, costituisce una componente fondamentale per la comprensione storica dell'organizzazione del territorio ed un significativo patrimonio per un uso compatibile del territorio finalizzato alla fruizione ecologico-ambientale del territorio, all'escursionismo e alle attività connesse al tempo libero.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 37.

(A.3.4) Coni visuali e l'immagine dell'Umbria

I coni visuali costituiscono elementi da preservare in quanto veicolo di primaria importanza per la formazione e conservazione "dell'Immagine dell'Umbria", che è fondata su un particolare rapporto tra naturalità e storia.

In sede di adeguamento del PTCP al PUT è stato costruito un repertorio di vedute ricavate da fonti che facevano riferimento a diversi generi: alla letteratura (manualistica di viaggio, guide), alla immagine pittorica (pittura e stampe), alla documentazione fotografica ed infine alla stessa normativa vincolistica specifica.

La ricerca delle vedute storiche, pur non esaustiva, ha permesso di individuare caratteri paesaggistici originari, che hanno subito trasformazioni nel tempo.

Ciò ha portato, fra l'altro, ad individuare per ogni visuale rintracciata il grado di modificazione oggi riscontrabile attraverso quattro diverse situazioni: conservazione, conservazione parziale, trasformazione parziale, trasformazione.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 35.

(A.4.1) Unità ambientali ed uso del suolo.

Il PTCP, relativamente all'assetto paesaggistico del territorio, persegue una finalità volta alla definizione e messa in valore dei tratti distintivi del paesaggio provinciale, come anche delle situazioni specifiche e tipiche, ma in un quadro di coerenza contestualizzato e definito. Per un profilo metodologico corretto si sono definiti i significati dei termini ambiente e paesaggio utilizzati.

Il presente tematismo, costituisce uno strumento per il raffronto delle situazioni di assetto paesaggistico esistenti nel passato rispetto a quella attuale. Non vi sono quindi particolari ricadute nelle politiche territoriali trattandosi fondamentalmente della rappresentazione di dati analitici.

Il PRG dovrà utilizzare tali dati per eseguire le elaborazioni della dinamica delle trasformazioni e dovrà aggiornare le proprie cartografie a seguito delle eventuali modificazioni o cambiamenti della destinazione d'uso del suolo che interessino: il territorio agricolo di pregio, oliveti, vigneti e boschi. Tale considerazione è possibile, oltretutto per la presenza di dati storici nell'uso del suolo, anche in ragione del formato numerico in cui sono stati prodotti, che consente confronti e quantificazioni. In particolare potranno essere utili i confronti operati sulle 112 Unità di paesaggio tra gli usi del suolo attuali e quelli storici; tali confronti sono riportati in specifiche tabelle (vedi Apparat).

(A.4.2) Sistemi paesaggistici ed Unità di Paesaggio.

L'identificazione delle Unità Ambientali e delle Unità di Paesaggio ha evidenziato una forte differenziazione della struttura del paesaggio provinciale determinata dalle caratteristiche geomorfologiche e da una notevole articolazione delle forme assunte dal paesaggio in ragione della presenza di associazioni vegetali ed usi antropici del territorio che, storicamente, si sono inseriti nella trama ambientale in modo capillare e puntuale. La varietà e la conseguente complessità che ne deriva ha portato alla definizione del livello strutturale dei Sistemi Paesaggistici, cui appartengono le Unità di Paesaggio, funzionale ad una comprensione dei paesaggi significativi aventi carattere di tipicità su aree vaste quali:

sistema paesaggistico di pianura e di valle;

sistema paesaggistico collinare;

sistema paesaggistico alto - collinare;

sistema paesaggistico montano.

Il PTCP attraverso le 112 Unità di Paesaggio ha costruito il livello minimo di suddivisione del territorio provinciale e realizzato le unità elementari della struttura paesaggistica, rappresentando la sintesi delle caratteristiche ambientali e delle trasformazioni antropiche. La loro aggregazione in

sistemi paesaggistici è funzionale ad una loro descrizione in termini più generali, ma capace di indicare gli elementi caratterizzanti e le situazioni di tipicità presenti. Le Unità di Paesaggio si configurano quali suddivisioni territoriali capaci di consentire il passaggio tra la pianificazione d'area vasta e quella comunale.

Il PRG per gli studi paesaggistici e nella definizione delle proprie scelte di uso ed intervento territoriale dovrà avere quale elemento di riferimento le situazioni paesaggistiche definite dalle Unità di Paesaggio. Il passaggio di scala può comportare eventuali maggiori articolazioni, precisazioni o modifiche nella perimetrazione delle Unità di Paesaggio, ciò potrà avvenire nei limiti di una sostanziale coerenza con l'impianto generale proposto dal PTCP.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui agli articoli 26 al 31.

(A.4.3) Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali

In fase di aggiornamento del PTCP è stata ampliata l'analisi delle caratteristiche di qualità e/o di degrado ambientale delle singole Unità di Paesaggio facendo riferimento alle parti di queste costituite dai territori comunali.

Pur confermando la unitarietà delle Unità di Paesaggio alla scala territoriale si è costruito un maggior legame tra la dimensione fisica e concettuale dell'Unità di Paesaggio e le politiche comunali che su queste si esplicano fornendo ai comuni un quadro del proprio territorio ricco di dati finora inediti e dando al PRG un ulteriore punto di osservazione e controllo delle trasformazioni territoriali.

Per ogni ambito comunale sono state individuate le presenze di elementi di qualità e gli elementi di criticità attribuendo un punteggio a tutti gli ambiti in funzione delle presenze e delle quantità di elementi di qualità o di criticità presenti.

La caratterizzazione di ogni Unità di Paesaggio è avvenuta in relazione alla preponderanza di elementi di qualità o di criticità, in considerazione del fatto che non vi sarà mai una Unità di Paesaggio in cui sono presenti solo elementi di qualità o di criticità, ma vi è normalmente una loro compresenza e quindi il valore o la posizione ad essa attribuita è il risultato di un bilancio positivo o negativo.

In questo modo ogni Unità di Paesaggio apparterrà rispettivamente ad uno dei seguenti cinque livelli: massimo grado di qualità, qualità, né qualità né criticità, criticità, massimo grado di criticità.

Le Unità di Paesaggio corrispondenti al livello della massima qualità e della qualità sono state intersecate con le aree di trasformazione al fine di individuare quelle zone positive che dovranno essere maggiormente salvaguardate perché aree di alto valore paesaggistico ricadenti in zone potenzialmente a rischio di non conservazione.

Analogamente le Unità di Paesaggio corrispondenti al livello di degrado e di massimo degrado sono state intersecate con le aree di trasformazione.

In questo modo si sono definiti ambiti comunali delle Unità di Paesaggio su cui concentrare "l'attenzione comunale" in sede di formazione del PRG, come riportati nella scheda corrispondente.

(A.5.1.) Aree soggette a vincoli sovraordinati

Il PRG per le aree soggette ai vincoli del D. Lgs. 490/99 (aree boscate, siti archeologici, parchi nazionali e regionali, usi civici, ambiti delle zone montane, ambiti lacustri e fluviali), che costituiscono il Piano Paesaggistico e Ambientale ai sensi delle LL.RR. 28/95 e 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà riferirsi agli articoli che hanno valore prescrittivo per il PRG, per la pianificazione attuativa e per ogni intervento di trasformazione urbanistico-ambientale ed edilizia.

- 1) Il PRG per le aree boscate dovrà considerare queste come ecosistemi complessi e cioè come formazione vegetale che comprende oltre agli alberi di una o più specie gli arbusti, le piante

erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali, vanno assimilati al bosco le aree prive di copertura arborea o arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi nonché le radure e le superfici di estensione non inferiore ai 2000 mq che interrompono la continuità del bosco nonché i fondi gravati dall'obbligo del rimboschimento.

Nelle aree boscate potranno essere consentiti esclusivamente gli interventi che non comportano l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e modifiche dell'assetto idrogeologico nonché il taglio colturale regolamentato, la forestazione, le opere di bonifica, le opere di antincendio e di conservazione dei presidi, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico potrà essere consentita dimostrando l'impossibilità di soluzioni alternative.

Costituisce trasformazione del bosco ogni altra destinazione del suolo, e ogni intervento che comporti la eliminazione della vegetazione esistente finalizzata all'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

- 2) Il PRG per gli ambiti fluviali potrà meglio specificare la territorializzazione delle aree da sottoporre alla relativa disciplina.
 - 3) Il PRG per le aree su cui grava il vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23), oltre a quanto già detto al punto A.1.3, dovrà prevedere che le trasformazioni ammesse non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati modificando le pendenze sia con l'uso, sia con la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. Le trasformazioni dovranno essere subordinate a forme di controllo preventivo che garantiscano la conservazione o se possibile, il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area o intervengono in profondità su quei terreni. L'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità Montana competente. Dovrà inoltre essere prevista, nelle aree extraurbane, l'obbligatorietà, a carico dei proprietari, della manutenzione dei canali di raccolta delle acque superficiali e dei fossi localizzati nelle fasce di rispetto della viabilità.
 - 4) il PRG per le aree soggette a vincolo sismico dovrà subordinare le previsioni di trasformazione a indagini di microzonizzazione sismica come previsto dal PUT (art. 50), e specificato nella delibera G. R. n. 226 del 14 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5) il PRG per le aree in frana di cui all'art. 2 L. R. 64/74 e per quelle individuate dall'Autorità di Bacino con Delibera 85/97 dovrà, per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche ammesse attenersi alle disposizioni previste dalla normativa regionale.
 - 6) il PRG delimita le aree soggette a vincolo minerario e di sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali (R. D. 1443/27 e D. P. R. 620/55); nelle aree ove la coltivazione mineraria avviene a cielo aperto il PRG dovrà prevedere forme cautelari di mimetizzazione e regolamentare gli eventuali impianti di prima lavorazione.
 - 7) il PRG delimita le aree soggette a servitù e vincoli militari (legge 898/76 e 104/90).
- Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui agli artt. 38 e 39.

(A.6.1.) Struttura delle reti idropotabili pubbliche

Al fine della tutela della quantità e qualità della risorsa idrica, anche nel rispetto degli obiettivi del D. Lgs. 152/99 il PTCP riafferma la grande importanza del tema delle reti idriche nella pianificazione urbanistica:

- 1) il PRG dovrà approfondire la conoscenza delle reti e valutare la loro capacità di sopperire al fabbisogno insediativo; tale fabbisogno deve essere elemento primario nella definizione delle scelte di piano in merito al sistema insediativo;
- 2) Il PRG dovrà, sulla base di censimenti delle linee ed impianti, costruire un bilancio della risorsa in ambito comunale e per i singoli ambiti insediativi.

(A.6.2.) Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui

Il PTCP attribuisce grande importanza al tema degli scarichi, e condivide gli obiettivi di qualità di cui al D. Lgs. 152/99 artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 38. A tal fine:

- 1) gli agglomerati di cui all'art. 27 del D. Lgs. 152/99 devono essere provvisti di rete fognaria;
- 2) tutti gli scarichi dovranno essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque essere rispettati i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D. Lgs.;
- 3) è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti all'art. 27, comma 4, e dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs.;
- 4) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- 5) gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e di acque reflue urbane devono seguire la disciplina indicata all'art. 31 del D. Lgs.;
- 6) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 152/99 e nel rispetto della normativa regionale;
- 7) per agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 ab. eq., così come previsto dall'art. 5 D. Lgs. 152/99, potranno essere utilizzati i seguenti sistemi di smaltimento delle acque reflue:
 - per agglomerati con numero di abitanti equivalente compreso fra i 50 e i 2.000: lagunaggio, fitodepurazione, filtri percolanti o impianti ad ossidazione totale, ecc...;
 - per agglomerati con numero di abitanti equivalente minori di 50: fosse asettiche tipo Himoff collegati a sistemi di sub-irrigazione, ecc....

Il PRG dovrà approfondire la conoscenza delle reti di smaltimento dei reflui e degli impianti di depurazione, valutare la loro capacità di sopperire al fabbisogno insediativo; tale fabbisogno deve essere un elemento primario nella definizione delle scelte di piano in merito al sistema insediativo.

Il PRG dovrà, sulla base di censimenti delle linee ed impianti, costruire un bilancio degli smaltimenti e della depurazione sia in ambito comunale e che per i singoli ambiti insediativi.

(A.6.3.) Localizzazioni produttive inquinanti

Il PRG censisce gli elementi puntuali e territoriali che agiscono negativamente sul territorio comunale e valuta il degrado ambientale ed il livello di inquinamento paesaggistico e/o ecologico prodotto; detta norme specifiche, individua forme di controllo, di compensazione e quanto altro risulti adeguato e pertinente alla minimizzazione dell'azione di degrado ovvero al suo azzeramento.

Il PRG dovrà assoggettare a VIA tutti i progetti ricompresi negli allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 18.

(A.6.4.) Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani

Il tema dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti solidi urbani muove numerose questioni che hanno significative ricadute territoriali. Tuttavia il loro sviluppo attiene principalmente alle politiche settoriali della gestione piuttosto che alla identificazione dei caratteri strutturali del territorio, se non per una verifica, a priori e preliminare, delle compatibilità delle funzioni che si intendono insediare con i caratteri identificativi dei luoghi e che coinvolgono la pianificazione urbanistica dei Comuni con l'assegnazione ad alcune aree di ruoli essenziali per il funzionamento del sistema.

In attesa di una ridefinizione alla scala regionale del processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti si richiamano i seguenti obiettivi:

- 1) la necessità di uno sviluppo diffuso della raccolta differenziata nel rispetto di quanto previsto

dalla normativa regionale;

- 2) l'opportunità di attivare eventuali stazioni di trasferimento per la concentrazione del prodotto prima del suo conferimento all'impianto di selezione, riciclaggio e termovalorizzazione;
- 3) in attesa di una definizione normativa regionale ogni PRG dovrà:
 - verificare le previsioni delle localizzazioni delle discariche controllate attive ed il loro stato di attuazione, la loro compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica, stabilire la loro riconferma e le condizioni necessarie per garantire le compatibilità;
 - individuare siti adeguati e compatibili con i caratteri urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche con rapporti di copianificazione con i Comuni limitrofi, dove integrare le discariche controllate con centri di trattamento (selezione, riciclaggio e compostaggio);
 - individuare siti adeguati e compatibili con i caratteri urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche con rapporti di copianificazione con i Comuni limitrofi, dove realizzare centri di rottamazione.

Nelle aree a bassa densità di popolazione, in particolare quelle del policentrismo diffuso e della rarefazione, si pone il problema di una gestione che superi la dimensione settoriale locale e passi ad una organizzazione di scala territoriale che innovi la raccolta e lo smaltimento.

(A.7.1) Ambiti della tutela paesaggistica - Indirizzi normativi per i sistemi paesaggistici

La individuazione delle Unità ambientali, ha condotto alla determinazione delle Unità di paesaggio ed attraverso una lettura delle trasformazioni che nel tempo sono intervenute (uso del suolo storico, uso del suolo attuale) all'appartenenza delle Unità di paesaggio alle categorie della evoluzione, trasformazione e conservazione. Tali situazioni, ricondotte al livello strutturale determinato dai sistemi paesaggistici (A.4.2), hanno consentito di definire la disciplina delle trasformazioni articolata nelle categorie normative della qualificazione, controllo e valorizzazione predisposti per ciascuno dei quattro sistemi paesaggistici considerati.

Ulteriori elaborazioni sia matematiche (percentuali di incidenza degli usi del suolo) che cartografiche (permanenza di aree aventi lo stesso uso del suolo nei due periodi esaminati) hanno consentito di pervenire alla definizione degli ambiti di invarianza del paesaggio, di quelli della trasformazione e di quelli che presentano caratteri intermedi. Queste tre situazioni sono state definite in:

- 1) aree della trasformazione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio che hanno subito trasformazioni strutturali radicali e che non presentano più i tratti e gli usi della situazione storica. Sono in sostanza tutte quelle aree che, dal dopo guerra ad oggi, sono state oggetto del processo di modernizzazione della campagna e del territorio ed in cui le tracce dell'assetto storico del paesaggio sono state cancellate.
Per tali aree la normativa è volta alla loro riambientazione che reintroduca elementi di qualità sia nella loro immagine che nella loro condizione ecologica. Tali aree rientrano nella disciplina della qualificazione;
- 2) aree della conservazione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio in cui permangono i segni e gli usi storici del territorio. Rappresentano le situazioni della continuità, ove cioè le trasformazioni intervenute nel tempo non hanno agito in modo strutturale.
Per tali aree la normativa è volta alla valorizzazione delle sistemazioni tipiche e per una salvaguardia attiva dei siti e delle strutture paesaggistiche presenti. Tali aree rientrano nella disciplina della valorizzazione;
- 3) aree della evoluzione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio i cui tratti caratteristici sono stati relativamente trasformati così da attuare un passaggio caratterizzato dalle forme storiche e da quelle attuali in modo graduale e continuo. Rappresentano situazioni di evoluzione delle forme paesaggistiche tradizionali a quelle attuali e sono contraddistinte dalla persistenza di alcuni segni e di alcuni usi che per quantità e qualità non costituiscono più dominanti paesaggistiche.

Per tali aree la normativa è volta alla individuazione degli elementi di valore e alle salvaguardia delle preesistenze al fine di una loro conservazione e/o reinterpretazione nelle future trasformazioni. Tali aree rientrano nella disciplina del controllo.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui al titolo IV "Direttive per la pianificazione paesaggistica". Sono stati inoltre identificati degli ambiti per i quali si specificano indicazioni di salvaguardia e vengono previste azioni di valorizzazione; ambiti che vengono descritti e regolati al capo IV "Beni di interesse storico, vedute e coni visuali". Per quanto riguarda le indicazioni normative concernenti più precise norme di salvaguardia e tutela (vincoli), queste sono state trattate al capo V "Prescrizioni del PTCP", ove vengono normati i beni tutelati dal D. Lgs. 490/99.

(A.7.2) Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale

Si è voluto con la Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale riassumere agli aspetti ambientali e paesaggistici che il PTCP, quale piano strutturale e di coordinamento basato sul principio di sussidiarietà, definisce come complesso organico articolato sul territorio, che dovrà guidare la formazione del PRG, e che consenta di valorizzare le peculiarità delle varie realtà e di controllare l'evolversi dei processi in atto e di quelli programmabili.

Il PTCP quale piano paesaggistico (L.R. 28/95), nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs. 490/99, introduce vincoli "intelligenti" attraverso i quali si hanno le condizioni per valutare e verificare le possibili trasformazioni in ambiti di significativo interesse. In altri termini esso definisce i valori e le situazioni peculiari che, non solo non devono essere deteriorati, ma che, al contrario, devono essere esaltati dalle possibili trasformazioni che il piano stesso ammette.

Gli elementi di analisi del territorio sotto il profilo ecologico-naturalistico-ambientale, come elementi di rilevanza provinciale e tali da avere un riscontro effettivo alla scala dell'area vasta, e quindi con ricaduta sulla pianificazione territoriale comunale, sono:

- 1) situazioni critiche per il rischio geomorfologico, idrogeologico, sismico, idraulico e vulnerabilità degli acquiferi;
- 2) gli ambiti di interesse naturalistico, nelle varie articolazioni, che rappresentano di fatto i grandi serbatoi di naturalità nel territorio provinciale, vale a dire quelle aree in cui in maniera più forte si esprimono la capacità di riproduzione del ricco patrimonio faunistico-vegetazionale della provincia e, insieme ad essi, la rete idrografica provinciale che costituisce il sistema dei corridoi ecologici che lega e relaziona tali aree;
- 3) i centri storici, gli insediamenti storici puntuali, le vedute o coni visuali, le aree archeologiche, la viabilità storica, ;
- 4) le aree assoggettate ai vincoli sovraordinati;
- 5) la struttura delle reti idropotabili, fognarie e dello smaltimento dei rifiuti;
- 6) Il sistema paesaggistico e la sua tutela.

Gli elementi di cui sopra trovano riscontro e specificazione nei seguenti elaborati:

- A.1.3 Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico
- A.1.4 Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi
- A.2.1 Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche.
 - A.2.1.2 Direttive per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico
 - A.2.1.3. Elementi significativi per la biopermeabilità nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae
- A.3.1 Nuclei storici ed emergenze puntuali storico-architettoniche
- A.3.2 Aree e siti archeologici (Carta del tema archeologico)
- A.3.3 Infrastrutturazione viaria storica
- A.4.2 Sistemi paesaggistici ed Unità di Paesaggio
- A.5.1 Aree soggette a vincoli sovraordinati
- A.6.1 Struttura delle reti idropotabili pubbliche
- A.6.2 Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui
- A.6.3 Localizzazioni produttive inquinanti
- A.6.4 Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani
- A.7.1 - Ambiti della tutela paesaggistica.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE INSEDIATIVO

(I.1.3) La proposta di rete provinciale

Il sistema infrastrutturale viario principale dell'Umbria è costituito dalla E 45 che attraversa l'intera regione da nord a sud e dalle SS. 75 e 75 bis che attraversano la regione in senso trasversale est-ovest incrociandosi con la E 45 nell'area di Collestrada.

Questo sistema ha prodotto tre situazioni:

- 1) convergenza di tutti i traffici nazionali e locali su queste due arterie con conseguente congestione, specie nell'area di incrocio;
- 2) la concentrazione delle attività produttive nell'area circostante l'incrocio (Bastia, Perugia, Corciano) con propaggini verso sud (Deruta, Todi) e verso nord (Città di Castello) che risente dell'influenza dell'area toscana;
- 3) la marginalizzazione di gran parte dei territori con conseguente impoverimento.

Il PTCP avanza l'ipotesi di rimuovere questa situazione prevedendo il superamento del sistema ad incrocio delle due arterie, sostituendolo con una maglia viaria che riconnette a sistema le varie aree della provincia, che ridistribuisce i traffici, che facilita le relazioni interne e quelle esterne ricollocando la provincia nel sistema nazionale, eliminando la sua marginalità.

Tale maglia è composta da due direttrici longitudinali pressoché parallele: la E 45 e la Flaminia; da tre trasversali che collegano le due direttrici longitudinali e che sono: la SS.219 Pian d'Assino (Osteria del Gatto-Montecorona), la SS. 75 (Foligno-Perugia), la Tre Valli (Spoleto-Acquasparta); da due collegamenti trasversali con l'A1: la prevista E 78 a nord e la 75 bis al centro.

Il PRG dovrà riferirsi, per il sistema infrastrutturale viario principale, allo schema strutturale sopra descritto.

Il PRG di ogni Comune interessato dal sistema viario di cui sopra, sia esso realizzato che in previsione, dovrà, nel definire la rete di interesse comunale, tenere conto del volume di traffico di attraversamento e locale che interessa il sistema principale. In particolare dovrà:

- 1) prevedere infrastrutture appropriate per una limitazione della promiscuità dei traffici favorendo quelli di attraversamento e dirottando quelli locali su percorsi complanari e/o alternativi;
- 2) eliminare gli accessi diretti ai sistemi insediativi dalla rete principale;
- 3) valutare la localizzazione e funzionalità degli svincoli prevedendo eventuali sistemazioni o soluzioni;
- 4) prevedere aree di sosta e parcheggio in prossimità degli svincoli più importanti;
- 5) evitare, specie nei comuni appartenenti alla classe della concentrazione, ulteriori sviluppi insediativi lungo le direttrici principali senza aver contestualmente valutato e appropriatamente previsto soluzioni che evitino congestioni e promiscuità di traffico.

Il PRG di ogni Comune interessato dall'incrocio della E45 – S.S. 75 e S.S. 75 bis (Collestrada - Ponte San Giovanni) dovrà affrontare il problema con la consapevolezza che l'intera area necessita di approfondimenti, valutazioni e revisioni sia per quanto concerne il sistema infrastrutturale viario che quello insediativo. In particolare, anche attraverso il processo di copianificazione, dovrà:

- 1) evitare ulteriori sviluppi insediativi;
- 2) rivedere il sistema degli svincoli riconsiderando gli accessi e le uscite;
- 3) eliminare gli attuali incroci dei flussi di traffico;
- 4) separare il traffico di attraversamento da quello locale, di carattere urbano, dell'area, tenendo conto anche di quanto trattato nel paragrafo I.1.2 "il nodo di Perugia" dell'Atlante 3.

Il PRG di ogni Comune interessato dal tratto della S.S. 75 bis da Ponte San Giovanni a Corciano, dovrà prevedere un sistema di infrastrutture urbane capace di facilitare il deflusso di traffico in uscita evitando il formarsi di code di auto che invadano le rampe di svincolo e la stessa S.S. 75 bis.

Il PTCP ha definito nell'elaborato I.1.3, e nel rispetto della D.G.P. 293/99, la rete di interesse provinciale che assicura la continuità e complementarietà con quella di interesse regionale (comma 1 art. 33 PUT).

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 16.

(1.2.2) Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità

Obiettivo del PTCP è la progressiva riduzione della mobilità privata a favore di quella collettiva e pubblica sia per le ragioni proprie della mobilità, sia per ridurre i livelli di inquinamento atmosferici e acustici.

Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile che il vettore privato e quello collettivo siano concorrenziali sul piano dei costi, dei tempi di percorrenza, del comfort, della frequenza e delle relazioni.

Notevole importanza assumono una serie di azioni delle amministrazioni comunali in particolare delle città più grandi e di quelle a forte domanda turistica.

Il PRG dovrà approfondire, valutare la realtà locale e definire previsioni e norme che facilitino il conseguimento di tale obiettivo in particolare:

- 1) per la mobilità dovrà:
 - a) espandere la rete del trasporto pubblico locale prevedendo le infrastrutture a tal fine necessarie;
 - b) prevedere terminal bus per i servizi extraurbani e turistici ove questi interscambino con i servizi urbani;
 - c) prevedere piste ciclabili;
 - d) definire i criteri per la chiusura al traffico delle parti più significative e pregiate della città, con salvaguardia dei residenti e delle attività produttive;
 - e) definire i criteri per la redazione dei piani per la mobilità.
- 2) per la sosta dovrà:
 - a) prevedere adeguate aree di parcheggio sia in prossimità delle aree a traffico limitato che nell'intero comune;
 - b) sostituire i parcheggi liberi con parcheggi a pagamento nelle aree urbane principali ed in quelle pregiate;
 - c) prevedere una tariffazione "piramidale" dei parcheggi principali;
 - d) prevedere parcheggi adeguatamente dimensionati, a basso costo, in corrispondenza dei terminal bus, delle stazioni e fermate ferroviarie.
- 3) per il tempo di percorrenza dovrà:
 - a) prevedere, anche attraverso un processo di copianificazione con i vari soggetti interessati, interventi infrastrutturali nuovi e/o di ammodernamento che consentano:
 - per il trasporto pubblico su ferro di:
 - velocizzare la rete ferroviaria raggiungendo velocità commerciali tra i 70 e 120 Km/h;
 - migliorare la funzionalità e l'accoglienza delle stazioni ferroviarie;
 - facilitare l'accesso alle stazioni e fermate;
 - per il trasporto pubblico su gomma:
 - velocizzare e rendere sicura la rete stradale affinché i mezzi pubblici possano raggiungere una velocità commerciale tra i 45 e 80 Km/h specialmente dove la gomma è l'unico vettore pubblico possibile, la ferrovia non costituisce un trasporto alternativo all'auto, l'intensità del traffico con il mezzo privato risulta elevato ovvero pericoloso;
 - localizzare e qualificare i punti più significativi di salita e discesa.

Per gli approfondimenti specifici vedi "Atlante della mobilità".

La Provincia, con forme di copianificazione con i Comuni, nel rispetto dei valori paesaggistici ambientali, definisce le aviosuperfici di interesse locale; a tal fine il PRG dovrà dettare la normativa che disciplina servitù e vincoli incidenti sulle aree circostanti tali da garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento nel rispetto delle normative vigenti.

(1.3.1) Impianti e reti tecnologiche ed energetiche, inquinamento elettromagnetico, luminoso ed acustico

La problematica delle reti tecnologiche ed energetiche sta sempre più acquistando rilevanza nella

pianificazione urbanistica sia per ragioni paesaggistiche (produzione, installazione, trasporto, diffusione), ambientali (inquinamento elettromagnetico, luminoso ed acustico), territoriali (accresciuta domanda di energia e di ramificazione delle reti).

Il PRG dovrà:

- 1) per quanto concerne la produzione, installazione, trasporto, diffusione:
 - a) rilevare e riportare negli elaborati di piano non solo le reti principali, ma anche quelle più significative di carattere locale;
 - b) prevedere l'eventuale riattivazione di piccoli e piccolissimi impianti idroelettrici dismessi, ovvero prevedere aree che, per ragioni ambientali, paesaggistiche e di raggiungibilità, consentano la realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa, definire le aree ambientali - paesaggistiche sensibili da escludere;
 - c) verificare, valutare e dettare la normativa che disciplina, in relazione alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e urbanistiche, l'ubicazione di antenne di trasmissione ed i percorsi delle linee elettriche e telefoniche; definire le aree ambientali e paesistiche sensibili da escludere;
 - d) prevedere l'estensione, in zone ancora non adeguatamente servite, delle reti elettriche, gas, telefono.
- 2) Per quanto concerne l'inquinamento elettromagnetico:
 - a) individuare e perimetrare, le "aree sensibili", in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché alle aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo, all'interno delle quali:
 - devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della L. n. 36/2001;
 - prevedere modifiche, adeguamenti o delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici siano essi già esistenti o di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa;
 - b) individuare i beni culturali e ambientali nei quali l'installazione degli impianti che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è preclusa;
 - c) individuare i siti che per ragioni ambientali - paesaggistiche consentono l'installazione di impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti.
- 3) Per quanto concerne l'inquinamento luminoso:
 - a) vietare l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta Regionale (art. 52 L. R. 27/2000);
 - b) dettare criteri per la progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e per la luce decorativa degli edifici monumentali; per la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna;
 - c) definire le zone sensibili di protezione dall'illuminazione.
- 4) Per quanto concerne l'inquinamento acustico:

in base alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e in attesa di apposita legge regionale, il PRG dovrà:

 - a) classificare il territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso ed indicando aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. Qualora nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, dovranno essere previsti piani di risanamento acustico;
 - b) coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi del punto precedente;
 - c) prevedere piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione;
 - d) prevedere la documentazione di previsione di impatto acustico per il rilascio sia di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, che di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché la licenza o

- autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) definire criteri per la tutela dall'inquinamento acustico e per le funzioni di controllo.
- I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi di detta legge. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146.
- Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 28.

(1.4.1) Quadro della pianificazione urbanistica comunale

Gli Indirizzi e le direttive per la pianificazione urbanistica comunale sono desunti dallo stato attuale della pianificazione comunale elaborato a partire dall'analisi dei PRG, dalla valutazione dei Bilanci Urbanistici Comunali, dalla comparazione delle Norme tecniche di attuazione, al fine di dare avvio ad un coordinamento degli aspetti di interesse sovracomunale.

Da tale quadro emerge l'esigenza di una valutazione approfondita ed un ripensamento di tutto il sistema insediativo.

Le scelte a tal fine non possono più essere incentrate su di un "dimensionamento" dei piani, basato su previsione insediative riferite a parametri di crescita demografica o il fabbisogno di edilizia residenziale. Ciò che oggi occorre privilegiare è la qualità delle previsioni.

Il PTCP ha un duplice obiettivo: da un lato la riqualificazione e il rinnovo, cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni sociali ancora presenti (fabbisogni che peraltro già si stanno riducendo, sia in termini di abitazioni che in termini di servizi), e dall'altro la necessità di affrontare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio degli insediamenti urbani, in generale e di quelli storici in particolare.

I seguenti Indirizzi rappresentano un significativo contributo in tal senso. Essi si articolano in:

1) classi di Comuni.

In relazione ai processi di sviluppo connessi a fenomeni sociali, economici, produttivi e di sviluppo del sistema urbanistico ed infrastrutturale i Comuni della provincia sono stati suddivisi in tre classi: "concentrazione" (caratterizzata da un processo di consolidamento della propria popolazione con una crescita di tipo urbano, popolazione diffusa in percentuale più alta che nel resto della provincia, incrementi sostanziosi di densità abitativa di carattere urbano), "diffusione policentrica" (caratterizzata da modesti fenomeni di polarizzazione, da forte presenza di fenomeni reticolari gerarchici e complementari, presenza di un contesto insediativo policentrico), "rarefazione" (caratterizzata da aree montane o alto collinari interne o geograficamente marginali, con centri urbani anche di notevole interesse storico, ma funzionalmente isolati, popolazione per lo più anziana). A secondo dell'appartenenza a ciascuna classe il PTCP differenzia alcuni indirizzi e direttive, a cui il PRG dovrà rifarsi.

2) Riconversione delle previsioni in atto.

Il generalizzato sovradimensionamento che i PRG presentano richiede la riconsiderazione e la riconversione delle previsioni in atto. La parte sovradimensionata dei piani non dovrà necessariamente essere "tagliata", ma dovrà interessare in prevalenza le aree già destinate alla trasformazione, rivedendo e ridefinendo i parametri in modo da agire in favore della qualità. I "tagli" dovranno riguardare le aree interessate dal sistema dei vincoli atemporali e non indennizzabili nonché, di norma, le aree interessate da dissesti con frane attive.

Il dimensionamento del PRG in termini superficiali, calcolato in relazione alle superfici delle aree classificate dal Piano in vigore (zone A) B) C) D) F) di cui al D.L. 1444/68 con esclusione dei parchi urbani), ai fini del contenimento del consumo di suolo, dovrà tener conto della parte residua e prevedere un ampliamento che non superi il 10% della parte attuata del Piano in vigore, ritenendo che una parte inattuata pari a circa il 35% può essere considerata fisiologica; al di sopra di tale valore e fino al 45% di inattuato è ammesso un incremento di una quota pari all'1% della superficie attuata in corrispondenza ad ogni punto percentuale che eccede il 55% della previsione complessiva, per parti inattuate superiori al 45% non dovranno essere previsti ampliamenti delle superfici già classificate.

A fini esemplificativi si riportano la formula di calcolo e la relativa tabella

ATTUATO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente	RESIDUO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente	INCREMENTO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente	SUPERFICIE TOTALE URBANIZZABILE NUOVO PIANO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente
100	0	10,0	110
99	1	9,9	110
98	2	9,8	110
97	3	9,7	110
96	4	9,6	110
95	5	9,5	110
94	6	9,4	109
93	7	9,3	109
92	8	9,2	109
91	9	9,1	109
90	10	9,0	109
89	11	8,9	109
88	12	8,8	109
87	13	8,7	109
86	14	8,6	109
85	15	8,5	109
84	16	8,4	108
83	17	8,3	108
82	18	8,2	108
81	19	8,1	108
80	20	8,0	108
79	21	7,9	108
78	22	7,8	108
77	23	7,7	108
76	24	7,6	108
75	25	7,5	108
74	26	7,4	107
73	27	7,3	107
72	28	7,2	107
71	29	7,1	107
70	30	7,0	107
69	31	6,9	107
68	32	6,8	107
67	33	6,7	107
66	34	6,6	107
65	35	6,5	107
64	36	5,8	106
63	37	5,0	105
62	38	4,3	104
61	39	3,7	104
60	40	3,0	103
59	41	2,4	102
58	42	1,7	102
57	43	1,1	101
56	44	0,6	101
55 - 0	45	0,0	100

SUPERFICIE TOT. URBANIZZABILE NUOVO PIANO = ATTUATO + RESIDUO + N% di Attuato

dove:

1) N = 10 se la percentuale del residuo è minore del 35% del tot. dello strum.urb.vigente

2) N = 10 - (% del residuo rispetto al tot.strum.urb.vigente - 35)

se la percentuale del residuo è compresa tra il 35% e il 45% del tot. dello strum.urb.vigente

3) N = 0 se la percentuale del residuo è maggiore del 45% del tot. dello strum.urb.vigente

3) Dimensionamento prevalentemente residenziale.

Il PRG dovrà superare il concetto di fabbisogno residenziale pensando all'integrazione della residenza con le attività con essa compatibili e rivedendo in tal senso la formazione del Piano. Il fabbisogno residenziale era infatti un concetto importante nella fase della espansione urbana, una fase ormai conclusa anche in Umbria dove, il patrimonio abitativo è quasi arrivato ad una media di due stanze per abitante ed un volume abitativo medio di oltre 200 mc ad abitante (provincia di Perugia). Sembra utile introdurre il parametro alloggio (oggetto di mercato)/famiglia (soggetto di consumo) che aiuta ad interpretare le trasformazioni sociali in atto caratterizzate da una situazione di mercato che tende in prevalenza al "riposizionamento", cioè al passaggio da una vecchia abitazione ad una nuova di migliore qualità e/o alla seconda casa.

Le problematiche vanno quindi affrontate superando il rapporto dimensionamento - fabbisogno introducendo parametri che rispondono al mercato in termini di domanda privata solvibile e di offerta pubblica presumibile. Le nuove quantità, derivanti da tali parametri, vanno valutate, rapportate e giustificate con l'obiettivo primario della riqualificazione urbana. In termini volumetrici dovrà essere del 10% del patrimonio edilizio esistente per i Comuni che rientrano nella classe della concentrazione, il 20% per quelli appartenenti alla classe della diffusione policentrica e del 30% per quelli della classe della rarefazione. Per patrimonio edilizio esistente si intende tutta l'edificazione (zone omogenee A) B) C) D.I. 1444/68) esistente alla data di adozione del PRG. Per le zone omogenee B), tenuto conto che non tutto il territorio edificabile sarà immesso sul mercato, si può considerare completa quella zona che ha raggiunto l'80% della previsione di Piano.

4) Dimensionamento prevalentemente produttivo.

Visto l'elevato numero e dimensioni delle aree produttive, il PTCP ritiene necessario, per il dimensionamento di queste, che il PRG tenga conto delle previsioni localizzative residue, senza incrementare le stesse fino al loro esaurimento. Il PTCP definisce una quota massima di crescita a livello provinciale da assegnare ai Comuni. L'utilizzo della quota di crescita avverrà tenendo conto delle reali dinamiche di sviluppo, privilegiando le localizzazioni intercomunali.

5) Standard urbanistici.

Nella dotazione di aree pubbliche non si riscontrano particolari carenze quantitative. Il PRG dovrà affrontare la questione con approccio totalmente diverso e limitato al solo parametro quantitativo, ma introducendo elementi di novità qualitativa riferiti al servizio in sé, alla popolazione residente ed a quella utente, con particolare riferimento ai soggetti deboli (emarginati, handicappati, anziani e bambini, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999).

6) Impedire le saldature tra Comuni.

L'espansione insediativa lungo i principali assi territoriali della provincia, e specialmente nelle aree dei Comuni della classe della concentrazione, mostra una pericolosa tendenza al verificarsi di saldature lineari tra gli insediamenti. Il PRG dovrà impedire tale tendenza al fine di salvaguardare l'identità fisica e morfologica dei tessuti urbani; mantenere gli elementi naturali di collegamento tra diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione dell'ambiente fisico; salvaguardare le visuali dei centri e dei panorami.

7) Parametri ecologici e urbanistici.

Il PRG dovrà introdurre alcuni nuovi parametri:

- a) "indice di permeabilità dei suoli urbani" (Ip), cioè il rapporto tra la superficie permeabile (superficie che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera) e la superficie resa impermeabile da pavimentazioni o manufatti. Il valore dell'indice deve essere tale da garantire sia le migliori condizioni di equilibrio tra le due risorse suolo e acqua, sia, soprattutto, la loro "rigenerazione".

Tale parametro rappresenta un elemento decisivo di integrazione tra urbanistica e ambiente che assicura qualità ai tessuti urbani, anche nei piccoli centri.

- b) "verde privato ecologico" (Ve), cioè lo spazio lasciato libero da sistemare a verde di proprietà privata indispensabile per garantire la qualità ecologica degli insediamenti. Tale parametro, sia per i nuovi insediamenti che per quelli già previsti, consente di destinare una significativa quota della superficie territoriale a verde privato che può anche essere sistemato ed attrezzato;

- c) "indice di utilizzazione territoriale" (Ut), cioè il rapporto tra la superficie utile coperta realizzata o realizzabile e la superficie complessiva di una parte di territorio pianificato e perimetrato comprensiva delle aree fondiarie e di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione. Tale indice è espresso in mq/ha;
- d) "indice di utilizzazione fondiaria" (Uf), cioè il rapporto tra la superficie utile coperta realizzata o realizzabile e la superficie effettivamente utilizzabile per l'edificazione al netto delle aree per le opere di urbanizzazione. Tale indice è espresso in mq/mq;
- e) "superficie utile coperta" è la somma delle superfici coperte ad ogni piano abitabile o agibile del fabbricato, (fuori terra, seminterrati, completamente interrati), misurata all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 38/2000. La superficie di Piano è computata nel calcolo delle superfici quando l'altezza netta interna è uguale o maggiore di metri 2,40; per gli edifici con copertura a falde la superficie del sottotetto non è computata quando l'altezza interna in gronda è minore o uguale a m. 0,50 ed a m. 3,10 nel punto più alto e la pendenza delle falde non superi il 50%; qualora non si verifichi una delle suddette condizioni viene computata come superficie utile la parte di sottotetto avente altezza uguale o maggiore a m. 2,40.

8) Destinazioni d'uso e usi compatibili

a) Territorio urbanizzato.

Per favorire la riqualificazione e la migliore qualità urbana il PTCP ritiene necessario il superamento della monofunzionalità delle destinazioni d'uso che ha caratterizzato e caratterizza la quasi totalità delle aree di nuova edificazione realizzate o da realizzare. A tale fine il PRG dovrà ricercare l'integrazione funzionale tra residenza e terziario in tutte le zone di nuova edificazione ed in quelle esistenti. Ciò assume primaria rilevanza per i Comuni che rientrano nella classe della concentrazione dove più forti sono le dinamiche del mercato. Con questa soluzione si vuole conferire al PRG una maggiore flessibilità sia nella fase di elaborazione delle previsioni generali, sia nella fase di attuazione dove più stretti sono i rapporti con il mercato.

Per "centro abitato" si intende un aggregato edilizio a carattere urbano perimetrato e dotato di urbanizzazioni primarie e sociali con esclusione delle aree non attivate e di quelle di nuova previsione.

b) Territorio extraurbano.

Per le aree extraurbane il PTCP riafferma il carattere di stretta integrazione tra l'azione di salvaguardia naturale, ambientale e paesaggistica con la finalità produttiva garantita attraverso lo sviluppo di attività agricole e zootecniche sostenibili, tipiche e multifunzionali. Il PRG dovrà rimarcare tale integrazione:

- promuovendo lo sviluppo di attività agricole sostenibili e multifunzionali specialmente nelle zone ad alta vocazione preservandone tale valore;
- salvaguardando le produzioni tipiche e le aree boscate;
- localizzando in aree adeguatamente studiate gli insediamenti zootecnici;
- facilitando nelle aree marginali la continuazione dell'attività agricola e la permanenza degli operatori prevedendo adeguate condizioni di vita e di infrastrutture;
- il patrimonio edilizio esistente dovrà essere considerato utilizzabile;
- la nuova edificazione dovrà essere consentita solo nei casi strettamente necessari alla produttività dei fondi.

La realizzazione di nuove costruzioni, nel rispetto della legislazione regionale, dovrà essere consentita soltanto quando documentate motivazioni ne dimostrano l'indispensabilità per l'uso produttivo si tratti di residenze o di attrezzature, e ciò, naturalmente, tenendo conto dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area e quando non esistono nel fondo agricolo preesistenze edilizie che si possano riutilizzare.

9) Sperimentazione di nuove modalità attuative.

Il problema dell'attuazione del PRG è certamente uno dei problemi centrali per l'urbanistica italiana. Il riferimento ai valori di mercato dell'esproprio oggi impedisce una larga applicazione, diretta o indiretta, di questo strumento.

La soluzione che il PTCP ritiene opportuna è quella "perequativa" che garantisce il principio di uguaglianza tra i cittadini, nonché altre forme di attuazione consensuale.

Il PRG dovrà approfondire e nel caso regolamentare e fissare criteri e modalità.

10) Redazione dei piani: indirizzi per le Norme Tecniche di Attuazione, azzonamento sintetico, Bilanci Urbanistici Comunali.

Il nuovo PRG dovrà essere caratterizzato: da una comprensibile lettura normativa, da una facile interpretazione cartografica e da una agevole conoscenza delle previsioni e dello stato della loro attuazione nonché la possibilità della informatizzazione.

Dall'analisi dei PRG, dei BUC e delle NTA è emersa con forza l'esigenza di raggiungere un impianto normativo ed una azzonazione che consentano una più facile lettura e comprensione del Piano e della sua omogenea informatizzazione, nonché la necessità di una valutazione quantitativa periodica dello stato di attuazione.

A tal fine il PTCP propone per la redazione del PRG un impianto normativo tipo, una legenda per l'azzonamento e un modello per la contabilità urbanistica:

1) impianto normativo tipo

La definizione di un modello di riferimento nasce da una duplice esigenza: la prima relativa alla necessità di adeguarsi all'evoluzione culturale e disciplinare che l'urbanistica ha avuto negli ultimi anni ed alle importanti innovazioni legislative intervenute; la seconda relativa alla necessità di uniformare il linguaggio al fine di conseguire una migliore comprensione da parte dei cittadini ed una maggiore uniformità nell'attuazione da parte dei Comuni.

La proposta di impianto normativo si presenta come un'indicazione "a priori" della struttura normativa che ogni Comune potrà valutare nella elaborazione o adeguamento del proprio piano. L'indirizzo è di semplificare e di alleggerire il più possibile la struttura delle norme, superando, per quanto possibile la tradizionale divisione in zone territoriali omogenee sostanzialmente monofunzionali, introdotta con la legge n. 765/67, che appare ormai inadeguata alla evoluzione della disciplina volta verso una più corretta polifunzionalità delle aree urbanizzate, con la conseguente definizione di "tessuti omogenei" per caratteristiche storico-morfologiche, funzionali, ambientali e l'articolazione dei relativi "usi del territorio".

L'impianto normativo proposto è articolato in: Titoli, Capi, Articoli.

Mentre i Titoli dovrebbero essere nella loro sostanza rispettati, i Capi e gli Articoli hanno un valore indicativo e di riferimento, una sorta di "guida" che il PRG potrà affinare e articolare, nel rispetto della metodologia espressa.

Titolo I "Disposizioni generali e attuazione del piano", si potrebbe articolare in cinque Capi (Generalità. Parametri urbanistici ed edilizi. Destinazioni d'uso del territorio. Modalità di intervento. Strumenti di attuazione).

Titolo II "Adeguamento del piano al "Piano Paesistico" (PTCP), si potrebbe articolare in cinque Capi (Criteri generali per l'adeguamento. Sistema geologico – geomorfologico. Sistema botanico – vegetazionale. Sistema storico. Sottosistemi territoriali).

Titolo III "Previsioni del piano per i tessuti urbani e urbanizzabili", si potrebbe articolare in tre Capi (Zone pubbliche e di interesse generale. Tessuti esistenti e di completamento. Aree di trasformazione).

Il Titolo IV "Previsioni del piano per i sistemi extraurbani", si potrebbe articolare in due Capi (Sistema ambientale. Sistema agricolo).

Titolo V "Norme finali e transitorie", si potrebbe articolare in due Capi (Norme finali. Norme transitorie).

2) Azzonamento sintetico

La eccessiva articolazione delle zone omogenee in sotto zone riscontrata negli attuali piani, porta a ritenere necessario che il nuovo PRG sia definito con una estrema semplificazione della zonizzazione, d'altronde il PRG parte operativa, facilita l'attuazione delle previsioni sia nella città consolidata che nelle zone di trasformazione.

Il PRG parte strutturale dovrà riportare nella "carta dei contenuti territoriali ed urbanistici" tutti quegli elementi che consentono di individuare i contenuti del piano e di quantificare le principali grandezze al fine di consentire il progressivo aggiornamento del "mosaico dei PRG", particolarmente utile per la gestione del PTCP.

- | |
|--|
| <p>a) Insediamenti esistenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevalentemente residenziali “colore rosso” - prevalentemente industriali-artigianali “colore viola” - prevalentemente terziari (direz.comm.) “colore giallo” <p>b) Insediamenti di previsione</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevalentemente residenziali “righe rosse”; - prevalentemente industriali-artigianali “righe viola” - prevalentemente terziari (direz.comm.) “righe gialle” <p>c) Servizi esistenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi attrezzature di quartiere e urbane “colore azzurro” - verde di quartiere e urbano (pubblico e sportivo) “colore verde” - infrastrutture per la mobilità linea continua “colore nero” [(viabilistiche: linea continua doppia (grande viabilità), e linea continua singola (viabilità primaria), (ferroviarie indicate con linea continua a tratteggio obliquo, attrezzature ferroviarie, portuali e areoportuali campitura a tratteggio obliquo)] <p>a) Servizi di previsione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi e attrezzature di quartiere e urbane “righe azzurre” - verde di quartiere e urbano (pubblico e sportivo) “righe verdi” - infrastrutture per la mobilità “tratteggio nero” [(viabilistiche: tratto doppio (grande viabilità) e tratto singolo (viabilità primaria), ferroviarie indicate a tratto e tratteggio obliquo, attrezzature ferroviarie, portuali e areoportuali campitura a tratteggio obliquo)] <p>b) Zone extraurbane</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di particolare interesse agricolo “righe incrociate verdi” - zone compromesse e zone prive di particolare interesse “colore bianco” - zone di pregio ambientale e zone a qualunque titolo vincolate “perimetro con riga continua verde” <p>Il PRG potrà specificare ulteriormente le proprie scelte, restando possibilmente all'interno di tale ripartizione.</p> |
|--|

3) Bilanci urbanistici comunali

Per costruire una “Banca dati urbanistico-ambientali comunali e provinciali” ai Comuni è richiesta una contabilità urbanistica del proprio PRG, che espliciti il bilancio delle destinazioni di piano, restituendo la superficie del territorio comunale. Al fine di semplificare il lavoro dei Comuni e per acquisire dati omogenei la Provincia ha predisposto per ogni Comune un dischetto con riportato il bilancio tipo che potrà essere facilmente compilato.

(I.4.2) Produzione in area extraurbana

Il PRG dovrà prevedere la conservazione delle caratteristiche ambientali e delle produzioni di qualità (olii, vini, tartufi, ecc.) quale ricchezza colturale che può avere forti ricadute in ambito economico e produttivo soprattutto nelle aree deboli e marginali. Il perseguimento di questo obiettivo incide positivamente nella conservazione dei caratteri fondativi del paesaggio umbro e in quanto tale va conservato, garantito e valorizzato.

Il P.R.G. dovrà definire la normativa per la realizzazione di serre tenendo conto anche di quanto contenuto nella D.G.R. n. 7304 del 12.11.1997 distinguendole tra stagionali e stabili, prevedendo per ciascuna criteri per la loro ubicazione territoriale in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche, evitando l'ubicazione di quelle stabili nelle aree “agricole di pregio” e di particolare valore paesaggistico, la superficie copribile in rapporto alla superficie disponibile, le distanze dai confini, strade e fabbricati, le altezze massime ammesse, i materiali, il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo congruo.

Il PRG dovrà salvaguardare il valore ambientale, paesaggistico e produttivo delle aree boscate.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui all'art. 39.

(I.4.3) Impianti ed attività estrattive

In considerazione delle molteplici ricadute che l'attività di cava ha sull'assetto territoriale e delle difficoltà che tale attività, pur essenziale per l'organizzazione della società e la vita civile, provoca nella gestione della risorsa suolo, il PRG, in coerenza con la L. R. 2/2000 e con il Regolamento

Regionale 24 maggio 2000 n. 4, dovrà censire, localizzare e dettare la normativa che disciplina tale attività, con specifico riferimento a quanto riportato all'art. 28-29.

Il PRG dovrà porre particolare attenzione nella definizione degli ambiti del territorio ove è possibile praticare l'attività estrattiva, considerando che un ambito di estrazione può anche coincidere con un sito estrattivo (sito di cava, area di cava) ma che più correttamente al fine della salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, dovrebbe individuare un unico ambito entro cui sia possibile programmare più siti estrattivi, secondo le reali necessità e nel rispetto di tutte le regole che tendono a minimizzare l'inevitabile impatto sull'assetto territoriale.

Il PRG dovrà privilegiare la riattivazione delle cave già esistenti piuttosto che l'apertura di nuovi siti estrattivi (nuove cave) e limitare al massimo ulteriori danni al proprio territorio ed al paesaggio.

Il PRG dovrà, altresì, privilegiare gli interventi di reinserimento ambientale, favorendo così il ripristino morfologico ed il recupero ambientale del territorio stesso.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 29.

(1.4.4) I sistemi insediativi e l'armatura urbana

La struttura insediativa della Provincia di Perugia, come quella della regione Umbria, ha visto consolidarsi fenomeni di concentrazione sulla tradizionale rete policentrica. Tale fenomeno si presenta in modo contraddittorio: con i caratteri relativi a potenzialità di agglomerazione ancora non del tutto consolidate e con le caratteristiche originarie non del tutto perdute, con la simultanea presenza dei caratteri di partenza e di quelli di arrivo. In tutto ciò è venuto a scomparire il carattere del policentrismo diffuso quale elemento caratterizzante il territorio provinciale e, con esso, l'idea della città - regione.

L'esame dell'armatura urbana ha evidenziato il forte processo di concentrazione fondato in primo luogo sul sistema infrastrutturale vallivo che, oltre ad essere quello storicamente consolidato, ha di recente stimolato la formazione di politiche insediative sia produttive che terziarie basate sull'accessibilità e, in secondo luogo, sul ruolo sempre più forte che la città di Perugia ha assunto nei confronti dell'intero assetto della Regione.

Le attività manifatturiere ed il loro indotto, insieme a quelle della grande distribuzione, tendono necessariamente a concentrarsi seguendo un percorso analogo a quello della residenzialità, vi sono attività e servizi che mostrano una tendenza del tutto diversa e suggeriscono immagini di diffusione collegate a forme nuove di sviluppo. Le attività ricettive, rilevano un trend in espansione e, specie per il settore agriturismo, interessano ambiti assai vari del territorio provinciale e soprattutto quelli non toccati dai fenomeni della concentrazione e dalla specializzazione di altri settori.

Il PRG si dovrà porre la questione della compatibilità tra la forma dello sviluppo previsto e la conservazione dei caratteri di identità dei luoghi, in una parola è quello della sostenibilità.

In particolare per le aree marginali, caratterizzate da una forte rarefazione insediativa e demografica, tale questione risulta essere un passaggio obbligato rispetto all'obiettivo di avviare processi di sviluppo. Lo sviluppo possibile è quello fondato sulle qualità e le risorse locali, che sono notevoli e collegate al patrimonio storico ambientale. La conservazione del sistema è essenziale per il processo di sviluppo e tale azione di conservazione non può che essere agganciata al processo di sviluppo stesso.

Da qui deriva l'importanza del turismo rurale quale settore produttivo in grado di portare ricchezza diffusa nelle zone più marginali e che, basando il proprio esistere sull'uso delle risorse ambientali e paesaggistiche lì disponibili, ha nella compatibilità delle proprie attività la condizione del proprio sviluppo.

La manutenzione del territorio extraurbano costituisce pertanto uno dei nodi fondamentali del rapporto conservazione - sviluppo del patrimonio storico diffuso e quindi anche del nesso tra turismo rurale e territorio.

(1.5.1) Quadro di riferimento della protezione civile

Il PRG dovrà dimensionare e localizzare le aree della protezione civile nel rispetto delle circolari 2251/95 e 2404/96 secondo le seguenti tipologie:

aree di attesa (luoghi di prima accoglienza della popolazione: piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei, facilmente raggiungibili e non soggetti a rischio)

aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse (aree di dimensioni sufficienti ad accogliere due campi base localizzati vicino ai nodi viari e in zone non soggette a rischio dotate di risorse idriche, elettriche, ricettive e per gli smaltimenti)

aree di ricovero (luoghi per l'installazione dei primi insediamenti abitativi - tendopoli container - sufficienti ad accogliere almeno 500 persone e i servizi necessari)

Il PRG dovrà disciplinarne le modalità di realizzazione, la loro permanente manutenzione ed efficienza, regolandone le compatibilità con altre destinazioni d'uso e prevedendo anche integrazioni tra pubblico e privato nei programmi per la loro effettiva realizzazione.

(1.6.1) Carta di sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa

La Sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa riassume gli aspetti infrastrutturali ed insediativi che il PTCP, quale piano strutturale e di coordinamento basato sul principio di sussidiarietà, definisce come complesso organico articolato sul territorio che dovrà guidare la formazione del PRG e che consente di valorizzare le peculiarità delle varie realtà e di controllare l'evolversi dei processi in atto e di quelli previsti.

Gli elementi di analisi del territorio sotto il profilo infrastrutturale ed insediativo, come elementi di rilevanza provinciale e tali da avere un riscontro effettivo alla scala dell'area vasta, e quindi con ricaduta sulla pianificazione territoriale comunale, sono:

- 1) Il tema delle infrastrutture viarie e dell'organizzazione della mobilità;
- 2) Il tema degli insediamenti che approfondisce la classificazione della concentrazione policentrismo diffuso, rarefazione definendo una più articolata lettura che: per la concentrazione circoscrive gli ambiti effettivamente interessati dal processo e distingue due livelli, segnalandone le principali problematiche strutturali di assetto e indicando alcuni indirizzi di sviluppo; per il policentrismo definisce le tipologie in ragione delle differenti forme relative al suo potenziale sviluppo sul territorio, per la rarefazione, individua gli ambiti con autonoma identità o quelli che nella marginalità hanno vissuto la propria storia e consolidato la propria immagine.

Tali ambiti risultano così articolati:

- Ambiti della concentrazione controllata
- Ambiti della concentrazione confermata
- Alta Valle del Tevere
- Eugubino Gualdese e Valtopina
- Media Valle del Tevere
- Valle Umbra
- Trasimeno
- Valnerina
- Monti Martani

All'aggregazione di questi ambiti vanno aggiunti quelli collegati ai temi della qualità del territorio:

Parco dei Sibillini

Parco del Monte Cucco

Parco del monte Subasio

Parco del Trasimeno

Parco di Colfiorito

Parco Fluviale del Tevere e alcuni sub sistemi provinciali strutturalmente ordinati e con un certo livello di autonomia:

Alte colline fra Gubbio e Città di Castello

Dorsale Appenninica centrale
Sistema altocollinare a nord del Monte Peglia
Monte Tezio e Monte Acuto

Sia gli ambiti che le altre aggregazioni sono descritte e riportate nell'Atlante 3 e nello "Schema strategico del PTCP - grafo degli ambiti Atlante 1"

Il PTCP sostiene la necessità e la tendenza al coordinamento ed alla integrazione, individuando i caratteri unificanti degli assetti urbanistici e le problematiche a scala territoriale che dai caratteri stessi emergono, segnalando quelle realtà che, o per la dimensione del territorio o per processi concreti di cooperazione in corso o di copianificazione, richiedono sistematicamente atti di integrazione.

Facendo riferimento alle unità amministrative, quali elementi base per le politiche di pianificazione urbanistica, è possibile individuare:

Comuni che per la loro dimensione, ma soprattutto per il loro peso o rango svolgono un ruolo centrale di polo territoriale;

Comuni che, sia pure a scala minore e soprattutto per la posizione geografica occupata a cavallo di ambiti morfologici-relazionali diversi - svolgono una analoga funzione costituendo i punti di passaggio tra sistemi territoriali diversi all'interno della provincia o tra questa e le province limitrofe; Comuni di piccole dimensioni che mettono in relazione i vari sistemi ed in quanto tali, necessariamente fanno riferimento in modo non univoco alle situazioni confinanti. Tra questi ci sono coloro che hanno, di fatto, l'esigenza di rivolgersi a sistemi diversi per verificare la congruità delle proprie scelte di politica territoriale e l'esigenza di definire un proprio ruolo o una propria posizione all'interno del sistema provinciale, altri che si trovano nella condizione di dover cercare un rapporto ben più forte con i Comuni limitrofi, altri, ancora, che, pur legati da esperienze di pianificazione ambientale soprattutto nelle aree naturali protette, attraverso un maggior coordinamento potranno trarre vantaggi non trascurabili in direzione della crescita di qualità del loro territorio.

Sulla base di queste considerazioni il PTCP ha delineato una proposta di aggregazioni per la copianificazione suddivisa in:

"unità elementari di riferimento", aree connotate da caratteri unitari in grado di fornire una forte identità;

unità di copianificazione, ambiti caratterizzati da problematiche e processi di carattere ambientale, paesaggistico e di sviluppo che richiedono una azione di pianificazione coordinata;

Comuni con livello strutturale unitario, ambiti in cui la pianificazione urbanistica strutturale comunale dovrà essere elaborata in maniera unitaria, coordinata e condivisa.

Tali aggregazioni sono descritte e riportate nell'elaborato I.6.1 dell'Atlante 3.

Tutti gli elementi di cui sopra trovano riscontro e specificazione nei vari capitoli del PTCP. La pianificazione territoriale comunale per il sistema infrastrutturale-insediativo dovrà recepire e riferirsi ai "Criteri, indirizzi, direttive prescrizioni del PTCP" e approfondire e specificare i contenuti propri del sistema infrastrutturale-insediativo " di seguito richiamati:

I.1.3. La proposta di rete provinciale

I.2.2. Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità

I.3.1. Impianti e reti tecnologiche ed energetiche.

I.4.1 Quadro della pianificazione urbanistica comunale

I.4.2. Produzione in area extraurbana

I.4.3 Impianti ed attività estrattive

I.5.1. Quadro di riferimento della protezione civile

I.6.1. Carta di sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa.

Allegato A

CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI NEGLI AMBITI TUTELATI DAL PIANO PAESAGGISTICO

Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico

Il rilievo dell'area dovrà essere eseguito riportando in planimetria l'andamento del terreno descritto mediante un piano quotato che evidenzia, oltre alle curve di livello (isoipse), i manufatti, la viabilità e quant'altro presente in modo da fornirne sia la posizione che le caratteristiche formali che quelle delle finiture; la posizione, la quota e la denominazione scientifica delle alberature esistenti; ed infine quant'altro consenta la migliore descrizione dell'area stessa e di un suo intorno significativo. Dovrà essere eseguita una esauriente documentazione fotografica del sito con particolare riguardo alle emergenze paesaggistiche e botaniche presenti, quali ad esempio tipologie arboree di dimensioni notevoli, boschetti, tipiche sistemazioni agrarie, tipologie edilizie significative, punti di vista panoramici e simili. La planimetria di rilievo, oltre a quanto sopra, dovrà riportare anche i punti di ripresa della documentazione fotografica.

A. Gli elaborati di progetto relativi ad opere pubbliche e/o di interesse pubblico e di modificazioni orografiche del territorio non strettamente pertinenti la realizzazione dell'opera edilizia, dovranno descrivere con la massima chiarezza le modifiche apportate alla situazione preesistente. Di seguito vengono elencati, a scopo esemplificativo, i contenuti paesaggistici che devono essere sviluppati negli elaborati sotto elencati, ad integrazione di quanto previsto nella Sezione II e III del D.P.R. 21.12.1999 n. 554:

1) Progetto preliminare

Dovrà contenere una prima definizione degli spazi, dove, in particolare verranno curati gli aspetti del rapporto tra le masse edificate e/o le opere edili previste e gli spazi liberi relativi. Gli elaborati consisteranno in:

- a) il rilievo come sopra indicato e la documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) il prospetto delle opere previste in rapporto al contesto paesaggistico dove in particolare verranno studiati i principali punti di vista e gli eventuali schermi visivi;
- c) l'individuazione dei percorsi meccanizzati e pedonali e/o assimilati;
- d) l'esplicitazione dei movimenti di terra;
- e) i particolari e i dettagli costruttivi preliminari con particolare riferimento alle opere di finitura e di arredo;
- f) l'individuazione delle piantagioni presenti con l'indicazione delle essenze secondo la nomenclatura scientifica nella posizione e nelle dimensioni esistenti;
- g) le sezioni, i profili, le prospettive necessari alla più esauriente comprensione delle scelte progettuali;
- h) la relazione sulle analisi paesaggistiche preliminari;
- i) la relazione, con eventuali elaborati grafici, esplicativa delle soluzioni adottate;
- j) la relazione esplicativa delle ipotesi progettuali alternative.

2) Progetto definitivo

Dovrà contenere le soluzioni definitive e le modalità esecutive delle opere, in particolare, per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, gli elaborati forniranno specifiche sui seguenti contenuti:

- a) elaborato sui movimenti di terra in cui verranno indicati gli scavi e i riporti, i profili preesistenti e quelli di progetto, il calcolo dei movimenti di terra, le opere per il contenimento, il drenaggio e i materiali impiegati;
- b) elaborato sulle piantagioni in cui verranno indicate le posizioni e le essenze previste esplicitandone il nome scientifico. In genere verranno predisposte due planimetrie, in una verranno individuate le piante ad alto fusto con l'ingombro delle chiome allo stato adulto, mentre nell'altra verranno individuate le posizioni dei tronchi delle piante ad alto fusto, i cespugli e le piante erbacee;
- c) elaborato tecnico in cui verranno riportati tutti gli impianti a rete con particolare riguardo per quelli di drenaggio, irrigazione e smaltimento delle acque piovane, nonché per quelli che possono nuocere ai sistemi viventi e alle piante quali acque bianche e nere, gasdotti, elettrodotti e simili;
- d) elaborato sugli arredi e opere di finitura esterne in cui verranno indicati tutti i materiali, le tecnologie e gli elementi decorativi che concorreranno alla definizione dell'immagine

- complessiva dell'opera. In particolare dovranno essere esplicitati: forme e materiali relativi a pavimentazioni, coloriture, elementi di arredo e recinzioni;
- e) elaborati in cui verranno definiti modalità esecutive dei lavori, prescrizioni tecniche per la messa in opera dei materiali ed eventuali indicazioni utili per una corretta gestione dell'area nel tempo.
 - B. Gli elaborati di progetto esecutivo e di attuazione delle previsioni del PRG, per gli interventi di edilizia civile, residenziale, produttiva, agricola e di trasformazione del suolo in genere dovranno contenere gli elementi previsti alle lettere b), d), f) del precedente punto A. 1) e lettere b) e d) del precedente punto A. 2), oltre ai contenuti degli articoli 19 e 20 della L.R. 31/97 e della L.R. 34/2000.

Allegato B

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA "CARTA DI FIRENZE"

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA «CARTA DI FIRENZE»¹

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di completare la «Carta di Venezia» in questo particolare ambito.

A) Definizioni e obiettivi

Art. 1

Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un *monumento*.

Art. 2

Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.
Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3

Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto *monumento vivente*, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4

Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5

Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un «paradiso» nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

¹ Tratta da Gilberto Oneto, Piani del Verde e Forestazione Urbana, Pirola, Milano, 1991.

Art. 6

La denominazione di giardino storico si applica sia ai giardini modesti, che a parchi ordinati e paesistici.

Art. 7

Che sia legato o no da un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8

Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto ecc.

Art. 9

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandarne il ripristino. *L'autenticità* di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B) Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

Art. 10

Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

Manutenzione e conservazione

Art. 11

La manutenzione dei giardini storici é un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12

La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tener conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13

Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14

Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione ecc.).

Restauro e ripristino

Art. 15

Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiali.

Art. 16

L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

Art. 17

Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico.

L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora i caratteri *dell'evocazione* o della *creazione* escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C) Utilizzazione

Art. 18

Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19

Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste.

Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20

Se, nella vita quotidiana, i giardini possono tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21

La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alla necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenerne lo spirito.

Art. 22

Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risulterne.

D) Protezione legale e amministrativa

Art. 23

È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro e eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24

Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25

L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del patrimonio mondiale.

N.B. - Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo.
Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia

Allegato C

ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI

Abachi delle specie vegetali

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO VALLIVO																					
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBERI	ARBUSTI	CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	SPAZIO	ALTEZZA				CRESCITA			FIORITURA			USO		PATOLOGIE	NOTE	
							< 8 metri	8 - 15 metri	15 - 30 metri	> 30 metri	LENTA	MEDIA	VELOCE	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO	CONSIGLIATO			LIMITATO
Acer campestre	Acero campestre, Testucchio	X	X	X		6	X					X					X		X	Terreni calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo	
Alnus cordata	Ontano napoletano	X		X		8	X					X	X					X		Mesofilo, ogni suolo, anche argillosi, pesanti, non con ristagni	
Alnus glutinosa	Ontano nero	X	X	X		6	X	X				X	X							Eliofilo, mediamente termofilo, qualsiasi suolo purchè umido	
Carpinus betulus	Carpino bianco	X	X	X		8	X			X	X		X				X			Predilige suoli silicei, profondi, sciolti, soffre raggi solari e calore	
Celtis australis	Bagolaro, Spaccasassi	X		X		12		X			X	X						X		Suoli di varia natura; resiste alla siccità, sensibile ai ritorni di gelo	
Cornus mas	Corniolo		X	X			X					X	X			X	X			Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei	
Cornus sanguinea	Sanguinella		X	X			X					X	X				X			Teme i forti geli, preferisce terreni profondi e fertili	
Corylus avellana	Nocciolo	X	X	X		4	X			X						X	X			Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e compatti	
Crataegus monogyna	Biancospino	X	X	X		6	X				X		X				X			Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento	
Crataegus oxyacantha	Biancospino	X	X	X		6	X				X		X				X			Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento	
Evonimus europaeus	Berretta di prete, Evonimo		X	X			X				X		X				X		X	Terreni sciolti, calcarei	
Frangula alnus	Frangola		X	X			X				X		X							Suoli torbosi, freschi	
Fraxinus excelsior	Frassino	X		X		12			X			X						X		Terreni freschi e profondi, calcarei, eliofilo, teme i geli tardivi	
Hibiscus syriacus	Ibisco	X	X	X			X				X			X				X		Suoli permeabili, pieno sole	
Juglans regia	Noce	X		X		8		X			X								X	Terreni profondi, freschi, sciolti	
Laurus nobilis	Alloro	X	X		X	5	X					X	X					X		Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed umidità	
Ligustrum vulgare	Ligustro		X	X			X				X			X				X		Indifferente al substrato	
Morus alba	Gelso bianco	X		X		6	X				X							X		Terreni freschi, profondi, permeabili, non argillosi e umidi	
Morus nigra	Gelso nero	X		X		6	X				X							X		Come sopra, tollera l'inquinamento	
Philadelphus coronarius	Fior d'angelo		X	X			X					X	X					X	X	Terreni asciutti	
Pinus pinea	Pino domestico	X			X	10		X			X							X		Terreni sciolti, freschi, profondi; eliofila, resiste al gelo	
Platanus orientalis	Platano d'oriente	X		X		16		X				X						X	xx	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi	
Platanus x ibrida	Platano ibrido	X		X		16		X	X			X							x	xx	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi
Populus alba	Pioppo bianco	X		X		12		X				X						X	X	Esposizioni soleggiate, termofilo, terreni sciolti, profondi	
Populus nigra	Pioppo nero	X		X		10		X				X						X	X	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi	
Populus nigra "Italica"	Pioppo cipressino	X		X		6		X	X			X						X	X	Chioma piramidale	
Populus tremula	Pioppo tremolo	X		X		12		X				X						X		Terreni freschi e fertili, si adatta meglio degli altri pioppi all'ombra	
Prunus spinosa	Prugnolo		X	X		3	X			X			X					X		Terreni calcarei	
Quercus petraea	Rovere	X		X		15		X			X							X	X	Piena luce, terreni fertili, freschi, ben drenati	
Quercus pubescens	Roverella	X		X		12	X				X							X	X	Suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti	

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO COLLINARE																				
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBERI	ARBUSTI	CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	SPAZIO	ALTEZZA			CRESCITA			FIORITURA			USO		PATOLOGIE	NOTE	
							< 8 metri	8 - 15 metri	15 - 30 metri	> 30 metri	LENTA	MEDIA	VELOCE	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO			CONSIGLIATO
Acer campestre	Acero campestre, Testucchio	x	x	x		6		x			x		x				x	x	Terreni calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo	
Acer monspessulanum	Acero minore	x		x		6		x		x		x					x		Terreni calcarei, esposizioni riparate e soleggiate	
Acer opalus	Loppo	x		x		6		x			x	x					x		Si adatta a terreni poveri e superficiali e alla siccità	
Acer pseudoplatanus	Acero di monte	x		x		12		x				x	x				x		Clima fresco, terreni fertili, non compatti	
Arbutus unedo	Corbezzolo	x	x		x	4	x			x					x	x	x		Posizioni riparate; sopporta terreni calcarei, aridi	
Berberis vulgaris	Crespino		x	x			x			x			x				x		Esposizioni soleggiate, sopporta potature	
Buxus sempervirens	Bosso		x		x		x			x			x				x	x	Terreni fertili e freschi, calcarei, resiste a gelo e siccità	
Castanea sativa	Castagno	x		x		12		x			x						x	x	Mesofilo, esige terreni sciolti, leggeri, freschi	
Celtis australis	Bagolaro, Spaccasassi	x		x		12		x			x	x						x	Terreni di varia natura; sensibile ai ritorni di gelo	
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	x	x	x		6	x				x			x			x		Resiste all'inquinamento; piena luce, suoli asciutti	
Cornus mas	Corniolo		x	x			x					x	x				x	x	Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei	
Corylus avellana	Nocciolo	x	x	x		4	x				x						x	x	Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e compatti	
Crataegus monogyna	Biancospino	x	x	x		6	x				x		x					x	Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento	
Crataegus oxyacantha	Biancospino	x	x	x		6	x				x		x					x	Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento	
Cupressus sempervirens	Cipresso	x			x	5		x			x							x	xx Adatto a terreni poveri e asciutti	
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai		x	x			x				x		x					x	Suolo anche poco profondo ma acido, teme il gelo	
Evonimus europaeus	Berretta di prete, Evonimo		x	x			x				x		x					x	Terreni sciolti, calcarei	
Fraxinus excelsior	Frassino	x		x		12				x			x					x	Terreni freschi e profondi, calcifili, ricchi	
Fraxinus ornus	Orniello	x	x	x		8		x			x		x					x	Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti	
Hippophae ramnoides	Olivello spinoso		x	x			x				x			x					x Rusticissimo	
Ilex aquifolium	Agrifoglio		x		x		x				x			x					x Suoli sciolti, no calcarei, teme siccità e gelo, resiste all'inquinamento	
Juglans regia	Noce	x		x		8			x			x						x	Terreni profondi, freschi, sciolti	
Juniperus communis	Ginepro		x		x		x				x							x	Adatto a tutti i terreni	
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	x	x	x		6	x					x		x				x	Posizioni soleggiate, terreni sciolti	
Laurus nobilis	Alloro	x	x		x	5		x					x	x					x Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed umidità	
Lavandula spica	Lavanda, Spigo		x		x		x				x			x	x			x	Posizioni soleggiate, tutti i terreni	
Ligustrum ovalifolium	Ligustro	x	x		x		x						x	x	x			x	Resiste all'inquinamento e alle basse temperature	
Myrtus communis	Mirto		x		x		x					x			x				x Si adatta ad ogni terreno ed esposizione, teme il gelo	
Nerium oleander	Oleandro		x		x		x					x			x				x Sensibile ai geli forti, terreni vari, piena luce	

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO BOSCHIVO																			
TIPO DI BOSCO	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBERI	ARBUSTI	CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	ALTEZZA			CRESCITA		FIORITURA			USO		NOTE		
							< 8 metri	8 - 15 metri	15-30 metri	LENTA	MEDIA	VELOCE	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO		DIFFUSO	LIMITATO
BOSCHI PURI DI LECCIO	Arbutus unedo	Corbezzolo		X		X	X			X				X	X		X	Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentemente acidi	
	Buxus sempervirens	Bosso		X		X	X			X			X				X	Terreni fertili e freschi, calcarei, resiste a gelo e siccità	
	Fraxinus ornus	Orniello	X	X	X			X			X	X					X	Frugale, resiste siccità, suoli poveri, superficiali, asciutti	
	Phillyrea latifolia	Fillirea		X		X	X			X	X	X					X	Teme i geli intensi, resiste alla siccità e alla salsedine	
	Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	X			X			X	X	X						X	Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus	
	Quercus ilex	Leccio	X			X			X	X	X						X	Stazioni riparate, suoli calcarei, sottili	
	Quercus pubescens	Roverella	X		X			X	X	X							X	Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti	
	Rhamnus alaternus	Alaterno		X		X	X				X				X	X	X	Si adatta a suoli poveri e calcarei, teme i forti geli	
Viburnum tinus	Viburno; Lentaggine		X		X	X			X			X			X	X	Tutti i terreni ed esposizione, teme i forti geli		
BOSCHI PURI DI CERRO	Carpinus betulus	Carpino bianco	X	X	X			X		X	X		X					X	Predilige suoli silicei, profondi, sciolti, soffre raggi solari e calore
	Ostrya carpinifolia	Carpino nero, carpinella	X	X				X			X							X	Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici
	Quercus cerris	Cerro	X	X					X	X							X	Clima medit.-montano, suoli acidi, profondi, ricchi di humus	
	Quercus pubescens	Roverella	X	X			X	X	X	X								X	Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
BOSCHI PURI DI FAGGIO	Acer pseudoplatanus	Acero di monte	X	X				X			X	X						X	Clima fresco, terreni fertili, non compatti; moderatam. lucivago
	Fagus sylvatica	Faggio	X	X				X			X						X	Clima umido, terreni profondi, drenati, ricchi di humus	
	Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	X	X	X		X				X			X				X	Posizioni soleggiate, terreni sciolti
	Ostrya carpinifolia	Carpino nero	X	X			X				X							X	Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici
	Quercus cerris	Cerro	X	X				X	X	X								X	Clima medit.-montano, suoli acidi, profondi, ricchi di humus
	Sorbus aria	Sorbo montano		X	X	X					X			X				X	Si adatta a tutti i terreni, anche i più poveri
	Sorbus torminalis	Ciavardello		X	X			X			X		X					X	Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolate
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI ROVERELLA	Acer monspessulanum	Acero minore	X	X	X		X			X		X						X	Eliofilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'aridità
	Arbutus unedo	Corbezzolo		X		X	X			X				X	X			X	Specie termofila, mediamente lucivaga, suoli prevalentem. acidi
	Fraxinus ornus	Orniello	X	X	X			X			X	X						X	Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti
	Ostrya carpinifolia	Carpino nero	X	X			X				X							X	Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici
	Quercus pubescens	Roverella	X	X			X	X	X								X		Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
	Sorbus domestica	Sorbo domestico		X	X	X					X			X				X	Si adatta a terreni vari, prediligendo suoli calcarei
	Sorbus torminalis	Ciavardello		X	X			X			X		X					X	Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolate
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E ORNIELLO	Acer campestre	Acero campestre, Testucchio	X	X			X			X	X							X	Termofilo, terreni calcarei, magri, superficiali, resiste siccità
	Acer monspessulanum	Acero minore	X	X	X		X				X	X						X	Eliofilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'aridità
	Arbutus unedo	Corbezzolo		X		X	X			X				X	X			X	Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentem. acidi
	Cornus mas	Corniolo		X	X	X						X	X					X	Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei
	Cornus sanguinea	Sanguinella		X	X	X					X	X						X	Teme i forti geli, preferisce terreni profondi e fertili
	Fraxinus ornus	Orniello	X	X	X		X				X	X						X	Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti
	Ostrya carpinifolia	Carpino nero	X	X	X		X			X								X	Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici
	Quercus pubescens	Roverella	X	X			X	X		X								X	Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI PINO D'ALEPPO	Arbutus unedo	Corbezzolo		X		X	X			X				X	X			X	Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentem. acidi
	Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	X			X			X	X	X							X	Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus
	Quercus ilex	Leccio	X			X			X	X	X	X						X	Stazioni riparate, suoli calcarei, sottili
	Quercus pubescens	Roverella	X	X			X	X		X								X	Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti